BEIC
BIBLIOTECA EUROPEA
DI INFORMAZIONE E CULTURA

Genuardi, Luigi

Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità : studi e documenti / Luigi Genuardi. - Palermo : Scuola Tip. Boccone del Povero, 1911. - VIII, 182 p. ; 28 cm. - (Documenti per servire alla storia di Sicilia. Ser. 2 ; 7)

(IT-MiFBE)UFI0467368

The digital reproduction of this work is licensed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivs 3.0 Unported License. Permissions beyond the scope of this license may be available at customer.service@beic.it.

La riproduzione digitale di quest'opera è distribuita con la licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported. Permessi oltre lo scopo di questa licenza possono essere richiesti a customer.service@beic.it.

Fondazione BEIC
via Dogana, 4
20123 Milano

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
Fonti Storiche
*II 166 4
CONSULTAZIONE

CONSULTAZIONE
Fonti Star 156.

DOCUMENTI

PER SERVIRE

ALLA STORIA DI SICILIA

PUBBLICATI A CURA

DELLA

SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA

SECONDA SERIE — **Fonti del diritto siculo.**

Volume VII.

PALERMO
SCUOLA TIP. « BOCCONE DEL POVERO »
1911

PUBBLICAZIONI DELLA SOCIETÀ SICILIANA

PER LA STORIA PATRIA

Archivio Storico Siciliano. Nuova Serie, volumi XXXV di fasc. 4 in ottavo grande Lire 12 per ogni volume.

N.B. Ogni fascicolo separato di qualsiasi volume . . . . . L. 3, 50

Atti e Memorie della Società Siciliana per la Storia Patria, volumi XX di fasc. 4 in ottavo grande dal 1891 al 1910 Lire 6 per ogni volume.

Ogni fascicolo separato L. 2.

Indice generale dell'Archivio Storico Siciliano (antica e nuova Serie, anno 1873-1900), volume in ottavo grande di p. 160 a due colonne . . . . L. 5, 00

DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DI SICILIA

1.ª SERIE — DIPLOMATICA.

Vol. I. *I diplomi della Cattedrale di Messina*, pubblicati dal socio barone Raffaele Starrabba; fascicoli 1°, 2°, 3°, 4°, e 5° L. 2 per ciascheduno, fascicolo 6° . . . . . L. 6, 25

Fasc. 7° . . . . . » 5, 25

Vol. II. *Corrispondenza particolare di Carlo d'Aragona, Presidente del Regno, con S. M. Filippo II*, pubblicata dal socio Stefano Vittorio Bozzo, fasc. 1 e 2°, L. 2,50 per ciascheduno, fasc. 3° . . . . . L. 1. 25

Fasc. 4°. *Corrispondenza particolare (luglio 1575 - maggio 1577) di Carlo d'Aragona, Duca di Terranova con Filippo II*. Documenti inediti trascritti dal cod. Qq. F. 23 della Biblioteca Comunale di Palermo e pubblicati dal socio Giuseppe Salvo Cozzo . . . . L. 2, 00

Vol. III. *Estratti di un processo per lite feudale del secolo XV concernenti gli ultimi anni del regno di Federico III e la minorità della Regina Maria* pubblicati dal socio Isidoro La Lumia, fasc. 1° . . . . L. 3, 75

Fasc. 2° . . . . . » 2, 25

Vol. IV. *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, pubblicati dal socio Giuseppe Silvestri, vol. I, fasc. 1° e 2° L. 2 per ciascheduno; fasc. 3°, 4° e 5° L. 3 per ciascheduno, fasc. 6° . . . . . L. 5, 50

Vol. V. *De rebus Regni Siciliae* (9 settembre 1282 — 26 agosto 1283). Documenti inediti estratti dall'Archivio della Corona d'Aragona, pubblicati dal socio Giuseppe Silvestri, vol. I, fascicoli 1°-5° . . . . . L. 11, 00

Fasc. 6°-8° . . . . . » 6, 00

» 9°-11° . . . . . » 9, 75

» 12° (Appendice) . . . . . » 4, 75

Vol. VI. *Codice diplomatico dei Giudei di Sicilia* — Documenti raccolti e pubblicati dai soci fratelli sacerdoti Bartolomeo e Giuseppe Lagumina, vol. I, Parte I fascicoli 1°, 2°, 3° e 4° L. 3,50 per ciascheduno, fasc. 5 L. 6, 25

Vol. VII. *I Diplomi Angioini dello Archivio di Stato di Palermo*, raccolti e pubblicati per cura del socio dott. Giuseppe Travali, fasc. 1° L. 2, 50

Fasc. 2° ed ultimo . . . . . » 3, 25

Vol. VIII. *I Capibrevi di Giovanni Luca Barberi*, pubblicati dal socio Giuseppe Silvestri, vol. II, fasc. 1° . . . . . L. 3, 50

Fasc. 2° . . . . . » 4, 00

» 3° . . . . . » 5, 25

DOCUMENTI

PER SERVIRE

ALLA STORIA DI SICILIA

PUBBLICATI A CURA

DELLA

SOCIETÀ SICILIANA PER LA STORIA PATRIA

SECONDA SERIE

Fonti del diritto siculo.

Vol. VII.

Dott. LUIGI GENUARDI

TERRE COMUNI

ED

USI CIVICI IN SICILIA

PRIMA DELL'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITÀ

STUDI E DOCUMENTI

PALERMO
SCUOLA TIP. « BOCCONE DEL POVERO »
1911.

CONSULTAZIONE
Fondo Ston. 166

INTRODUZIONE

Intorno alla questione delle origini, della natura e del contenuto giuridico delle terre così dette *comuni* o *demanii comunali* in Sicilia e nelle quali gli abitanti dei casali, delle *terrae*, e delle *civitates* esercitavano varii diritti civici, *ne inermem vitam cives ducerent*, tranne qualche fugace accenno datone dal Pupillo Barresi (1), dal Finocchiaro Sartorio (2), dal Verderame (3) e dal Salvioli (4), nessuno ha trattato. In generale la questione stessa degli usi civici nell'isola nostra pel periodo anteriore all'abolizione del

(1) Pupillo Barresi, *Gli usi civici in Sicilia, Studio storico giuridico*, Catania, 1903.

(2) A. Finocchiaro Sartorio, *Gli usi civici in Sicilia* in *Filangeri*, XXIX (1904), pagg. 561-571.

(3) G. Verderame, *Le istituzioni sociali e politiche di alcuni municipi della Sicilia Orientale nei sec. XVI, XXII e XVIII* in *Arch. stor. per la Sic. Orientale*, I (1904), pag. 316 e seg.

(4) G. Salvioli, *L'origine degli usi civici in Sicilia* in *Riv. Ital. di sociologia*, XIII, (1909), II, p. 158 e seg.

feudalesimo ha avuto una scarsa letteratura (1); però abbondano le memorie difensive per i tribunali (2). Ma queste memorie forensi trattano degli usi di singoli comuni e, dovendo servire per la dimostrazione in pro e in contro all'esistenza degli stessi usi, non offrono per nulla una soddisfacente trattazione e generalmente si allontanano dalla verità per venire a delle conclusioni imposte dalla necessità della difesa e quindi sanno troppo di quella partigianeria contraria ai fini della scienza.

Ma nella valutazione esatta delle ragioni dell'una e dell'altra parte e nella ricerca e giusta interpretazione di documenti relativi a tali usi si può arrivare a determinare il vero stato di essi.

E per far ciò appunto, oltre dello studio delle ragioni favorevoli e contrarie alla loro esistenza, mi sono avvalso di un gran numero di documenti, che ho potuto ritrovare nello archivio di stato di Palermo.

---

(1) Per la Sicilia esclusivamente non si hanno sul riguardo che soltanto i già citati lavori del Pupillo Barresi, del Finocchiaro Sartorio, e del Salvioli e per l'epoca posteriore all'abolizione del feudalesimo si ha un lavoro di E. Carnevale, *I demani e gli usi civici in Sicilia*, in *Atti della Giunta Parlamentare per l'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno*, Roma, 1910.

(2) Di tali memorie, di un numero stragrande, le più importanti, che abbiamo potuto e creduto opportuno esaminare, sono quelli dell'avv. Ercole Foderà *(Difesa dei proprietarii di Corleone contro la separazione demaniale domandata dal comune di Corleone*, Palermo, Stamp. Meli, 1855), dell'avv. prof. Gius. Gugino *(Salaparuta e gli usi civici essenziali sul suo territorio*, Palermo, 1892), dell'Avv. Pasquale Cipolla (*Sull'esistenza del demanio ex feudale boschivo per l'esercizio dell'uso civico di legnare dei cittadini di Campofelice*, Palermo, 1904), del prof. F. Scaduto (*In difesa dell'ex barone di Riesi contro il comune di Riesi, Pretesi usi civici* Fasc. 1, Memoria; Fasc. 2. *Appendice di docc. e note.*, Nap., 1908) degli avv. prof. G. Gugino e P. Cipolla *(Il diritto civico di semina dei cittadini di Campofelice*, Palermo, 1908).

In generale però sin oggi la questione degli usi civici si è presentata quale una questione di lotte avvenute fra signori e vassalli: quelli usurpatori di dritti, questi spogliati.

Si è creduto che i signori con prepotenze e sopraffazioni continue abbiano annientato dritti civici. Ma il vero si è che quelle sopraffazioni e violenze non furono in numero tale, quale sin oggi si è creduto. I documenti da me ritrovati rivelano che se qualche barone prepotente voleva far ciò, vi era l'autorità regia, invocata dai vassalli, che per mezzo dei suoi tribunali poneva un freno a tali abusi.

A parte di tutto ciò, da non pochi si è commesso l'errore di applicare e far estendere in Sicilia delle prammatiche e massime vigenti altrove. Così è avvenuto della Prammatica *De salario* di re Ferdinando del 1483 pel Napoletano e che riguardava la costituzione di nuove *defese* o *chiusure*, di quella *De baronibus* di Carlo V del 1536 riguardante il medesimo argomento e di quella ancora *De administratione universitatum* di re Ferdinando IV del 26 febbraro 1792 relativa alla censuazione dei beni comuni nel Napoletano.

Neppure erano e sono applicabili per la Sicilia le leggi sulla ripartizione dei demani comunali, emanate dai Napoleonidi nel Napoletano dal 1806 al 1815. E non solo le disposizioni regie, ma neanche le massime, che le commissioni napoletane per lo scioglimento delle promiscuità o che antichi giuristi del regno di Napoli applicarono per quel regno, dovrebbero avere alcun valore per la Sicilia.

Non perchè le due corone regie di Napoli e di

Sicilia coprivano un medesimo capo, le leggi e le massime dell'una regione erano valevoli ed applicabili per l'altra (1).

Dal 1282, epoca in cui il *Regnum Siciliae* si scisse in due regni, questi ebbero leggi diverse. Anche sulle stesse usanze agricole, e quindi nelle applicazioni di massime consuetudinarie, esistette una certa differenza dovuta principalmente alla prevalenza in Sicilia, sin da epoca molto antica, della cultura del grano, alla persistenza di tradizioni bizantine ed arabe nell'isola, e di tradizioni longobarde nel continente, ed alla stessa diversità di costituzione politica, amministrativa e feudale nelle due regioni.

È ben vero che giureconsulti siciliani si attennero a quelli napoletani, perchè in sul riguardo la cultura giuridica siciliana non s'era molto sviluppata; ma in pratica i dritti civici, quantunque avessero avuto tanto nel regno napoletano che in quello di Sicilia la stessa origine, pur nell'isola ebbero uno svolgimento autonomo e un diverso assetto.

---

(1) Le forme delle leggi erano fino ad un certo punto uguali. Ciò è stato rilevato da R. Trifone, *Alcuni caratteri dell' antica legislazione del Regno delle due Sicilie* (in *Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche*, XXXIX, P. II, 1910), pag. 24. Egli però non si occupa sulla territorialità delle prammatiche e dei capitoli. Nell'isola nostra i capitoli del regno dovevano essere compilati dal Parlamento ed approvati dal potere regio, le prammatiche venivano emanate dal vicerè, o presidente del regno, che si trovava a governare in nome del re l'isola, e molto spesso udito prima il parere del sacro regio consiglio di Sicilia.

I.

Le condizioni agrarie della Sicilia nel periodo prenormanno.

1. Le condizioni economiche agrarie della Sicilia sotto il dominio della repubblica romana. — 2. Il latifondo e il colonato nel periodo imperiale romano. — 3. L'isola al tempo delle invasioni vandaliche e gotiche. — 4. Le *massae* e i coloni nel periodo bizantino. — 5. Gli hima e il collettivismo nell'isola durante il periodo arabo.

1. Pare che la conquista romana in Sicilia non abbia apportato grandi modificazioni nell'assetto economico e giuridico dell'isola, non essendo stati i romani degli innovatori (1). Essi si considerarono successori dei dritti dei tiranni, e l'ordinamento tributario di Gerone di Siracusa, fatto con la sua *lex* detta *hieronica*, fu lasciato da essi sussistere. Rimase quindi la decima da quel tiranno imposta agli *aratores* della terra. Costoro, che erano i possessori dell'*ager publicus* o suolo provinciale come fittaiuoli, dovevano di-

(1) V. Salvioli, *L'origine degli usi*, op. cit., pag. 158; Max Weber, *La Storia agraria di Roma* in *Bibl. di stor. econom.*, II, p. II, pag. 633.

chiarare il numero dei *jugera* di terra che venivano coltivati e la quantità delle sementi (1).

I ricchi cavalieri romani prendevano in fitto grandi proprietà, consacrandovi capitali e non pagando altro che la decima (2); ciò che produceva loro un aumento di ricchezza. Le condizioni dell' agricoltura nell' isola erano allora floridissime tanto che forniva Roma di grano (3); anche il bestiame vi abbondava, il che ci fa presupporre che molte terre rimanessero incolte e boschive (4). E non è difficile che anche nell' isola le *silvae* e i *loca aspera* divenuti *subcesiva*, e che generalmente non venivano dati in assegnazioni o in fitto, siano rimasti, come nell' Italia continentale, in potere degli abitanti delle città vicine, esercitandovi senza contrasto quegli usi derivanti dal dritto di natura.

Ed allora in Sicilia vi erano sessantotto *urbes et civitates* (5), distinte nelle quattro classi di *foederate, liberae atque*

---

(1) Su questa decima cfr. Degenkolb, *Die Lex ieronica*. Berlin, 1861; Pernice *Parerga*, in *Zeitschr. für Recht. Gesch., Rom. Abt.*, V, pag. 62. Sulle condizioni agrarie della Sicilia in quell'epoca cfr. Cicerone, *Verrine*, III, e Ciccotti, *Il processo di Verre. Un capitolo di storia romana*. Milano, 1895, pag. 70 e seg. Crediamo opportuno avvertire che Cicerone descrisse un pò più nero lo stato economico dell'isola per i bisogni dell'accusa giudiziaria, attribuendone al fiscalismo Verre la causa. Cfr. Guido Festi, *C. Verre nella vita pubblica e privata*, Verona, 1906.

(2) Cicerone, *Verrine*, III, 25.

(3) Cicerone, *Verrine*, II, 25 « *cellam penariam reipublicae nostrae, nutricem plebis romanae* » cfr. Dureau de la Malle, *L'economia politica dei Romani* in *Bibl. di stor. econ.*, I, P. I, pag. 449 e seg.; E. Ciccotti, op. cit., pag. 76. Cfr. G. Beloch, *La popolazione antica della Sicilia*, in *Arch. Stor. Sic.* XIV (1889), pag. 20 e seg. e del medesimo *La popolazione del mondo greco romano* in *Bibl. di stor. econ.*, IV, p. 268 e seg., A. Holm, *La produzione granaria della Sicilia nell'antichità nei suoi rapporti con la popolazione* in *Bibl. di stor. econ.*, IV, p. 601 e seg.

(4) V. Beloch, op. cit., pag. 268,

(5) Q. Beloch, op. cit., pag. 310; Loncao, *Le condizioni sociali e politiche della Sicilia romana* in *Riv. Ital. di Sociologia*, 1904, pag. 592.

immunes, decumanae e *censoriae* e che godevano di una certa autonomia (1), che doveva permetter loro il possesso di beni demaniali, detti *bona publica civitatum*, necessarii per le spese del mantenimento del decoro civico. Con molta probabilità, non potendosi affermare con certezza a causa di mancanza di notizie nelle fonti, dovettero le stesse città possedere altri beni formati da terre atte al pascolo, ove gli abitanti delle colonie e gl'indigeni avevano dritto di pascolare i loro animali (2).

Per i lavori agricoli con l'andar del tempo vennero impiegati gli schiavi, i quali, in gran numero (3), furono sì malamente trattati che organizzarono la insurrezione servile, che portò tante funeste conseguenze all'economia agraria. Anche la gente libera, si ridusse in sì cattive condizio-

---

(1) V. Ciccotti, op. cit., pag. 61 e seg. Santacroce, *La genesi delle istituzioni municipali e provinciali in Sicilia*, Catania, 1907, pag. 6.

(2) Il Rudorff (*Gromatische Institutionen*, Berlin, 1852, pag. 394 e seg.) fa una triplice distinzione di beni comuni in diritto romano: le *res universitatis* o della comunità considerata qual corpo morale, le *res communae* appartenenti alla comunità qual aggregato di persone e le *res* comuni ad un gruppo di cittadini. Sui *communia* romani cfr. i lavori del Brugi, *Dei pascoli accessori a più fondi alienati secondo i libri degli agrimensori romani commentati col Digesto* in *Arch. giurid.* XXX, VII, 1. 2 e *Dei pascoli comuni nel diritto romano, germanico e italiano* (Appendice al lib. VIII del *Commentario alle Pandette di Gluck* tradotto). Si cfr. ancora Max Weber, *La storia agraria romana* op. cit., pag. 594; Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane, Studio storico legale*, Cosenza, 1882, pag. 13 e seg.; Schupfer, *Apricena, Studi sugli usi civici* in *Mem. dell'Accad. dei Lincei*, S. IV, vol. II, pag. 1 e seg; A. Finocchiaro Sartorio, *Gli usi civici*, op. cit., 1904 e del medesimo autore *I beni comuni di dritto pubblico nel loro svolgimento*, Città di Castello, 1908, pag. 7 e seg. — Sulle fonti originarie degli agrimensori romani che si occupano di *communia* cfr. Frontinus, *De controversiis agrorum* (in Lachmann, *Gromatici veteres*, Berlin, 1848-52 a pag. 17-19, 46-48 e 54) e Hyginius, *De limitibus constitut.* (pure in Lachmann, a pag. 116 e 197-202).

(3) Sull'immenso numero di schiavi che allora popolavano la Sicilia v. Beloch, *La popolaz. del mondo greco-rom.*, op. cit., pag. 291 e seg.

ni che, a quanto pare, fece lega comune con gli schiavi. Tale insurrezione, aggiunta alle precedenti guerre, peste e brigantaggi e piraterie, spopolava sempre più l'isola (1).

2. A causa anche di tale spopolamento nell'isola durante l'impero sorse e si sviluppò il latifondo. Scomparve un gran numero di *mediocres* e *minores viri* indigeni, si formarono le grandi *massae* (2) possedute da cittadini romani e dall'imperatore (3), i quali continuando ad avvalersi del lavoro servile facevano deperire l'agricoltura (4). E posteriormente non furono più sufficienti a sopportare il lavoro di una più vasta azienda agraria le fatiche degli schiavi. Altrove, quando Marco Aurelio, alla fine della guerra dei Marcomanni, costrinse questi a popolar le terre, rendendoli vincolati ad esse, si formò la categoria dei *coloni* o *adscripticii*, i quali furono addetti alla cultura agricola (5). In Sicilia l'appaltatore o il *manceps* conduttore delle terre del fisco o il proprietario cittadino romano fu costretto a frazionar la *massa*, concedendola in varî subappalti o locandone i piccoli lotti a fittaiuoli: sorsero così anche qui i *coloni*. Essi ottenevano il godimento di un pezzo di terra pagando in compenso un certo canone, dapprima in moneta ed in seguito alla crisi monetaria del basso impero in prodotti agricoli (6).

---

(1). Cfr. Loncao, *Le cond. soc.*, op. cit., pag. 618 e seg. e Salvioli, *L'origine degli usi civici*, op. cit., pag. 164.

(2) Cfr. Salvioli, *Sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia al tempo dell'impero romano. Studi di storia economica* in *Arch. Giurid.*, LXII, (1899), pag. 517 e seg.; Loncao, *Le condiz. soc.*, op. cit., pag. 615; Salvioli, *Le capitalisme dans le monde antique. Études sur l'hist. de l'econ. romaine*, Paris, 1906, pag. 61 e seg.

(3) Ciccotti, op. cit., pag. 78.

(4) V. quanto sui dominii imperiali in Sicilia scrive Tamassia, *La novella giustinianea « De praetore Siciliae »* in *Centenario della nascita di Michele Amari*, vol. II, pag. 311.

(5) Cfr. Bonfante, *Storia del dir. rom.*, 2ª ediz., Milano, 1909, pag. 449.

(6) Sul colonato romano cfr. Savigny, *Das römisch. Colonat*, in *Vermichte schriften*, II (1850), pag. 2; Segrè, *Studio sull'origine e svi-*

Il colono romano non poteva abbandonare il fondo assegnatogli, nè poteva esser licenziato o trasportato con la famiglia da un fondo ad un altro tranne che per la scarsezza di coloni in un luogo e l'abbondanza di essi in un altro; e mentre originariamente tale vincolo d'immutabilità di residenza era individuale, in seguito a poco a poco divenne ereditario. Essi potevan possedere un *peculium* e in esso si comprendevano gli animali da servire per il lavoro.

I liberi coltivatori d'altro canto restarono, ma in scarsissimo numero, accanto agli schiavi e ai coloni. E vani riuscirono, a quanto pare, i tentativi degli imperatori postcostantiniani di costituire nell'isola il ceto dei piccoli possessori, concedendosi con un tenue canone annuale terre fiscali incolte ed abbandonate (1). Nelle campagne si ridussero gli operai urbani i quali per il cessare, delle industrie cittadine, cercarono produrre nelle nuove *villae*, sorte nei latifondi, dei generi e delle merci necessari per il consumo della popolazione ivi esistente (2).

Or la scarsezza della popolazione, e quindi delle braccia che coltivassero la terra, fece sì che le terre *vacuae, inanes* e boschive abbondassero. E, per il principio della immutabilità di residenza dei coloni proprietari di animali, per invogliare liberi agricoltori a popolare le *villae* e per il poco valore della terra stessa, si dovettero, senza dubbio, dai proprietarii e *conductores* concedere delle terre per gli usi di pascolo e legnatico a quegli abitanti delle *villae* (3).

---

luppo storico del colonato romano in *Arch. Giurid.*, XLII, XLIII, XLIV, XLVI; Fustel de Coulanges, *Le colonat romain* in *Recherches sur quelque probleme d'histoire*, Paris, 1885 ed il recente studio M. Rostowzew, *Zur Gesch. des röm. Kolonates*, Leipzig, 1910.

(1) *Cod. Theodos.*, L. 9, II, 16.

(2) Su questi effetti cagionati dall'estendersi del latifondo cfr. Salvioli, *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le invasioni barbariche*, Palermo, 1899, pag. 53 e seg.

(3) Così giustamente suppone anche il Salvioli, (*L'origine degli usi*, op. cit., pag. 165). Se queste concessioni fossero state fatte a titolo o-

3. Le incursioni dei Vandali ridussero in istato più miserevole ancora quelle poche città rimaste popolate e le campagne (1). Aumentarono quindi sempre più la miseria e i bisogni delle classi rurali (2). Migliorarono però un poco le condizioni dell'isola sotto i Goti, quantunque il regno ostrogotico avesse serbato leggi, istituti ed amministrazione, quali erano sotto l'impero romano. Lo scarseggiamento di popolazione nell'isola, contandosi sulle dita le città (3), continuava a mantenere incolte grandi estensioni di terre, e per tal fatto i *communia*, il cui bisogno a causa della grande miseria si sentiva molto vivo, erano dai proprietari laici ed ecclesiastici concessi facilmente sia per il poco valore delle terre, sia perchè fruttava loro la stabilità dei coloni e quindi una indiminuzione dei loro redditi. Interessava a tali proprietari che i nuovi centri di popolazione, formatisi nelle loro *massae*, persistessero.

Ma allorchè i latifondi furono assoggettati al peso del terzo delle terre, si ebbe un breve rifiorimento nella este-

---

neroso o gratuito non ci è dato di determinare per la mancanza di notizie sul proposito; però è da supporre, come avveniva altrove, che se vi era un compenso da pagare, esso doveva essere lievissimo. Infatti la iscrizione di Henchir Mettich (al cap. III, 17-20), dell'epoca dell'imperatore Traiano, fa conoscere che la *lex Manciana* o *lex saltus* del 116 d. C. che regolò i rapporti fra *conductores* e *coloni* ricorda pasture concesse al pascolo degli animali dei cittadini con un lievissimo dritto di fida.

(1) Cfr. B. Pace, *I barbari ed i bizantini in Sicilia* in *Arch. Stor. Sic.*, XXXV, (1910), pag. 64 e seg.

(2) Cassiodoro, *Chronicon* nei *Cronica minora* editi dal Mommsen, II, pag. 150; Holm, *Geschichte siciliens in Alterthume, III.* Leipzig, 1898, pag. 268.

Cfr. Caggese, *Classi e comuni rurali nel M. E. italiano. Saggio di storia economica giuridica*; Firenze, 1907, pag. 5.

(3) Il Longao, (*Stato, Chiesa e Famiglia in Sicilia dalla caduta dell'Impero romano al regno normanno.* Parte I, *Le invasioni vandaliche ed il regno dei Goti*, Palermo, 1905, pag. 67) nota tale scarsità con il ritrovare che i Goti posero i loro presidi solo in quattro città.

nuata economia agraria. Tale rifiorimento rilevasi dalle lettere di Cassiodoro. Teodorico voleva ricevere per se dai siciliani non *querelae*, ma *laudes* (1), ed allorchè ai suoi ufficiali dell' isola prescrisse di aumentare il censo, li avvertì di farsi ciò *« sub consueta moderatione.... ut Siculis cresceret devotio »*. Nè sotto Atalarico le condizioni dell'isola ricaddero in cattivo stato. Questo re nell' inviare nell' isola il saione Quidila volle che non si gravassero i siciliani (2), e come rilevasi da una lettera diretta al *comes Siracusanae civitatis* Gildila, ordinò agli *spectabiles viri* Vittore e Vitigisco, *censitores*, di non esiger più della consueta *tributaria functio*, restituendo ai *possessores* quello che indebitamente avevano esatto (3): quindi non voleva che in alcun modo si gravassero i cittadini (4). Sembrava che l'inizio di opere di bonifiche e di dissodamento dei terreni incolti, agevolate dal re Teodorico (5), e la ricchezza che allora si ebbe di grani, armenti ed altri prodotti (6), dovessero dare un certo crollo alle terre incolte e quindi anche in parte ai *communia*; ma tali lavori non furono continuati perchè sospesi dopo le vittorie di Belisario e di Narsete sugli stessi Goti, sicchè i *communia* e gli usi civici furono rispettati (7).

4. Nè durante il dominio bizantino variarono di molto

(1) Cassiodoro, *Var.* VI, 22. Cfr. Pace, op. cit., pag. 69 e seg.

(2) Ivi, IX, 10.

(3) Ivi, IX, 11.

(4) Ivi, IX, 12.

(5) Gaudenzi, *L'opera di Cassiodoro a Ravenna* in *Atti e mem. della Deputaz. di stor. patria per le prov. di Romagna, S. III, vol. III. e IV.* (1885-87) pag. 479.

(6) Cassiodoro, *Variae*, II, 32, 33. Da tali lettere si rileva che i lavoratori, i quali si fossero dati alla bonifica ed al dissodamento suddetto, sarebbero divenuti proprietarii con l'agevolazione delle imposte fondiarie fiscali. Cfr. Caggese, *Classi e comuni*, op. cit., pag. 16.

(7) Procopio, *De bello gotico*, III, 50, cfr. Salvioli, *Città e campagne prima e dopo il Mille* in *Giornale di Sc. Nat. ed Econom.*, vol. XX (1901), pag. 31 dell' estr.); Finocchiaro Sartorio, *I beni comuni*, op. cit., pag. 25.

le condizioni della distribuzione della proprietà, i metodi di coltivazione e lo stato delle classi rurali. Troviamo che allora una grande quantità di quelle *massae* o *fundi* appartenevano alla chiesa per donazione di privati e degli imperatori. Molti di tali beni appartenevano alla sede papale, altri alla chiesa di Ravenna (1).

Si accrebbero in Sicilia i latifondi, posseduti dall'aristocrazia, distruggendosi la classe dei medi e piccoli proprietarî (2). Grandi possessi allora avevano i funzionari imperiali (3).

Parrebbe che allora in molte *massae* esistessero dei piccoli borghi, di cui oggi si van trovando delle vestigia (4);

---

(1) Sui beni ecclesiastici in Sicilia in quel periodo e sull'amministrazione di essi cfr. Grisar e Mommsen, *Die Bewirthschaftung der Kirchengüter unter Pabst Gregor I* in *Zeitschrift für social und Wirtschaftsgeschischte*, I, 1883, pag. 43-60 e Grisar, *Ein Rundgang durch die Patrimonien des 4. Sthulen um das Iahre 600* in *Zeitschr. für Kath. Theol.*, I, pag. 385; Beaudouin, *Les grandes domaines dans l'Empire romain* in *Nouv. Rev. hist. de dr. franc. et étrang.*, XXVIII, pag. 200 e seg; Salvioli, *Città e campagne*, op. cit., pag. 36; Id. *Il villanaggio in Sicilia e la sua abolizione* in *Rivista Ital. di sociologia*, 1902, pag. 375; Id. *Le decime di Sicilia, e specialmente quelle di Girgenti*, Palermo, 1901, pag. 45 e seg. Credo opportuno far rilevare che *patrimonia* appartenenti a chiese trovavansi anche nel precedente periodo goto. Allora le chiese di Ravenna, di Milano e di Roma trovavansi proprietarie di *massae*. Cfr. Pace, *I barbari ed i bizantini*, op. cit., pag. 77.

(2) Salvioli, *Sulla distribuzione della proprietà*, op. cit., pag. 241.

(3) Sui possessi dei funzionari imperiali in Sicilia cfr. Diehl, *Études sur l'administration byzantine dans l'Exarchat de Ravenne*, 1888, p. 294. Egli ricorda i possessi del pretore *Romanus* (*Epist. Gregorii* XII, 37) e del *magister militum Maurentius* (XII, 4).

(4) Il prof. P. Orsi (*14 anni di ricerche archeologiche nel Sud-Est della Sicilia*, Roma, 1904, pag. 27) ha rilevato esser popolati nell'alto medio evo e durante il periodo bizantino alcuni villaggi ο προάστεια esistenti allora presso Buscemi, Camerina, Pachino, Pantalica, Priolo, Rosolini, S. Marco in tenere di Noto. Si cfr. *Byzantinische Zeitschrift*, 1898. pag. 1 e seg., 1899, pag. 613 e seg.; B. Pace, *Bidis* in *Arch. Stor. Sic.*, XXXIV, 1910, pag. 418 e seg.; A. Pupillo Barresi, *Una necropoli*

borghi abitati da coloni e schiavi. E tali borghi e le città ebbero allora con molta probabilità il possesso di terre (1). Scoppiate le lotte fra imperatore e papa per l' iconoclastia furono confiscati i *patrimonia* ecclesiastici in Sicilia (2) e

---

cristiana presso Ferla in *Studi storici e giurid. dedicati a Fed. Ciccaglione*, II, Catania, 1910, pag. 143. Quest'ultimo trova menzione di un casale detto Ἔργιτα presso Ferla. Di altri villaggi bizantini di cui si trovano avanzi nei territorii di Sortino e Caltagirone (in Pantalica, sul monte S. Mauro Sotto, in Racineci, Cutominello e nella Montagna S. Michele o della Scala) dà notizia P. Orsi, *Byzantina Siciliae* in *Byzant. Zeitschr.*, XIX, (1910), pag. 70 e seg.

(1) Sotto il dominio bizantino si conoscevano terre possedute da comuni e *communia*. Cfr. Zachariae von Lingenthal, *Geschichte des griesch. rom. Rechts*, 3. Amfl., Berlin, 1892, pag. 218-19 e A. Vogt. *Basil Ier empereur de Bysance et la civilisation byzantine a la fin de IXe siècle*, Paris, 1908, pag. 380 e seg. Per l'Italia Meridionale cfr. A. Litzier, *L'economia rurale dell' età prenormanna nell'Italia Merid.*, Palermo, 1907, pag. 28 e seg. In Venezia per l'influenza del diritto bizantino l' esistenza di *comunalia* risulta da carte molto antiche. Così anche in Istria. Cfr. Schupfer, *Il diritto privato presso i popoli germanici*, II., *Possessi e domini*, Città di Castello, 1907, pag. 53 e seg. Anche in Sardegna per le tradizioni romano bizantine si conservarono a lungo e quasi non modificate le terre comuni (dette *guluare*, *bubare*), così Solmi, *La costituz. sociale e la proprietà fondiaria in Sardegna* in *Arch. Stor. Ital.*, XXXIV, pag. 306 e seg. Gli *ademprivi* stessi ivi si vogliono di origine bizantina (Besta, *Dritto sardo nel M. E.*, Bari, 1899, pag. 25).

In generale i beni comuni di dritto pubblico, quantunque dal Bethmann Holwegg (*Ursprung der lombardischen Städtsfreiheit*, Bonn, 1846, pag. 54 e seg.) e dal Roberti (*Dei beni appartenenti alle città dell'Italia Settentr. dalle invasioni barbariche al sorgere dei comuni* in *Arch. Giur.*, LXX (1903), pag. 20 e seg.) si vogliono che fossero una formazione nuova che ha origine intorno al 1000, la maggioranza degli scrittori, e con molto fondamento, ritiene la persistenza di essi durante l' epoca longobarda e franca. Per la questione cfr. Schupfer, *Possessi*, op. cit., pag. 48 e seg. E. Mayer, *Italienische verfassungs geschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft*, I, Leipzig, 1909, pag. 280 e seg.

(2) Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien*, Leipzig, 1889, pag. 86, 91, 160 e 171; Holm, *Gesch.*, op. cit., III, pag. 323, 511; Salvioli, *Le decime*, op. cit., pag. 49.

tali terre furono date in benefizio ai soldati dipendenti dal patrizio e stratego del tema di Sicilia, non ricevendo essi paga alcuna (1).

In questi possedimenti e specialmente in quelli della Chiesa era grande e visibile la continuità dell'ordinamento economico agrario romano (2). I *conductores* prendevano in fitto od in appalto le terre chiesastiche, ed erano preposti come i *vilici* romani all'azienda rurale (3). I coloni, legati alla terra (4), miseramente confusi con mandre di cavalli,

(1) Su le terre concesse in benefizio ai soldati durante il periodo bizantino si hanno i recenti studi di Aldo Checchini, *I fondi militari romano bizantini considerati in relazione con l'arimannia* in *Arch. Giurid.*, LXXVIII (1907), fasc. III. e seg. e M. Roberti, *Arimannie vandaliche in Africa* in *Studi storici e giuridici dedicati a F. Ciccaglione*, I (1909), pag. 105 e seg.

(2) V. sul proposito Hartmann, *Il tramonto del mondo antico*, Milano, 1904, pag. 1 e seg. e Volpe, *Per la storia giuridica ed economica del M. E.* in *Studi Storici*, XIV, (1905), pag. 149 e seg.

(3) Questi *conductores* erano tratti dalla classe dei coloni, cfr. N. Tamassia, *L'Italia verso la fine del sesto secolo. Profili gregoriani* in *Atti del R. Ist. Veneto*, (1905-06), LXV, P. II, pag. 702. *La conductio* era una forma contrattuale sviluppatasi contemporaneamente all'enfiteusi: un *libellus* fissava i termini del contratto, prima per una durata breve, poi prorogabile per successive rinnovazioni e con l'obbligo del pagamento di un annuo canone, *libellaticum*, al domino. Il Beaudouin (op. cit., pag. 213 e seg.) ammette la perpetuità della *conductio*. Su tale contratto v. quanto ha scritto Pivano, *I contratti agrarii nell'alto M. E.*, Torino, 1904, pag. 9.

(4) Sulla condizione di questi coloni cfr. P. Fabre, *Les colons de l'Église romaine au VI^e siècle. Études d'une lettre de Saint Grégoire le Grand* in *Revue d'hist. et de licterature religieuse*, I, 1896; Zacharlæ von Lingenthal, *Zur Geschichte des romischen Grund eigenthums* in *Zeitschr. der Savigny Stift. für Rechtsgesch., Rom. Abth.*, IX. pag. 278 e seg. Per la Sicilia non si hanno documenti in tal numero da potere stabilire la differenza fra la loro condizione e quella dei coloni dell'Italia continentale (Cfr. P. Vaccari, *Ricerche di storia giuridica*, I, *Il colonato romano e l'invasione longobarda*, Pavia, 107, pag. 8 e seg.). Il Ciccaglione sul riguardo nel suo lavoro *I contratti agrari del M. E. Nota critica* (in *Arch. stor. per la Sic. Orientale*, II. pag. 355) fa notare che

vacche e altri animali, dovevano determinate prestazioni in natura (*vilicilia*) o anche in moneta (1) e in lavoro (2) oltre le *burdationes* (3). Durante il periodo della lotta iconoclastica gli imperatori d'Oriente cercarono con disposizioni inserite nell'Ἐκλογή e nel Νόμος γεωργικός sopprimere questi coloni servi della gleba (ἐναπογράφοι) lasciando alla coltivazione dei campi coloni liberi (μισθωτοί) e schiavi (4); ma tali ordini imperiali non ebbero vigore che per brevissimo tempo, opponendosi vivamente alla loro applicazione i proprietari terrieri, i quali nell' abolizione di quella classe agricola vedevano una diminuzione nelle loro entrate. Questi coloni avevano animali, come molti ne aveva anche la Chiesa romana (5). Esercitavansi da tali agricoltori gli *iura* detti *commoda pro substinenda paupertate* come ci fanno conoscere le lettere di papa Gregorio Magno (6), il quale aveva cercato in qualunque modo migliorare la loro condizione. Anche per questo periodo bizantino ritroviamo che per i coloni, concesso

---

se si confrontano le lettere di S. Gregorio Magno per la Sicilia nei punti dove si occupano dei lavoratori agricoli con le carte di colonia e masseria dell'Italia meridionale, si trova ben poca differenza tra la condizione dei massari e coloni siciliani e i concessionari di terre a colonia o masseria dell'Italia continentale. Ma i punti in cui le lettere gregoriane si occupano della condizione degli agricoltori sono scarsi.

(1) *Epist. Greg.* I, 44 (Hartmann, *Registrum Epistolarum Greg. I Papae* in *M. G. H. Ep.*): «cognovimus etiam in aliquibus massis ecclesiae exactionem valde iniustissimam fieri ita ut libras septuagesimum ternum semis quod dici nefas est exigatur».

(2) *Epist. Greg.* II, 3; IX, 194.

(3) Queste *burdationes* erano pagate al fisco imperiale tre volte l'anno, cfr. *Cod. Theod.*, II, 15 e 16 e Savigny, *Das rom. Colon.*, op. cit., pag. 27.

(4) Zacharia von Lingenthal, *Gesch.*, op. cit., pag. 215 e Vogt, op. cit., pag. 378 e seg.

(5) V. *Epist. Greg.*, II, 32 «*Pastores vero ipsos per possessiones ordina, ut ex cultura terrae ferre aliquid utilitatis possint*» Dall' *Epist. Greg.*, II, 38 rileviamo che allora la Sicilia forniva Roma di buoi.

(6) *Epist. Greg.*, IV, 44.

loro il possesso di animali, e data la loro immutabilità di residenza nelle *massae*, era imprescindibile e necessario il godimento di terre concesse liberamente. A questo è da aggiungere che per la grande estensione delle *massae*, per lo spopolamento di allora dell' isola (1) e per il poco valore delle terre (2) è molto probabile che i proprietarii facilmente le avessero concesso.

5. Le *massae* come latifondi non scomparvero sotto il conquisto arabo: ciò lo dimostra il fatto che i *rahl* o *manzil*, come furono dette nell'isola le *massae*, che troviamo nell' epoca postarabica o normanna, erano appunto le terre partite secondo le *antiquae divisiones saracenorum* (3), descritte nei defetari arabi che furono conservati nel periodo normanno (4).

---

(1) Su tale spopolamento cfr. SALVIOLI, *La popolazione*, op. cit., pag. 36.

(2) Si sa che quando furono confiscate le terre della Chiesa all'inizio delle lotte iconoclastiche i patrimonii di Sicilia e Calabria rendevano tre talenti e mezzo d'oro.

(3) Così in un doc. del 1094 pubblicato dal PIRRI, *Sicilia Sacra*, Pan., 1733, pag. 381.

(4) Su questi libri catastali arabo normanni v. quanto da noi è stato detto in *I defetari normanni* in *Centenario della nascita di M. Amari*, v. I, pag. 161. Che gli arabi su tal riguardo seguirono il sistema romano e bizantino pare che non vi sia più dubbio. In Egitto ove il sistema catastale greco-romano era ben organizzato (Cfr. H. LESVALD, *Beiträge zur Kenntnis der römischen ägyptischen Grundbuchrechts*, Leipzig, 1909, O. EGER, *Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischen Zeit Untersuch. auf. Grund der griechisch. Papyri*, Leipzig, 1909 e R. DE RUGGIERO, *Libri fondiarii ed ordinamento catastale dell'Egitto greco-romano* in *Bollett. dell'Istit. di dir. rom. XXI*, (1910), pag. 255 e seg.), dopo il conquisto arabo fu continuato. Ciò rilevasi dai papiri recentemente scoverti e pubblicati da C. H. BECKER in *Papyri Scott. Reinard* I in *Veröffentlichungen aus der Heidelberg Papyrus Sammlung*, III, I, Heidelberg, 1906, cfr. MAX VAN BERCHEM, *Une page nouvelle de l'histoire d'Égypte* in *Iourn. Asiat.*, S. X, IX, (1907), pag. 150. In Sicilia con probabilità preesistevano i κώδικες, ισοκώδικες, ακρόστιχοι, κατάστιχοι del periodo bizantino (ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Ius graeco-romanum*, Lipsiae, 1856-88, I, 46; III, 391).

Riguardo ai proprietari, tali terre si lasciarono in base ai principii arabi delle conquiste del *ǧihâd* o guerra santa (1), per cui era rispettata la proprietà a quegli indigeni, che avevano ottenuto la *capitolazione;* però le terre erano passibili del ḫarâǧ o imposta (2). E così anche le città e i casali, che ottenevano l'*amân* o sicurtà in base alla capitolazione, dovevano restare in possesso dei loro beni.

Le terre poi che venivano abbandonate dalla fuga degli indigeni o tolte dal potere dei ribelli, considerati come *harbi* o nemici, diventavano beni nazionali dei musulmani o della comunità. Tali terre erano allora sotto forma di *iqlâ'*, come i feudi militari bizantini, concesse dalle autorità musulmane molto spesso a militi che le ricevevano quasi con forme feudali. Su tali *iqlâ'* pagavasi dai musulmani stessi la decima (*'usr*). Restavano come beni nazionali le terre *qaṭâ'i'* che il Becker (3) dice: « sind nichts anderes als die römischen Domänen » e la γῆ βασιλικὴ del periodo bizantino. Con la forma di concessione chiamata *iqlâ' islirfâq* si davano le terre « in partecipazione », cioè erano godute collettivamente. In questa categoria di beni generalmente troviamo le terre mawât (morte) o incolte che le autorità musulmane mettevano in riserva (ḥima) per il servizio alimentare dei

---

(1) Cfr. il *ǧihâd* o guerra santa di Sidi Halil (della scuola malekita) cap. 7. E. Fagnan, *Le djiad ou guerre sante selon l'école malekite*, Alger, 1908 pag. 10.

(2) V. M. Belin, *Étude sur la propriété foncière en pays musulmans*, Paris, 1862 (Estr. n. IX del *Iourn. Asiatiq.*) pag. 31; Max van Berchem, *La propriété territoriale et l'impôt foncier*, Leipzig, 1886; H. W. Iunynboll, *Handbuch des Islâmischen gesetzes nach der lehre der schâfi'itischen schule*, Leiden. Leipzig, 1910, II, pag. 345 e seg. Similmente per l'Egitto cfr. Iacob Artinn bey, *La propriété foncière en Égypte*, Le Caire, 1883, pag. 24 e seg.

(3) G. H. Becker, *Die Enstehung von 'usr und harâg-Land in agypten* in *Zeitschr für assyrologie*, XVIII, (1904-05), pag. 304 e seg.

cavalli dei militari, che combattevano per la fede, o per il pascolo delle greggi provenienti dal zakât (1).

Abitavano poi i rahl i *guraba'* o servi della gleba, antichi coloni a cui fu concesso l'*amân* e nuovi servi arabi (2), iscritti nella *garîdah* o *platea* del *rahl* per evitarsi la loro fuga (3). La loro condizione pare che sia stata la stessa dei coloni del periodo precedente.

Il loro numero però dovette aumentare giacchè sappiamo che si popolarono le campagne (4). Secondo Abû 'Alî la Sicilia allora contava 18 città e 320 rahl.

Ed in quel tempo nell'isola, forse per l'aumento stesso della popolazione agricola e per i sistemi più razionali d'irrigazione e di cultura, migliorò lo stato delle campagne. Aboû Hâmid Andalosi nel suo *'agâ'b* ricorda la fertilità di allora, dicendo che in Sicilia vi erano «alberi, frutti ed altro, culture di cereali e montagne» (5).

In queste montagne dovevano pascolare le greggi, e i cittadini far legna.

---

(1) Cfr. M. Worms, *Recherches sur la constitution de la proprietè territoriale dans les pays musulmans et subsidiairement en Algérie* in *Iourn. Asiat.*, S. III, XIV, (1842), pag. 373; Belin, op. cit., pag. 119. Lo zakât era la decima in natura dovuta su tutti i redditi.

(2) Battaglia, *Dell'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia nell'epoca musulmana*, in *Antologia giurid.*, VI, pag. 113.

(3) Su i servi della gleba elencati nel periodo normanno v. L. Genuardi, *I defetari*, op. cit., pag. 161. E' da supporre che anche ciò avvenisse nel periodo arabo ad imitazione di quanto si era fatto in Egitto, dove una grande emigrazione e fuga di coloni costrinse la formazione di καταγραφαὶ o elenchi di servi. Ciò rilevasi appunto dai papiri pubblicati da Bell, *The Aphrodito Papyri* in *Iourn. of Hellenic Studies*, XXVIII, (1908), pag. 77 e seg. Cfr. C. A. Nallino, *Bollettino arabo settentrionale* in *Riv. degli studi orientali*, II (1909), pag. 466 e seg.

(4) Cfr. F. Maggiore Perni, *La popolazione di Sicilia e di Palermo dal secolo X al XVIII*, Palermo, 1892, pag. 28.

(5) In E. Fagnan, *Nouveaux testes historiques relatifs à l'Afrique du nord et à la Sicile* in *Centen. della nasc. di M. Amari*, Palermo, 1910, pag. 112.

Or non sappiamo con precisione le vicende delle terre comuni in quell'epoca: potrebbe darsi che in base alle *capitolazioni* nei paesi sottomessi fossero rimaste, negli altri poterono esser conservate, o tolte e costituitene delle nuove. Però il principio della proprietà collettiva, essendo gli Arabi popoli nomadi, era presso di loro conosciuto (1).

(1) Nelle antiche provincie arabe si conoscevano gli hima o riserve per il pascolo. Cfr. CAETANI, *Annali dell'Islasm*, Milano, 1905-09, II, P. I, pag. 279 (9 anno 4. § 58, n. 4) e pag. 325 (10, a. 4, §. 21), e P. II, pag. 799 (12, a. 4, §. 78, n 3 6). Sulla proprietà collettiva araba cfr. FINOCCHIARO SARTORIO, *Gizyah e kharag. Note sulla condiz. dei vinti in Sicilia durante la dominaz. musulmana con riguardo alla proprietà fondiaria*, Roma, 1908 (Estr. *Arch. Giurid.*) pag. 17. Il MANNO nella sua *Storia della Sardegna*, Capolago, 1840, I, pag. 404, appunto per tale principio di collettivismo arabo, ritenne che gli ademprivi sardi fossero stati una sopravvivenza del dominio saracenico in quell' isola. Ma ciò fu ritenuto inesatto dal BESTA (*Dritto sardo*, op. cit., pag. 25) e dal SOLMI (*Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna* in *Arch. Giurid.*, LXXII, (1904), pag. 412.

II.

Le terre comuni nei secoli XI, XII e XIII durante il periodo del villanaggio.

1. Le *civitates* ed i *casalia* e gli abitanti in essi. — 2. Le concessioni di terre e di usi fatte dai sovrani e signori normanni e svevi. — 3. La formazione dei nuovi casali e le concessioni fatte ai neo abitatori. — 4. La scomparsa del villanaggio.

1. Sotto i Normanni e gli Svevi la popolazione in Sicilia si trovò distribuita nelle *civitates*, nei *castella* o *castra*, nelle *villae* e *casalia* (1). Le *civitates* non godevano di una vera autonomia amministrativa (2); però fu loro lasciata una certa libertà locale che permetteva il possesso delle terre in comune, come una delle conseguenze del godimento delle *libertates*, *consuetudines et boni usus* accordati e riconosciuti dai sovrani, dai baroni, dalle chiese e monasteri agli abitanti delle città. Anzi i sovrani normanni stessi concedevano

---

(1) Questa è la divisione che si trova nei docc. dell'epoca. Cfr. doc. in Paolucci, *Contributo di docc. inediti sulle relazioni fra Stato e Chiesa nel tempo svevo* in *Atti della R. Accad. di scienze lett. ed arti di Palermo*, vol. V, S. III, pag. 15, e doc. in L. Genuardi, *Docc. inediti di Federico II* in *Quellen und Forsch. aus italian. Arch. und Biblioth.* XII, pag. 242.

(2) Cfr. Gregorio, *Considerazione sulla st. di Sic.* in *Opere scelte*, Palermo, 1843, pag. 202 e seg., D. Santacroce, op. cit., pag. 63 e seg. Questa mancanza di personalità giuridica dei comuni siciliani si trova sino all'epoca di Federico II. Cfr. Paolucci, *Il parlamento di Foggia del 1240 e le pretese elezioni di quel tempo nel regno di Sic.* in *Atti della R. Accad. di Sc. Lett. ed Arti di Pal.*, vol. IV, S. 3.

agli abitanti delle città terre col peso comune del servizio navale (1).

Nelle città e *terrae* o piccoli comuni, si trovavano allora accanto agli artigiani i borgesi, coltivatori liberi e possessori di beni, e i *rustici*, contadini liberi, che locavano la loro opera a servizio dei proprietari di terre e che per mezzo di contratti ricevevano terre ad enfiteusi privata o ecclesiastica o ἐξ ἡμισείας (*concessio ad plantandum ad medietatem*) o in locazione o in gabella (2)

Ma solo da gente agricola erano abitati i *casali*. La voce *casale* o *rahl* nell'epoca normanna indicò un latifondo con una o più case abitate, e con gli edifizi necessarii all'azienda agricola (3); erano essi, come ben giustamente ne è stata notata la coincidenza (4), le antiche *massae* romano

(1) Cfr. Amari, op. cit., III, pag. 300.

(2) Cfr. Fici Li Bassi, *Contributo alla storia dei contratti agrarii sotto i norm. e gli svevi* in *Riv. di legislaz. comparata*, IV, (1906).

(3) Il Rinaldi (*Dei primi feudi dell'It. Merid.*, Nap., 1886, pag. 139) non curandosi dell'estensione del casale, ritenne questo un aggregato di case, un podere abitato da coloni e da servi. Il Litzier (op. cit., pag. 185) ritiene per casale un piccolo nucleo economico, composto di più fondi di natura e di coltura diversa, situati nella medesima località, con le loro pertinenze, con una o più case e con le *fabrice* o edifizi necessarii all'azienda rurale assegnati ad una o più famiglia di coltivatori.

Sulla identità tra la *villa* e il *casale* Ugo Falcando nel suo *Chronicon de rebus siculis* dice «*duas ei villas optimas quae Siculi casalia vocant dare fecit*». Sui *casalia* dell'epoca normanna e sul grande numero di essi posseduti dalla Chiesa di Monreale Cfr. Di Giovanni, *I casali esistenti nel sec. XII nel territorio della Chiesa di Monreale* in *Arch. Stor. Sic.*, N. S., XVII (1892), pag. 439. Uno studio sui casali o rahal dell'epoca normanna per la storia della geografia dell'isola si trova fatto da A. H. Dupour e M. Amari, in *Carte comparé de la Sicile moderne avec la Sicile au XII siècle*, Paris, 1859.

(4) Cfr. Tamassia e P. S. Leicht, *Le carte longobarde dell'Archivio capitolare di Piacenza* in *Atti del R. Ist. Veneto*, LXVIII (1909), pag. 873. Che anche la *curtis* sia stata una derivazione del sistema dei latifondi romani, ritiene Pivano (*Sistema curtense* in *Bullett. dell'Ist. Stor. Ital.*, n. 30 (1909), pag. 91 e seg.).

bizantine corrispondenti in parte alle *curtes* dell'alta Italia. Nella classificazione dei diversi tipi di aggregazione di case il *casale* era qualche cosa d'intermedio fra le case di campagna isolate ed il villaggio.

Abitavano i casali i *villani* (1), *coloni adscripticii* o παροίκοι, allora in gran parte arabi, e vi dimoravano con le mogli *et cum filiis*. Essi erano iscritti nella *platea* o garida del casale e non potevano allontanarsene (2). Nelle donazioni dei singoli casali fatte dai sovrani normanni a privati o a chiese si trovano il numero di essi e i loro nomi (3). Essi,

---

(1) In Sicilia, fino ad un certo punto, si ebbe delle diverse classi sociali la stessa denominazione di quelle francesi. Così in Francia i coltivatori che abitavano le campagne (*villae*) eran detti *villani* e quelli che abitavano le città *borgesi*. Cfr. BRISSAUD, *Cours d'histoire générale du droit franc. publ. et privé*, Paris, 1904, pag. 746.

Il SALVIOLI, *Manuale di stor. del dir. ital.*, ed. 1908, pag. 312, riconoscendo che dopo la conquista normanna in Sicilia vi furono due classi di popolazione agricola, chiama *ascripticii* o villani quelli i quali, come si esprime la costituzione di re Ruggero (III, 3), *personaliter intuitu personae suae scilicet servire teneantur, sicut... servi glebae et hujusmodi alii* e villani propriamente detti o rustici quelli i quali *respectu tenimenti vel alicuius beneficii servire debent*. Villani propriamente detti, secondo noi, sarebbero invece i primi, e ai semplici contadini liberi restò dopo l'abolizione del villanaggio il nome di villani o *viddani* forse perchè la maggior parte era costituita da antichi villani divenuti liberi.

(2) Cfr. Doc. in CASPAR, *Roger II*, Innsbruck, 1904, reg. n. 168 e GENUARDI, *I defetari*, op. cit., pag. 161.

(3) Si hanno ricordi e documenti intorno le seguenti donazioni di casali privati: ad Ansaldo, vicecomite di Arry (nel 1227) il casale di Nassari in Val demone con 32 villani (CASPAR, n. 51), al milite Gualtiero Gavarretta (nel 1125) il casale di Sicaminò con un villano *et cum filiis suis* (CASPAR, n. 47). Dei vescovi quello di Palermo ebbe i casali di Gallo con 94 famiglie di villani, e di Baida, il vescovo di Girgenti il castello ed il casale di Cathal con 100 villani, quello di Mazzara il casale di Bizir; l'Arcivescovo o di Messina il casale di Rabalbut abitato da villani arabi, il vescovo di Patti i casali di Mirto, Trabile e di Santa Lucia. Cfr. GREGORIO, *Considerаz.*, op. cit., pag. 53.

come gli antichi coloni, erano semiliberi e possedevano animali, strumenti da lavoro ed altri mobili.

E pare che in seguito avessero potuto possedere anche beni immobili, di cui avevano piena disponibilità se posti fuori il territorio del loro signore (1). Essi erano tenuti al pagamento di *decimae*, a servizi personali, a diete stabilite di lavoro, ad onoranze in polli, pecore ed altri oggetti: per il possesso degli animali corrispondevano i dritti di *herbaticum* e di *glandaticum*. Allorchè poi seminavano per proprio conto dovevano il *terraticum*. Allora la terra incolta abbondava: mancavano le braccia per dissodarla e quindi ne era molto limitato il valore.

Il barone quindi permetteva che quei *villani* godessero di una parte del suo feudo in comune: cioè che ivi potessero far pascere i loro animali senza pagar cosa alcuna o mediante un lieve dritto di *affidatura*. Erano tali porzioni di feudi quei *communia* che si erano concessi ai coloni delle *massae*, ed i nuovi *villani*, quali eredi o sostituti di quelli, li pretendevano. Se poi anche nell'isola si fossero formati dei *consortia* o forme di comunismo agrario sul tipo di quelle francesi (2), non ci è dato di rilevare da alcun elemento. Certo si è che allora la necessità dei *communia* per i villani del casale era riconosciuta, ed il barone era favorevole a concederle o a permetterne l'uso, giacchè gli assicuravano la cultura della terra e il pagamento esatto dei diversi dritti che gli si dovevano.

A questo è da aggiungere che i Normanni, che vennero a stanziarsi nell'Italia meridionale e nella nostra isola, conoscevano di già nel loro paese d'origine in Francia l'esistenza di terre, il cui godimento spettava in comunione a-

(1) Amari, op. cit., III, pag. 237, Battaglia, *Dell'ordin. della propr. fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e svevi* in *Doc. per serv. alla Stor. di Sic.*. S. I, vol. XVI, (1895), pag. 128, 134 e seg. Salvioli, *Il villanaggio*, op. cit., pag. 362.

(2) Glasson, *Communaux et communautés*, in *Nouv. Rev. hist. du droit*. XV, (1891), pag. 448.

gli abitanti di una data *villa* o ai servi addetti alla cultura dei *mansi*, dai quali pur non potevano allontanarsi (1).

2. Per il principio del dritto eminente del suolo spettante al re nelle monarchie germaniche, anche i sovrani normanni nell'occupare l'isola misero sotto il loro dominio le terre. Essi, lasciando inalterate le condizioni della proprietà, fecero larghe donazioni delle terre conquistate a chiese, a monasteri, a parenti, a fedeli regii ed a militi: ma dall'esame di quelle poche carte di concessione rimasteci pare che quelle prime concessioni non siano state fatte a titolo feudale, ma come le arimannie e gli iqtâ; a tal titolo soltanto però forse furono date città e terre a congiunti ed affini del gran conte e di Ruggero II. Così Siracusa e Noto furono date a Giordano, figlio di Ruggero, Ragusa a Goffredo, un vasto territorio che formò il contado di Paternò e di Butera ad Enrico degli Aleramidi cognato di Ruggero. E parrebbe ancora che nell'isola il vero sistema feudale siasi sviluppato dopo l'incoronazione regia di Ruggero II.

Già sin dalle più antiche concessioni di terre in quell'epoca troviamo lo spogliamento da parte dei sovrani dei dritti di regalia in *nemoribus, campis, terris, aquis, balneatoribus, molendinis, incisione lignorum, pascuis animalium, herba, glandis arborum, usufructu fluminis, piscaria.* Ora per l'abbondanza degli animali, posseduti da monasteri, chiese e da privati, e per il bisogno allora sentito di legnare, allo scopo di edificare case distrutte dalle invasioni, costruire strumenti da lavoro e ricostituire vigneti, venivano concessi dagli stessi sovrani degli *iura in silvis, erbis et pascuis* nei ξύλα o sile, anche molto spesso indipendentemente dalla proprietà della terra, su cui si dovevano esercitare.

E così Ruggero nel 1094 concesse al Monastero di San Filippo di Demenna τὸν ὅρον ove i monaci potessero fare ξύλα τὰ ἀρκοῦντα αὐτῆς ἥς τά ται σποίτεια καὶ ἄρωτρα καὶ παλούκας ἧς

(1) Houard, *Dictionaire du droit normand*, v. *Terres vaines et vacues* e v. *Commune*; Brissaud, op. cit., pag. 455.

τοῦς ἀμπελῶνας, cioè le legna che bisognassero allo stesso Monastero pei tetti, per gli aratri e per i pali delle vigne (1); e nel 1097 allo stesso monastero donò un altro ὄρον νομῆς καὶ βελάνων ἔνθα καὶ νέμοιντο τὰ κτεινὰ τῆς μονῆς cioè un monte ove potessero pascolare gli animali del monastero stesso (2): il qual dritto di pascolo fu poi esteso alle terre del regio demanio per concessione di Guglielmo II nel 1168 (3).

E qual carattere avessero le concessioni degli *iura* su le terre comitali, si può rilevare da un doc. del 1085, il quale, sebbene non riguardi la Sicilia, pure è importante e da tenersi in considerazione perchè emanato dalla cancelleria di Ruggero, signore dell'isola (4). In tal documento donandosi dal conte ad alcuni monaci terre, fra l'altro si concede: « *pasturam etiam totius terre mee* (del Conte) COMMUNEM *pro omnibus animalibus vestris et lignamina etiam que vobis fuerint necessaria pro domibus et vineis vestris reficiendis de nemoribus meis libere succidi.* E così tante e tante altre donazioni (5).

Nè solo dai sovrani venivano esse fatte per le terre regie; ma dai signori sulle loro terre: così Adelicia, nipote di re Ruggero, donando a Iocelino, eletto di Cefalù, per la chiesa di S. Pietro di Golisano alcune terre, concesse *etiam in terris suis marittime seu montaneis libera pascua, quandocumque necesse fuerit ob ovibus, pecudibus ipsius ecclesie Santi Petri* (6).

---

(1) SPATA, *Pergamene greche esistenti del R. Archivio di Stato di Palermo*, Palermo, 1862 pag. 189 e seg.; CUSA, *Diplomi greci ed arabi di Sic.* Pal., 1862, pag. 390.

(2) SPATA, op. cit., pag. 223, CUSA, op. cit., pag. 406.

(3) SPATA, op. cit., 269.

(4) KEHR, *Die Urkunden der normannisch-sicilischenkönige*, Innsbruck, 1902, pag. 411.

(5) Una grande quantità di docc. simili trovansi riportati e citati in G. BATTAGLIA, *Dell'ord. della proprietà sotto i normanni e svevi*, op. cit., pag. 72 e seg.

(6) GARUFI, *I docc. inediti dell'epoca normanna in Sicilia*, P. I. in *Doc. da servire per la storia di Sic.*, S. II, XVI, (1899), pag. 39.

Simone di Policastro, conte di Paternò, donava nel 1156 all'Ospedale e Chiesa di S. Nicolò l'Arena delle terre, esentandoli dall'*herbaticum de animalibus* e dal *glandaticum de porcis usque ad trecentos* e dando libera facoltà ai frati del suddetto ospedale di prender legna *de bosco ad domos construendos et pro aliis regiminibus domorum et vinearum et pro pariclis eorum* (1).

Or mentre tali concessioni erano talvolta fatte per tutte le terre del concedente, altre volte ne era limitata la regione su cui si dovevano esercitare tali dritti, e mentre, come già dai documenti citati si è potuto vedere, il numero degli animali da far pascere era illimitato, altre volte si stabiliva il numero massimo degli animali che potevano pascere su quelle terre del concedente.

Ma simili concessioni venivano fatte anche a privati: così Ruggero nel 1144, fra altre cose, concedeva a Deudesalve ed agli uomini dipendenti *« pascere in nostris memoribus, oves, boves et porcos similiter et libere predicti homines »* (2). Se in seguito a tali concessioni a privati i dipendenti formavano un casale, veniva la comunità a godere quegli usi.

Ma si facevano anche concessioni di *iura pascendi et lignandi* a città. È noto che nel 1168 i cittadini di Catania ebbero concesso *cados de nemore et aratra libere facere, ligna sicca et steriles arbores habere ad munia homines predictae civitatis* (3). Ma in tali privilegii largheggiò Federico II. Egli nel 1200 concesse ai Palermitani *« ut animalia eorum ubique per Siciliam per terras demanii regii habent pascua libere ab omni datione . . . ut liceat eis incidere ligna tam viva quam mortua ad usum eorum utique per demanium regium »* (4).

---

(1) Kehr, op. cit., pag. 454.

(2) Kehr, op. cit., pag. 499.

(3) Gregorio, op. cit., pag. 108.

(4) De Vio, *Privilegia Urbis Panormi*, Pan., 1706, pag. 11. Nelle consuet. di Palermo al cap. 32. *« Cives Panhormi pro animalibus eorum, ubicumque pascantur, tam in terris demanii quam comitum et ba-*

Nel 1237 concesse ad Oddone di Camerana ed ai lombardi, venuti con lui in Sicilia a dimorare in Corleone, « quod omnes habitatores . . . terre Curilionis in nemoribus demanii regie curie predicte terre Curilionis et territorio eius circum adiacentibus, lignamina viva pro domibus et massariis eorum et mortua pro igne et aliis necessitatibus eorum possint incidere atque sumere pascua pro eorum animalibus libere absque aliquo iure per eos vel per eredes eorum » (1).

I rapporti dei signori verso i vassalli erano bene spesso animati da una grande generosità, per cui re e baroni concedevano quelle libertà di pascolo, di legnare e di caccia (2).

3. A poco a poco i vastissimi territorii si andavano dismembrando, formandosi nuovi casali, che venivano abitati per lo più da nuove colonie di così detti lombardi e di latini. I monasteri, le chiese, i signori, e lo stesso sovrano spingevano le popolazioni a fondar nuovi centri agricoli. Si invogliavano i liberi *rustici* a costruir casali (nel senso che ebbero poi di piccoli villaggi) (3) o si cercava di evitare l'esodo di quelli esistenti negli antichi casali o si spingevano altri a venire in questi, ed allora si facevano concessioni di terre e di usi civici. Un *memoratorium* della fine del sec. XI e riportato in una carta di giudicato del 1133, ci fa conoscere che l'abate Ambrogio concesse ai Pattesi ed agli abitanti dei casali « *pascua erbarum silvestrium et ligna*

---

ronum, nihil ratione herbagii et mandragii solvant, ligna etiam tam viva pro massariis eorum et domibus quam mortua pro ipsorum commoditatibus, de nemoribus tam curie quam baronum libere et sine alicuius inquietacione succidant »

(1) Cfr. *Difesa dei proprietari di Corleone contro la separazione demaniale* op. cit.

(2) Cfr. CHALANDON, *Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile*, Tome II, Paris, 1907, pag. 605.

(3) Così il priore di S. Maria di Valle Giosafat nel 1196 spingeva alcuni uomini di Calabria a metter piede nell'isola e costruire in Mesepe presso Paternò un casale. Cfr. C. A. GARUFI, *Un contratto agrario in Sicilia nel sec. XII per la fondazione del casale di Mesepe* in *Arch. Stor. per la Sic. Orientale*, V., fasc. I.

mortua et infructifera in defensa » come *communia* (1). E secondo un altro doc. del 1134 il vescovo di Patti, riguardo ad alcune terre del territorio di Naso, avea disposto: « ταῦτα γέγωναν οὕτως, ἀπὸ δὲ τῶν χωραφίων τῆς ποταμίας ἐτυπόθη οὕτως, ἵνα ὥσα δ'ἄν οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἐπισκόπου επικράτωσιν σίμερον ἀπομένειν πρὸς αὐτούς ακενοτομήτος ἐς ἀεὶ επικρατῶν καὶ γινώσκον αὐτὰ ὡς ἀπὸ τοῦ ἐπισκόπου, τὼ αὐτὼ δὲ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ γαλτέρη ὥσα ἀπ'αὐτοῦ δεσπόζωσιν ἐναπομείνεν πρός αὐτοὺς ὡς ανωτέρως ἔφημεν, τά δὲ ἄλλα πάντα τά περιττότερα τῶν τούτον χωραφίων ὑπάρχειν αὐτὰ κοινώτερα εἰς τὰ αμφώτερα μέρη » (2).

Nel 1143 il conte di Paternò Simone, figlio di Enrico, concedendo ai monaci del monastero di S. Maria di Licodia di costruire un casale, accordò ad essi ed agli abitanti del nuovo casale il libero legnatico e pascolo nel territorio di Paternò e nel tenimento del dominio comitale (3).

E durante le rivolte dei saraceni, incominciate sotto Guglielmo II, i casali si spopolavano, i proprietarii, risentendone danni, cercavano concedere *hominibus qui casalia ipsa inhabitabant et in futurum inhabituri erant easdem libertates, consuetudines, bonosque usus in lignis, pascuis aquis et cunctis aliis* (4). Anzi si largheggiò nel concedere: l'arcivescovo

(1) Gregorio, op. cit., pag. 116.

(2) Cusa, op. cit., pag. 520. Una traduzione in latino del detto doc. si trova in Pirri, op. cit., pag. 775.

(3) Diploma greco pubbl. in Cusa op. cit., II, pag. 558. Una traduzione latina del detto dipl. del 1347 si trova pubblicato in Garufi, *Gli aleramici e i normanni in Sicilia e nelle Puglie* in *Centenario della nascita di M. Amari*, I, pag. 76. Nella trad. latina la parte relativa alle suddette concessioni è la seguente: « Similiter damus tibi (all'abbate) potestate congregandi et faciendi ibidem casale, et habitantes in eo homines non costringantur ab aliquo nisi tantum ad abbatem domus predicte. Et concedimus et damus predicte domui potestatem cedendi ligna tam ipsa quam homines casalis ipsius viridia et sicca libere... Et damus predicte domui ut habeat erbaticum et inpinguaticum liberum et per omnia liberum in tenimento Paternionis et in tenimento dominij mei ».

(4) L'imperatrice Costanza nel 1197 concesse all'abbate di S. Maria de Latina la facoltà di ricostruire i casali distrutti dalle ultime guerre,

di Messina nel marzo 1176 concesse con una *charta* ai primi abitatori del casale di Zaffaria « *alias terras incultas in eodem casali existentes et totum nemus pro seminare et universa pecora sua pascere, eis, ad utilitatem scilicet et commodum matris ecclesie* » e i nuovi abitatori potevano « *colere locum perpetue et libere tam seminare quam oves et omnia pecuda sua alere* » (1).

Così anche Amato, abbate di S. Maria di Valle Giosafat con una sua *charta*, nel 1196, ai neo abitatori del casale di Mesepe concesse « terram ad edificandas sibi domos et terram ad laborandum unicuique VII psalmatas » (2).

Nella concessione fatta dal conte Cicala per il casale di Roccella leggiamo: « *cum ipsi etiam homines* (di Collesano) *quandiu manserint in habitatione ipsius Roccellae habeant et accipiant libere totum asium suum per totam terram sicut habent alii homines existentes in terra* » (3).

Ed allora il largheggiare in simili concessioni non portava alcuna diminuizione nelle rendite del proprietario della terra: quanto più popolati erano i feudi, tanto maggiori ne erano le entrate a causa delle angherie e dei dritti che si dovevano dagli addetti all'agricoltura.

Ed inoltre tra le *pertinentiae* dei casali e dei feudi vi erano le acque, le selve, le paludi, i prati, i pascoli, solo una parte della terra era coltivata: il rimanente era improduttivo. Ed è per questo anche che nessun danno se ne risentiva da quelle concessioni.

Presso ogni casale o *terra* troviamo le κουλτοῦρας, *cultu-*

---

concedendosi agli abitatori di essi le medesime libertà, consuetudini ed usi di legnatico, pascolo, di acque e su altre cose siccome ai tempi dei re suoi predecessori. WINKELMANN, *Acta imperii inedita*, Innsbruck, 1880 pag. 70. Così anche nel priv. di Federico II in HUILLARD - BREHOLLES, *Hist. dipl. Federici II* Paris, 1852, I, pag. 12.

(1) GARUFI, *Un contratto*, op. cit., pag. 5.

(2) GARUFI, *Un contratto* op. cit., pag. 9.

(3) GUGINO E CIPOLLA, *Il dir. civico di semina dei cittadini di Campofelice*, op. cit., pag. 224.

rae, terre coltivate intensivamente, (dette poi *chiuse*) e quindi costituite in *difesa* e la parte montana lasciata incolta, e quindi le terre *scapole*, ossia libere, erano adibite all'uso del pascolo, quelle boschive all'uso del legnare. Generalmente si faceva la distinzione di *terrae*, *nemora*, *loca deserta et campi* (1). Le prime erano quelle chiamate *culturae*, invece i *nemora* ed i *loca deserta* erano dati per gli usi di pascolo e legnatico, i *campi*, che servivano per la semina, erano talvolta di esclusiva proprietà del signore, o erano lasciati ai *villani* che alla loro volta dovevano dare la *decima* o il *terraticum* al signore.

4. Ma con la già accennata rivolta di saraceni, in maggior parte *villani*, col trasferimento di molti di essi in Nocera e con le idee innovatrici e più umanitarie dell'imperatore Federico II, scomparisce un gran numero di *villani* o servi della gleba, altri venivano acquistando la completa libertà. Molti casali scomparvero e la destinazione economica di molti *communia* venne meno; restò la denominazione di *comuni* nella toponomastica geografica a molte località dove vicino sorgeva anticamente un casale.

La popolazione agricola si distribuì nei piccoli centri rurali detti *terrae*. Nei possedimenti della Chiesa fino alla metà del sec. XIV troviamo qualche caso di lavoratori, che ereditariamente dovevano censi, come *ascripticia jura ratione villanagii per eos et antecessores debita* ed ancora dovevano i *personalia servicia* ed erano chiamati *ascriptícii villani* o *rendabili*; ma abitavano non più nelle terre che coltivavano, ma nei comuni popolati da borghesi e *rustici* (2). Il vero villanaggio nella seconda metà del sec. XIII era scomparso.

---

(1) Questa distinzione si trova fatta nel doc. del 1092 pubbl. da Garufi, *I docc.* op. cit., pag. 7.

(2) Silvestri, *Il monastero di S. Filippo di Fragalà* in *Doc. per serv. alla St. di Sic.*, S. I, XI, pag. 34 e seg. (doc. del giugno 1335). In un altro doc. del 1343 pubblicato pure dal Silvestri a pag. 59 si legge: «Confessus est... se esse ascriticium villanum et rendabilem eiusdem monasterii et de genere ascriticiorum villanorum et rendabilium ipsius

III.

Le terre comuni nei secoli XIV e XV dopo la scomparsa del villanaggio.

1. Stato dell'agricoltura siciliana in questo periodo e cure dei sovrani per migliorarlo. — 2. Le condizioni delle classi rurali e le gabelle dei feudi. — 3. I *comuni* nelle città e *terrae* esistenti in questo periodo. — 4. Le usurpazioni di terre comunali e le prepotenze baronali.

1. Le guerre del Vespro, quelle civili tra le parzialità, quelle dell'epoca tumultuosa dei quattro vicarii, e infine quelle di Martino contro i baroni che non gli si volevano assoggettare, unitamente alle prepotenze dei baroni verso i vassalli, facevano rovinare sempre più l'agricoltura. Infatti in qualche documento del sec. XIV leggiamo che « *propter preteritarum guerrarum discrimina ecclesie dirupte sunt et devastate existunt; etiam vinee per tunc inimicos et hostes incise, destructe et devastate fuerunt et terre etiam defectu habitatorum non existentium in predictis partibus effecte sunt gerbe et steriles et nullius proventus* » (1).

I sovrani aragonesi cercavano sollevare da tale stato infelice l'agricoltura, curavano l'incremento della pastorizia e il miglioramento nelle condizioni delle classi rurali. Infatti

---

Monasteri, ortum et natum et ab eis descendentem, prestantem et rendentem eidem Monasterio certa debita servicia et operas persone sue tamquam ascriticium villanum et rendabilem Monasteri prelibati prout antecessores sui ascriticii villani et rendabiles dicti Monasterii in talibus debiti et ascriti eidem Monasterio prestiterunt et renderunt et prestare et rendere debent omnes ab eis descendentes eidem abbati etc.

(1) Pergam. del 1305 in SILVESTRI, *Tabulario di S. Filippo di Fragalà*, op. cit., pag. 19 e seg.

Giacomo proibì ai forestari di molestare i coltivatori delle terre dei privati nella percezione dei frutti dei propri fondi (cap. XXVIII), di obbligarsi i proprietari di maiali ad immetterli nelle foreste regie (cap. XXIX) e ai baroni di obbligare i vassalli a nuove comunanze, tranne che fossero *ascripticii similisve fortunae* (cap. XXXVIII). Per i borgesi che si sentissero gravati nella stima e percezione dei terraggi tanto dagli ufficiali della regia corte, quanto dai baroni, stabilì la stima dei terraggi da farsi da probe ed idonee persone e l'uso della misura generale della salma (cap. LXII.

Federico stabilì l'uso della misura delle vettovaglie da farsi al di quà ed al di là del Salso (cap. XX e XLII), accordò libertà di transito degli animali sulle terre e foreste regie e baronali ed il dritto gratuito di fermata e pernottazione per due giorni (cap. XXIII e XXXVII), frenò le pretese e le prepotenze baronali di servirsi degli animali dei vassalli per il trasporto dei loro prodotti, solo perchè prima dovevano vendersi i frumenti del signore (cap. XXXIX), e di esiggere terraggi più di quanto nelle medesime terre ne esigeva prima la regia corte (cap. XLII), di non imporre alcuna imposta senza special mandato regio (cap. XL) e diede libertà d'importazione ed esportazione nell'interno dell'isola di prodotti agricoli (cap. LV).

E s' interessarono anche della conservazione dei dritti civici di pascolo e legnatico, confermandone i privilegi. Così sappiamo che Pietro II nel 1334 confermava agli abitanti di Taormina la loro antica consuetudine di poter i loro buoi da lavoro *sumere pascua libere et absque alicuius juris solucione* nelle foreste del monte (1). In generale i re aragonesi riguardo alle terre comuni nulla innovarono e se qualche volta, in concessioni feudali della fine del sec. XIV e del principio del XV, troviamo usata, per indicare, più che le terre comuni, l'insieme degli usi esercitati in comune da gli abitanti sulle terre destinate al pascolo e al legnatico,

(1) Appendice, doc. n. 1.

la parola *ademprivia*, essa era attinta dai formulari catalani e non penetrò nel linguaggio siciliano, come avvenne in Sardegna (1).

2. Nella prima metà del sec. XIV gli *ascripticii* o *villani* non erano ancora del tutto scomparsi, ne rimaneva ancora uno scarsissimo numero. La maggior parte della gente agricola era formata dai *rustici*, i quali locavano o verbalmente o per atto notarile *operas et servicia persone sue... ad zappandum et colendum omnibus necessariis in campis et in vineis* (2). Secondo il lavoro poi che facevano erano detti *zapaturi, sermentaturi, seminaturi*, etc. Di condizione più elevata erano i *borgesi* o *terraggeri* o *arbitrianti* nei feudi: proprietari di animali da lavoro e spesso di ovini. Essi erano anche detti *conduttori* perchè prendevano in gabella terre, *inquilini* perchè vi solevano dimorare, *herbageri* perchè, quali proprietari di animali, ricevevano terre in gabella per uso d'erba. Generalmente per poter meglio coltivare le terre formavano tra di loro società per mezzo di atti notarili (3). Tenevano però la custodia degli animali dei proprieta-

(1) Cfr. Gregorio, op. cit., pag. 422, n. 1 e *Documenti antichi* (1392-1591) *che si producono dal Sig. Principe di Scalea, nella causa contro il comune di Butera*, Palermo, 1907, pag. 5; già notata dal Besta, si cfr. per la Sardegna Solmi, *Ademprivia*, op. cit., pag. 413.

(2) In quasi tutti i registri notarili dell'epoca si trovano tali atti. Le parole su riferite si trovano attinte dalle formule di atti di Not. Bartolomeo di Alamannia della prima metà del sec. XIV in Arch. di Stato di Palermo.

(3) Così p. es. in un atto di società del 10 Gennaio 1332 si trovano i seguenti patti fra Frisono di Affundo e Margarita vedova di Giovanni di Noto, i quali «contraxerunt societatem ad invicem in faciendo et seminando cum uno aratro in terris contrate Raye territorii Montis realis duraturam inter eos annis duobus a primo die septembris..... Frisonus debet ponere in dicta societate boves eius tres laboratores et dicta Margarita alios tres boves eius laboratores. Item debent ponere semina frumenti et ordei quelibet ipsarum parcium pro medietate. Item quod dicta M. debet ponere unum aratrum ligneum, item vomerem concerium et cordam, soluta per ipsum F. medietate valoris ipsorum

ri delle terre, o degli *arrendatari* o gabelloti, i così detti *burdunari*. Essi però tavolta erano proprietarii di animali e formavano società per mezzo di contratti notarili e si obbligavano trasportare dalle masserie o aie ai magazzini o ai caricatori i prodotti agricoli: grani, orzo, formaggi (1).

Anche i piccoli proprietarii di animali ovini e bovini formavano delle società per prendere in gabella delle terre ad uso di pascolo e dividere il prodotto dei loro animali (2).

---

vomere et corde. Item quod dicte partes debent conducere unum hominem ad maysandum in dictis terris pro mensis quatuor dicti anni... cum bovibus dicte M. ad comunes expensas parcium eorumdem cuiuslibet earum pro medietate. Item quod pro dictis quatuor mensibus quibus boves tantum dicte M. facient maysia supradicta dictus F. tenetur et debet tradere et consignare ipsi M. racione loheri salmam unam et dimidiam frumenti tempore scilicet recollecionis. Item quod dictus F. debet ponere in societate personam suam seu operas et servicia persone sue ipsius pro dictis annis duobus et dicta M. debet solvere ipsi F. pro porcione sua tarenos auri viginti ponderis generalis in quolibet ipsorum annorum duorum pro solido eius per tercium prout est consuetum solvi huiusmodi solidos in quarteriis dicte urbis ac eciam debet dare ipsi F. re ipsa tarenos duos frumenti per mensem medietatem unius quinti de victualibus provencium dicti aratri tempore recollecionum de porcione seu medietate scilicet contingente ipse M. de victualibus ipsis. Item quod ipse partes debent facere comuniter quelibet pro medietate omnes expensas zappuliandi, metendi et terragii et aliorum serviciorum faciendorum et necessariorum in societate ipsa, excepto de persona dicti F. tantum quam ponere debet in ipsis serviciis pro solidis supradictis. Item quod quicquid ipsis sociis pervenerit seu eis Deus dare voluerit ex societate... debent per medium equalibus porcionibus dividere inter eos etc.» In Not. Bartolomeo di Alamannia, registro del 1332-33, vol. 80, c. 52 in Arch. di Stato di Pal.

Si trovano formate società *in faciendo campo sive satis* (Cfr. atto del 5 ottobre 1298 in Starrabba, *Catalogo ragionato di un protocollo del notaio Adamo de Citella dell'anno di XII* in *A. S. S.*, XIII, pag. 66) *in faciendo orto* (Ivi, pag. 61, atto del 7 sett. 1290) per piantare vigneti, oliveti etc.

(1) Così p. es. atto degli 11 nov. 1298 in Notar Adamo di Citella (Starrabba, *Catalogo*, op. cit., pag. 372).

(2) Il 14 ottobre 1298 Giovanni Vacanti e Pasquale di Ansalone suo genero *contraxerunt societatem duraturam per annos tres de CCLXX capris per dictum I. et CXXXV quo ad dictum* P.» in Starrabba, op. cit., pag. 69.

E probabilmente nel continuo formarsi di società fra loro si può trovare il germe della costituzione di quelle corporazioni di maestranze di *vigneri*, *lavuratori*, ortolani e *bordonari* che troviamo già formate nel sec. XV (1).

Gli abitanti dei comuni rurali in quel periodo erano detti in generale vassalli: i rapporti tra i signori e costoro si limitarono al pagamento ed esazione di censi per il riconoscimento del dominio diretto di *loca*, o *clausurae*, o *paraspoli*, concessi ad enfiteusi, all'obbligo dell'acquisto di generi alimentari negli *zagati* o botteghe del signore e di macinare nei suoi molini e di servirsi dei suoi trappeti, pagando bene spesso onerosi dritti. Inoltre i vassalli e i cittadini erano obbligati al pagamento di diversi altri diritti o gabelle: la dogana, il macello, la panizzazione, le gabelle sull'olio, sul vino, della sciurta, della arranteria, del merco, del pelo ed altro che sotto diversi nomi e forme si pagava ai gabelloti signorili o comunali, o della regia corte. Tutto ciò portava una grande miseria in quelle classi rurali ed il bisogno quindi delle terre comuni era molto vivo: in esse i poveri potevano portare gli animali, da cui traevano i primi alimenti.

I feudi generalmente venivano gabellati o come dicevasi *arrendati* o *inclusi* e *strasactati*, ora per solo uso di erba, ora ad uso *massariae* et *herbagii*, ora per solo uso di semina. Quando concedevansi ad uso di pascolo, solevasi permettere in essi l'accesso di tutti gli animali, eccetto generalmente dei suini. Il barone si riserbava sempre gli *iura baglivae, dohanae, campariae*. Per le legna o si escludeva *l'ius affidationis lignorum* del tutto, o si permetteva il taglio di piante determinate o si dava licenza di potersi servire del bosco appartenente al medesimo signore locante o di quello, che, anche dopo la scomparsa del casale, ritenne la denominazione di

(1) Troviamo appunto tali corporazione in Catania nel 1435 e 1460 Cfr. F. Marletta. *La costituzione e le prime vicende delle maestranze di Catania* in *Arch. stor. per la Sic. Orient.*, II (1905), pag. 97 e 101.

bosco comune, o anche si permetteva ai gabelloti di un marcato di servirsi di legna in tutti i feudi del barone gabellante (1). Così anche nel caso o di un *arrendamento* di feudi ad uso soltanto di semina, o anche di vendita, costituendo una servitù di compascuo, il barone usava permettere che gli animali dei borgesi che si trovassero a lavorare, o, come si diceva, *arbitrianti* nel feudo che si dava in gabella, o quelli del gabellotto o compratore stesso, potessero servirsi dei *comuni* o del luogo ove tutti i borgesi, che lavoravano nei numerosi membri o *marcata* della baronia concessi ad uso di seminerio, solevano far pascere i loro animali (2). Così per esempio avvenne nella baronia del Miserindino: attorno all'antico *manzil* vi era un territorio chiamato *comuni* dove i borgesi, che lavoravano in quella baronia, solevano « *paxiri omni anno la loro bestiami* » (3). Così nella baronia di Belmonte in Val di Noto vi era un

---

(1) Atto di gabella in not. Bart. La Farina di Palermo dei feudi o *marcata* di una baronia, il 5 Agosto 1571: « Item etiam ex pacto chi dicti ingabellaturi et altri burgisi chi semineranno in dicti pheghi duranti la dicta ingabellationi, possano per usu loro et di li loro arbitrij fari ligna in tutti li pheghi di detto Signor Baruni, ita che detti burgisi non poczano fari ne piraini, ne ficari, ne ugliastri, ne menduli, ma li dicti ingabellaturi poczano fari piraini et altri ligni » e in atto di gabella di altri feudi o *marcati* in not. Franc. Micciulla di Palermo del 25 Novembre 1574 si legge: « Item dicti arrendatarij et habentes jus et causam ab eis in solidum possint incidi et incidi facere ligna massariis et inquilinis ipsius baronie pro usu arbitriorum et di li mandri como e stato consuetudine di burgisi dummodo quod non possint incidi ut dicitur piraini et agliastri ».

(2) In un atto di gabella di un marcato di una baronia ad uso di masseria in Not. Bart. La Farina del 5 agosto 1571. « Li *dicti gabellaturi duranti la dicta gabella poczanu paxiri la loro bestiami ali comuni undi solino paxiri la bestiami li burgisi* ».

(3) Cfr. Bar. Bartolomeo Giacone, *Del castello arabo « Manzil-sindi » ovvero Santa Margherita Belice*, Palermo, 1907, pag. 55. Em. Carnevale, *Gli usi civici in S. Margherita Belice. Relaz. al Prefetto di Girgenti*, Palermo, 1908, pag. 32.

marcato detto della Montagna, il quale «propter antiquitatem et observanciam fuit comune omnibus feudis et mercatis di Belmunti» e in esso appunto si face,ano pascolare gli animali dei lavoranti nei diversi membri della baronia (1). Così in altre baronie: in quella di Montechiaro l'abitato sorse nel territorio chiamato prima *lo comuni di la barunia* (2), così si aveva il *comune* di Pampinello presso il territorio

(1) Nell'atto di vendita dei feudi o marcati detti Lo Margarito e Lo Maliotto, dismembrati dalla baronia di Belmonte, del 18 novembre 1521 presso gli atti di not. Bernardo La Rocca (v. *proc. d'invest.*, n. 1305, in Arch. di Stato) i baroni Gravina, vendendo detti feudi a Scipione di Paternò, apposero il seguente patto: «Item quod ex quo intus supradicta feuda et baronia di Belmonti fuit et est quoddam marcatum nuncupatum la Montagna quod marcatum. . . . fuit et est comune omnibus feudis et marcatis di Belmonti ideo dicti venditores de Gravina proprio et nominibus predictis voluerunt et contentantur quod omnia animalia que erunt intus dicta feuda di lo Margarito et Milioto vendita ut supra nec non et omnia alia feuda seu marcata dicte baronie di Belmonti, actenta comunitate predicta, possunt et libere valeant ire ad pascua sumendum intus dictum marcatum di la muntagna dieque noctuque eisque uti ad ipsorum et contrahentium suorumque heredum et successorum libitum voluntate absque aliqua solucione et angaria. Item quod ipse emptor suique heredes et successores ac omnes inquillini conductores herbagerij supradictorum feudorum venditorum possint et libere valeant facere ligna tam in supradicto feudo et marcato di Belmunti, et di la Ganzaria et simili modo in eisdem feudis et marcatis possint et libere valeant uti omnibus venacionibus et cachiis cuiusmodi generis ad eorum libitum voluntatis. Item quod si forte animalia existencia iu eisdem feudis venditores excederent ex finaytis eorumdem feudorum ut dicitur per srappatura et non ad guardia facta et intrarent iu aliquo feudo seu marcato di Belmunti et di la Ganzaria in tali casu minime huiusmodi animalia solvi debeant aliquod dirictum nec jus accionis sed tantummodo ius dammagii forte faciendi in huiusmodi feudo».

(2) Cfr. G. Cosentino, *La Charta memoriae di Riesi o una falsificazione del sec. XIX*, *Studio critico*, Pal., 1907, pag. 69 e riportato in Garufi, *Per la storia dei comuni feudali. L'origine e sviluppo del comune di Riesi e la falsità «Cartha memoria». Studi storico-diplomatici.* Pal., 1907, pag. 34.

ove sorse Santa Caterina (1), così si avevano *li comuni* di Falvacaro (2), *li comuni* di Nucifora presso il luogo ove sorse dopo Alimena (3).

Presso molte città e *terrae* vi erano poi gli antichi territori *comuni* ove tutti i cittadini e di tutte le classi potevano far pascere i loro animali. Il bisogno di tali territori era sentitissimo: un doc. della metà del sec. XV dice: « *la università di Sancta Luchia ha unu comuni intru lu quali paxinu li animali di li habitaturi senza lu quali nun purrianu viviri ne habitari in la dicta terra* » (4). E per tale bisogno sentitissimo possiamo affermare che in tutte le città e *terrae* di quel torno di tempo essi dovevano esistere. Infatti dal seguente elenco, sebbene incompleto, di università siciliane medioevali potrà ciò desumersi:

Palermo. Il Villabianca nel suo *Palermo d'oggi giorno* (5) riferisce che « sotto la voce di *Communi* si comprendevano i terreni dell'università di Palermo, che spettavano al popolo per pascolo libero di bestiame e commodo di cacciagione ». E tali erano: il Piano di S. Erasmo, il luogo e piano del Ricciarduni (oggi Ucciardone), la montagna dell'Erta o Monte Pellegrino e il Monte di Catalfano. Ugualmente nel sec. XIV « tenimentum territorii quod dicitur Bacharia fuerat et esse debebat de tenimento civitatis Panor-

(1) Infeudato poi nel 1667 a Scipione Cottone La Rocca. *Proc. d'investitura* in Arch. di Stato di Pal., n. 1667.

(2) Infeudato da Gio. Leonardo Agnello nel 1525. *Proc. d'investitura*, n. 1264.

(3) Il *comune* di Nucifora era presso il feudo La Mazza dove sorse la *terra* di Alimena. Era tenuto qual feudo dalla famiglia Alimena, v. *Processo d'inv.*, n. 4980 dell'anno 1648.

(4) Cfr. Appendice doc. IV.

(5) Pubbl. in *Bibl. storica letteraria di Sicilia*, Serie II, vol. V, pagina 114, 194, 198. È da notare che all'epoca del Villabianca, il Monte Pellegrino apparteneva alla collegiata di S. Rosalia e prima, nel 1699, era stato dato dal senato alla grotta di S. Rosalia, quindi l'università ne era condomina.

mi et in possessione ipsius homines dicte civitatis fuerunt et esse debebant » (1).

Università demaniali di Calascibetta (2), Castrogiovanni (3), Castroreale (4), Catania (5), Corleone (6), Marsala (7), Mazzara (8), Milazzo (9), Naro (10), Noto (11), Po-

---

(1) Alla petizione di restituzione di tale territorio, fatta dai cittadini nel 1312, fu dal Re apposto: Placeat Regie maiestati quod Bacharia predicta redeat ad jus in possessionem hominum civitatis predicte, sicut hactenus extitit consuetum, cum vestra clemencia universitati Alcami et terre Nicosie tenimenta terrarum eis ablata benigne restituenda mandaverit (Pollaci, *Atti della città di Palermo*, Pal., 1892, pag. 95). Il territorio di Bagheria apparteneva allora pure alla R. Corte ed il re vi teneva un suo *solacium*. Che il territorio di Bagheria non fosse stato un bene patrimoniale della città si rileva dal priv. concesso da re Federico III nel 1306, in cui è detto che i cittadini di Palermo per la consuetudine XXXII avevano il diritto di legnare *in nemoribus tam regii demanii, quam Ecclesiarum et baronum predicte civitatis Panhormi adiacentibus et propinquis et specialiter in nemoribus Goderani, Chasace, Bacharie, Planectorum Panhormi, Partinici et Carini* (cfr. La Mantia, *Consuetudini della città di Pal.*, Palermo, 1900, pag. 94.

(2) Appendice doc. XII, Val di Noto.

(3) Ivi, Val di Noto.

(4) Ivi, Val Demone.

(5) « *Plana di lo communi* ». In essa i cittadini potevano far pascere i bovini, *misiarici* (riposarvi), dormirvi, *pascendo erranti;* però non potevano farvi *marcato* o mandra, *furcazzo nè umbra*. I suini vi potevano stare da maggio ad agosto. Le pecore sole dovevano stare nello *jazzo* (riparo) *del Martelletto*.

Si cfr. *La concordia e declaracioni* tra la Chiesa di Catania e i giurati il 23 Novembre 1489, approvata dal vicerè il 18 gennaio 1490, in *Conservatoria di registro*, Regie Visite (in Arch. di Stato predetto), vol. 1413, c. 101.

(6) Ivi, Val Mazzara.

(7) Ivi, Val Mazzara.

(8) Ivi, Val Mazzara.

(9) Ivi, Val Demone.

(10) Ivi, Val Mazzara.

(11) Ivi, Val di Noto.

lizzi (1), Rametta (2), Salemi (3), Sutera (4), quelle della camera reginale: Lentini (5), Mineo (6), Vizzini (7).

Università dipendenti da Chiese: Patti (8), Monreale (9).

Università baronali, alcune delle quali divennero poi demaniali che formavano il contado di Paternò e Butera appartenente durante l'epoca normanna agli Aleramici: Paternò (10), Butera (11), Piazza (12), Aidone (13), Belpasso (14),

(1) Flandina, *Statuti, ordinamenti e capitoli della città di Polizzi*, in *Docc. per serv. alla St. di Sic.*, S. II, v. I, f. III, pag. 280.

(2) Appendice doc. XII, Val Demone.

(3) Ivi, Val Mazzara.

(4) Ivi, Val Mazzara.

(5) Ivi, Val di Noto.

(6) Ivi, Val di Noto.

(7) Ivi, Val di Noto.

(8) Gli animali dei cittadini potevano «*paxiri in li comuni di dita cita*». Cfr. Sciacca, *Patti e l'amministrazione del comune nel M. E.*, Palermo, 1907 (*Doc. per serv. alla St. di Sic.*, S. II, vol. VI, p. 397).

(9) «*Una montagna chiamata de lo caputo, lo quali è comuni alli citatini, per loro bestiami*» v. appendice doc. n. XII, Val. Mazzara.

(10) Savasta, *Storia di Paternò*, Catania, 1905, pag. 21. Si cfr. Battaglia, *Il diritto di pascere introdotto dal barone di Paternò nelle terre donate libere dai Principi normanni*, Catania, 1847.

(11) «Communia dicte civitatis Butere nominata videlicet lo Disueri, di Virgini, lo Pozzillo soprano e lo sottano, la strata, la Giudeca, lo Castelluzzo, la Carrubba, lo Modesimo, Santo Nicola alias Curviseri, Fachiresto, San Giacomo, Perni, Migro, li Miliuni, la Magalufa, lo Turco grande e lo Turcotto» atto in Not. Barnaba de Blascone di Palermo del 18 luglio 1583 pubbl. in *Documenti antichi* (1392-1591) *che si producono dal Sig. Principe di Scalea*, op. cit., pag. 92 e seg.

(12) Capitoli di Piazza del 15 Aprile 1455 (in *Prot. del Regno* in Arch. di Stato di Palermo, vol. 46, c. 210 *r*): «Item peroki su alcuni di la dicta terra li quali teninu territoriu demaniali et di comuni di la dicta terra et universitati et alias hanno chircatu affedari li dicti territori demaniali et comuni... sempri la universitati li havi tenuti, teni et possedi comu territorio di demaniu et comuni».

(13) Cfr. i capitoli e le consuetudini e *Anonimo feudale*, pubblicati in Cordova, *Le origini della città di Aidone ed il suo statuto*, Roma, 1890.

(14) Tenuta detta comune *di Malta*, cfr. *Ordinanze e provvedimenti emessi dall'Intendente di Catania*, I, pag. 163.

Randazzo (1), S. Fratello (2). Le Università comitati di Asaro (3), Caltabellotta (4), Caltanissetta (5), Collesano (6), Raccuglia (7), Vicari (8), Caltavuturo (9), Mascali (10), quelle soggette al conte di Geraci, e ove le terre comuni erano generalmente dette *Pasciovagli* o *pascuagli*

---

(1) Terre denominante Comuni *di Murazzo Rotto, Pignatta, Spedale Sulle dell'Annunziata e Martinetto* (*Ordinanze*, op. cit., II, p. 211).

(2) Cfr. appendice doc. X, Val Demone.

(3) Territorio chiamato « *Piano dei Comuni* » cfr. Pupillo Barresi, op. cit., pag. 108.

(4) V. Appendice doc. XII, Val Mazzara.

(5) Tenute chiamate « *li Comuni* » e « *Comune di Pipitano* » Cfr. *Processo d'invest.* (Archivio di Stato), n. 1262 e 10641.

(6) V. appendice doc. XII, Val Mazzara.

(7) Ivi, Val Demone.

(8) Ivi, Val Mazzara.

(9) In Caltavuturo per pagare le tande e i donativi regi, essendo la università gravata di pesi, chiese ed ottenne dal Vicerè il 6 luglio 1638 l'autorizzazione di poter dare solamente per due anni a terraggio *li comuni* di detta Università. Conservatoria di Registro, vol. n. 334, c. 428 *r.* (Arch. di Stato di Palermo). Nel 1811 fu rivelato dai giurati del Comune: « Possiede questa popolazione a nome dell' Università alcuni pezzetti di terre insaccate dette terre comuni, quali sono addette al pascolo dei castrati da macello della pubblica macellazione e dalle capre del latte ad uso della popolazione » (*Riveli del 1811*, vol. 2, f. 146, riv. n. 1604. *Caltavuturo* in Arch. sudetto).

Recentemente è stato pubblicato sulle terre comunali di quel comune dall'Avv. P. Cipolla, *Gli usi dei cittadini di Caltavuturo nelle terre comunali con una nota sugli usi civici del demanio feudale*. Palermo, 1910, pag. 30 e seg.

(10) In Mascali i cittadini godevano libero pascolo pei loro animali, sino a nove, pel numero in più dovevansi pagare gli *iura herbagii* alla Chiesa di Catania signora feudale, e per essa al *baglivo* locale. Era vietato entrare nei seminati, *difese*, vigne, giardini. Cfr. *Capituli et ordinationi* concesse dal vescovo di Catania ai naturali di quella terra il 5 ott. 1558 in *Osservazioni pei possessori di terre nella Contea di Mascali*, Palermo, 1864.

Geraci (1), Gratteri (2), Lascari (3), le due Petralie (4). *Terrae* feudali di Avola (5), Borgetto (6), Calatafimi (7), Castiglione (8), Cesarò (9), Ferla (10), Gala-

(1) Il Cav. Ing. Paolo Sciajno da Geraci Siculo per mezzo di una lettera diretta all'avv. G. La Rosa mi fa conoscere che « in Geraci esistono le terre *di li comuni* che si estendono a valle ed a monte dell'abitato per un'estensione rilevante. Esse rappresentano terre demaniali comunali soggette agli usi civici del pascolo, mediante fida, e del legno morto nel bosco. La proprietà di tale terre fu sempre attentata dei Marchesi Ventimiglia del M. E., e con diversi atti di transazione » che il cav. Sciajno tiene « dal 1500 al 1700 fu riconosciuta dal signore prepotente, mediante somme di denaro che si pagavano dall' Università. Per l'insuscettibilità della cultura arativa e per l'attitudine che dà luogo al vincolo forestale, i demani di Geraci non si quotizzarono e quindi funzionano come anticamente ». V. Append., doc. XII, Val Dem.

(2) Feudo nominato *li Comuni*, Pupillo Barresi, op. cit., pag. 105, 109.

(3) Feudo *Comune* (Pupillo Barresi, op. cit., pag. 105, 109).

(4) V. Appendice, doc. XII Val Mazzara. Nel rivelo dell'Università di Petralia Soprana del 1748 (Deputaz. del Regno in Arch. di Stato di Pal., vol. n. 3898, c. 4. e seg.) si legge che il comune suddetto riscuoteva la gabella dei feudi spettanti metà a Petralia Soprana e metà a Petralia Sottana: Carcarelli, Bellifichi, Tridda, Verdi, Pulcino, Pasciovagli, la chiusa dei cavalli, e la fida delle pecore che soleva farsi in detti Pasciovagli. Il comune di Petralia soprana riscuoteva inoltre il frumento dai terraggieri di detti Pasciovagli per le terre che ai medesimi si concedeva a terraggio.

(5) « *Terrae quae dicuntur di li comuni di Abola confinanti con lo feudo Cassibile* » doc. della fine del sec. XIV. *Regia Cancelleria*, vol. 30, c. 76 e in *Prot. del Regno*, reg. 11, c. 53 in Arch. di Stato di Palermo. Cfr. pure Appendice doc. XII, Val di Noto.

(6) « *Feudum vocatum lo Comuni di lo Borgetto* » Atto del 27 luglio 1581 in Not. Michele Avanzato in Arch. di Stato predetto.

(7) In un privilegio della fine del sec. XIV dei Conti Gugliemo e

(8) V. Appendice doc. XII, Val Demone.

(9) V. Appendice doc. XII, Val Demone.

(10) Già nell'epoca angioina troviamo costituite le terre comuni in tale università. Una transazione tra il barone della Ferla e gli abitanti di tale terra di quell' epoca fa conoscere che questi sostenevano che i territori o casali di Pidaci e Randacino erano membri di tale terra « et compresi veniano in lu so territoriu, ipsi chitatini aviano l'usu libero di paxiri in ipsi territorii, seu casali, tutti loru animali, senza pagamentu di cosa alcuna, considerandusi ipsi territorii seu casali comu comuni di ipsa universitati di la Ferla » (v. Pupillo Barresi, op. cit., pag. 48 e seg.).

TI (1), GIARRATANA (2), SALA GIBELLINA (3), GIULIANA (4),

Nicola Peralta in favore degli abitanti di Calatafimi, si legge al cap. III: Item la... universitati (di Calatafimi) peti ali prefati Magnifiki li mandri li quali foru et dichinu esseri loru ab antiquo et kili teninu et possedinu per nui li sianu conchessi et confirmati, li quali mandri su questi videlicet. La mandra di lu sireri, la m. di la gructa, la m. di Azalora, la m. di Sanguignu, la m. di lu Scuteri, la m. di Bernardu, la m. di Grovincu, la m. di lu Chircharu, la m. vecha, la m. di Rayneri di Nolfu, la m. di la Valli, la m. di Angillara, un' altra m. di Angillara, la m. di Barkecta, un'altra m. di Barketta, la m. ki fu di *Friderícu* o *francu* di la Iurlanda, la m. di Paganaczu, la m. di Scrinburni, la m. ki fu di Petru Pirricholu et la m. d' Archausi, li quali mandri li teninu et possedinu certi boni homini di la predicta universitati. Et quisti infrascripti mandri non su conchessi alu presenti annullu pero vacanu et la curti li possedi videlicet la Mandra di Nicola di lu Novu, la m. di Calathamecta et tri purcarij, videlicet la Playa, Munti Pilatu et Gructa Scura: li prefati Magnifiki rindinu a la predicta universitati ki non obstanti ki la dicta universitati non mustra privilegii ne legitimi probationi di li predicti graci tamen li prefati Magnifiki graciusamenti condixindinu et conchedinu ala prefata universitati li supradicti mandri et porcarij limitandosi ki la curti ne la universitati indi sia agravata. Et tuctu lu restanti di li mandri et marcati ki su in lu territoriu di calathafimi su di la curti liberamenti ki indi po farsi asso beneplacitu». Così fu concesso di far legna nei boschi del territorio di Calatafimi, eccetto nel bosco della Foresta, in cui si potevano prender legna, soltanto *ad uso di li massarii* (cap. IV e V). A. GUARNERI, *Un diploma di grazie e privilegi municipali concessi nel 1393 dai magnifici conti di Peralta alla città di Calatafimi* in *Arch. Stor. Sic.*, XIV (1889), pag. 304 e seg.

Con la decurionale del 27 maggio 1842 il detto comune pretese l'e-

(1) Appendice doc. XII, Val Demone.

(2) «Feudo nominato della Montagna» Quei naturali vi avevano il diritto di pascolo e di semina e l' università vi riscuoteva l' erbaggio. Cfr. Contratti di gabella dell' erbaggio in not. Mariano di Bartolo di Giarratana del 14 ottobre 1614 e del 20 Giugno 1627 e dispaccio di approvazione spedita dal Trib. del R. Patrimonio per la transazione tra il Marchese e l' università di Giarratana del 1804 in *Conservatoria di Registro*, Decima e tarì c. 1805-1807 c. 1906 (in ARCH. DI STATO suddetto). Cfr. Appendice doc. XII Val di Noto.

(3) Feudum vocatum Lo COMUNI di Sala Gibellina in atto di notar Avanzato. Cfr. GIACONE, *Del castello arabo Marzil Sindi*, op. cit., pag. 34.

(4) Appendice doc. XII, Val Mazzara.

Linguagrossa (1), Militello Val Demone (2), Misilmeri (3), Palazzolo (4), Pettineo (5), Prizzi (6), Sampieri Patti (7), Tripi (8).

---

sercizio di usi nei seguenti territori: 1. *Li comuni di Madonna Giacoma.* Nel 1736 il Procuratore del Conte di Modica indusse e persuase alcuni borgesi di Calatafimi a concedere al Conte la facoltà di poter gabellare per sei anni solamente le terre comuni, scorsi i quali dovevano ritornare al demanio. Ma il Conte di Modica spirato quel periodo continuò a gabellare i detti comuni per conto suo. 2. bosco della Foresta. In essa in forza di privilegi del 1393, 1468, 1486, 1537 i singoli esercitavano diversi dritti quali quelli di coglier legno morto e vivo per uso anche di pastorizia e agricoltura. Nel 1642 il Conte voleva vendere la metà di quel bosco, onde poter col prezzo riscattare i feudi di Rosignolo e Rincione. Fu tenuto consiglio civico e acconsentito dal comune di far compra essa del bosco. La proposta fu gradita dal conte il 23 Giugno 1642. Si fece quindi l'atto di vendita. Dal marzo 1726 in poi il Conte comparisce nuovamente qual proprietario del bosco.

3. Tutti i boschi esistenti nel comune per l'uso di legnare. 4. Le mandre concesse nel privilegio del 1393.

(1) V. append., doc. XII, Val Demone.

(2) Ivi, Val Demone. Nel rivelo del 1616 (vol. n. 3327, Trib. del R. Patr. in Arch. di Stato), presentato dai giurati di detta *terra*, si legge tra i beni stabili possessi: « Tiene il jus pascendi del fegho dello comunello solito ingabellarsi l'un anno per l'altro onze 30, la quale gabella è stata assegnata alla maggior ecclesia di questa terra durante la fabrica di quella. Tiene il jus pascendi dello fegho di Scavallaraczo, il quale si sole ingabellare onze trenta cinque. »

(3) Cfr. Tribunale del R. Patrimonio, Dispacci Particolari, vol. 7, f. III, (in Arch. di Stato sudetto).

(4) Comuni di Bibinomagno, di li Fundi e di S. Giovanni infeudati, v. *Processi d'invest.* n. 2793, 3396, 5386, 5802, 7751.

(5) Appendice doc. XII, Val Demone.

(6) Nell'atto di presa di possesso del 20 Maggio 1654 in Not. Biagio Cannella di Prizzi sono numerati tra i feudi del barone di Prizzi: « lo fighotto sutta la rocca di Grimaldo, Ciardo, Martino, di Montagna di Indrisi, li comuni e vignali (Proc. d'investitura n. 5189 in Arch. di Stato suddetto. Questi *comuni* sono ricordati dal Villabianca, *Sicilia Nob.*. III, pag. 318.

(7) Appendice, doc. XII, Val Demone.

(8) Ivi, Val Demone.

Ma anche nelle *terrae*, che sorsero in quel periodo di tempo, gli uomini, che si recavano o ritornavano a popolar terre disabitate, solevano chiedere dalla regia corte (1) o dal signore privilegi di libertà ed immunità; fra le concessioni richieste dovevasi aver quelle per la libertà di pascolo e legnatico o quella di beni comuni.

Infatti Mussomeli, sorta nel sec. XIV, presso il castello di Manfredi Chiaramonte, ebbe il suo territorio *Comuni* per il vantaggio dei cittadini (2), Siculiana, divenuta *terra* nei primi del sec. XV, ebbe la sua *Montagna Comune.*

Anche qualche università di più antica fondazione, che non possedeva tali terre, li richiedeva alla regia corte, pur assoggettandosi ad un pagamento annuo; ed era richiesto e concesso l'uso del pascolo gratuito, e talvolta l'*jus lignandi* nelle foreste vicine, senza pagamento di dritto alcuno.

4. Dato che la necessità della concessione e conservazione delle terre comuni era riconosciuta dal re e dai baroni, quel contrasto che si è voluto ammettere fra i baroni ed i loro dipendenti a causa di usurpazioni di terre comuni da parte degli stessi baroni, per quel periodo, non è

---

(1) Cfr. G. La Mantia, *I capitoli angioini sul diritto di sigillo della Cancelleria regia per la Sicilia posteriori al 1272*, Pal., 1907 (estr. dall'*Arch. Stor. Sic.*) pag. 28, n. 28 e 30.

(2) Atto del 31 Agosto 1582 in Not. Battista Messina del 31 Agosto 1582: I giurati Natale di Messina, Gerlando di Valenza, Domenico di Costanzo, Gregorio di Messina e Pietro Corradino, deputati all'esazione dei terraggi del feudo *Comune universitatis Montis Mellis* vendono salme 440,12 di frumento ad Angelo Muglia arrendatario del contado di Mussomeli. Atto del 5 febbr. 1587 nello stesso notaro: vendita di una vigna già censita in territorio *Comuni* contrada Maniaci.

Su questi comuni di Mussomeli e su gli usi civici di detto comune, cfr. G. Sorge, *Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità*, volume I, Catania, 1910, pag. 339 e seg. Prof. Avv. G. Gugino, *Gli usi civici sul Demanio feudale di Mussomeli* (Relaz. al comitato Pro Usi Civici del Comune), Palermo, 1910; Sac. G. Valenza, *Sugli usi civici del comune di Mussomeli.*

concepibile. Nel Napoletano e nel resto dell'Italia meridionale troviamo disposizioni di Papa Onorio, di Carlo II e di Roberto che proibiscono la formazione di nuove *chiusure* o *difese* a danno delle terre comuni; disposizioni sancite poi nella prammatica *de Salario* e in quella *de Baronibus*. Queste disposizioni, come già abbiamo avvertito, non ebbero alcun valore per l'isola nostra, ove le tendenze alle usurpazioni delle terre demaniali dei comuni da parte di *cives potentes* o di baroni erano frenate fino ad un certo punto dall'autorità regia.

Gli usurpatori facevano in modo di ottenere il riconoscimento del possesso delle terre usurpate, chiedendo conferme di tal riconoscimento dai vicerè.

Ma il comune, quando era in buone condizioni finanziarie e poteva chiedere dei capitoli, presentando un'offerta al Re, chiedeva l'annullamento di quei privilegi come surrettizi, e veniva ad immettersi nel possesso delle terre usurpate (1). Altre volte i comuni contro tali usurpazioni ricor-

---

(1) Così avvenne in Piazza: « Item peroki su alcuni di la dicta terra li quali tenino territoriu demaniali et di comuni di la dicta terra et universitati et alias hannu chircatu affedari li dicti territorij demaniali et comuni et tractanusindi privilegij ali quali la universita pro conservacione juris sui semper chi havi pugnatu. Ita et taliter ki jammay tali persuni in ki hannu havutu possessioni, ymmo sempri la universitati li havi tenutu, teni et possedi comu territoriu di demaniu et comuni. Et quistu quilli tali persuni hannu dampnificatu la universitati predicta in multi spisi, dampnu et interesse et novamenti hannu tractatu provisioni di vostra maiestati et non cessanu vexari la universitati predicta et signanter Misser Antoni di Amuri, per tantu supplica la dicta universitati ki vostra maiestati digia nullari et penitus revocari et retractari tutti loru privilegii et provisioni et executioni supra tali materia impetrati facti e da fari et de cetero li dicti misser Antoni et li altri di la dicta terra ki talia et simili temptassiru ki sianu in pena alu Regiu fiscu di unchi centu et ki li terri predicti per li quali talia et similia temptassiru ipso facto siano pleno jure acquistati a la dicta universitati † Placet Regie Maiestati quod universitas manuteatur in possessione sua quo ad ipsa iura de quibus in predicto capitulo fit mencio, salvis

revano all'autorità dei tribunali. Così dopo che il barone di Calatabiano proibì nel 1446 ai naturali di quella terra il diritto di pascolo *sine aliqua soluccione* nel feudo di Fiumefreddo, quei cittadini ricorsero alle regie corti giudiziarie ed ebbero riconosciuto quel diritto contestato (1). Ciò ci dimostra che i vassalli sapevano non raramente ben difendersi dalle prepotenze signorili, e quindi in ciò i baroni trovavano un freno alla loro avidità di usurpare i diritti altrui. Altri feudatari, poco o nulla temendo la giustizia del Re, « *annichilabant jura quae in terris habebant habitatores locorum et alii dicti regni prohibebant pascua sumere animalia habentes in dictis terris, et etiam animalia transeuntia etiam aquas et ligna mortua, contra omnem juris dispositionem et pristinam libertatem* ». E contro di essi il re Giovanni emise appunto il capitolo XXXI.

---

juribus competentibus partibus privatis quarum privilegia quatenus tenderent in preiudicium jurium dicte universitatis censentur subrecticia juxta regni capitula et per Lambertum Siracusanum ». Capitoli di Piazza del 17 Aprile 1455 in *Protonotaro del Regno*, vol. n. 46, c. 210 *r.* (in Arch. di Stato predetto).

(1) *Protonotaro del Regno*, vol. 46, c. 250 e seg. (Arch. di Stato predetto).

IV.

Le terre comuni dal sec. XV al XIX cioè dal periodo delle colonizzazioni interne sino all'abolizione della feudalità.

1. Le fondazioni di nuovi comuni. — 2. Concessioni di terre comuni nei capitoli di fondazione. — 3. Stato infelice dei comuni nel sec. XVI. — 4. Condizioni dell'agricoltura nei sec. XVI e XVII. — 5. Lo stato delle campagne nel sec. XVIII e il cambiamento della destinazione economica delle terre comuni. — 6. Le leggi di censuazione delle terre demaniali e patrimoniali dei comuni e censuazioni compiute.

1. Nel sec. XV s'iniziarono le colonizzazioni interne e nei due secoli seguenti tale movimento di colonizzazione si accentuò ancor più. In quell'epoca i baroni, possessori di tanti feudi che formavano una baronia, la quale spesso era molto estesa, sentivano il bisogno di aumentare i loro redditi, sia rendendo più fertili le terre, invitando delle persone a coltivarle, sia coll'imporre dei dritti o gabelle. Ed allora si rivolgevano al Vicerè chiedendo un privilegio di popolare una *terra*, imponendo le gabelle di baglia, dogana, zagato, carceri o castellania, catapania, o maestria di piazza, su generi di consumo, sulla sciurta ecc. Il Vicerè, conoscendo che anche il regio erario veniva a guadagnare con la erezione di nuove terre, sia riscuotendo provvisoriamente una somma in contracambio del privilegio accordato (1), sia

(1) Le dette licenze venivano concesse dietro un correspettivo che da onze 100 arrivò sino ad onze 400. E ciò senza la concessione del mero e misto impero. Cfr. G. Cosentino, *La cartha memoriae di Riesi*, op. cit., pag. 59.

con l'aumentare i donativi regii, imponendosi le *tande* al nuovo comune.

I baroni, ottenuto il privilegio, si affrettavano ad emettere dei bandi nei paesi circostanti al feudo da popolare, promettendo ai neo abitatori della terra per il terreno, su cui doveasi fabbricare, di far pagare lievi censi, e lo stesso per le terre richieste in enfiteusi per farvi chiusure e vigneti, esenzioni di alcune gabelle, concessioni di terre *comuni* (1).

Generalmente nei casi di popolare un feudo od una baronia, era riconosciuto necessario dar delle terre per il pascolo degli animali dei neo abitatori, accordar a questi di far legna *ad comburendum, ad domus edificandum et ad perticas et aratra faciendum.* Erano appunto nelle terre *comuni* che ciò si permetteva (2). Quando nel bando di popolazione tali

---

(1) Pietro di Gregorio, il più illustre feudista siciliano, del sec. XVI, nella sua opera *De concessione feudi*, P. II, quaest. VII, n. 29 dice: « Prata, pascua, herbagia, nemora, montes, planities, aquas, aquarum decursus, molendina, venationes, vias et alia sita infra... fines feudi ut omnia illa dicantur esse feudalia, maxime si in privilegio concessionis feudi reperiuntur expressa, prout communiter in privilegiis concessionum feudalium in hoc regno apponi consueverunt.. cum molendinis, quam illationem intelligo adiunctis declarationibus et limitationibus predictis, nec non ea intelligo nisi forte predicta, seu aliqua ex eis fuerint concessa vassallis futuris venientibus ad habitandum feudum, seu castrum Baronis, ut habeant prata pro eorum animalibus ad pascua sumendum, vel nemora pro lignis comburendis vel domibus aedificandis quia tum talia dicuntur *communia* civium habitantium in terra baronis. De eius territorio arg. l. pupillus § territorium ff. de verb. significatione. Et non possunt per baronem, nec eius successorem revocari, quia transeunt in contractum; propterea super his consueverunt confici *capitula* inter baronem et vassallos suos, vel eorum sindicos ad hoc deputatos ». Appunto per tali concessioni baronali fatte in quel periodo il Muta ritenne che l'origine di tali *communia* fosse dovuto esclusivamente alla largizione dei baroni. Cfr. del Muta il commento al cap. XXXI.

(2) Cfr. Salvioli, *Le colonizzazioni in Sicilia nei sec. XVI e XVII. Contributo alla storia della proprietà* in *Vierteljahrschrift social und Wirtschaft Zeitsch.*, I. (1903), pag. 70 e seg. I medesimi risultati dei suoi studi espose nell'altro suo lavoro *Il villanaggio*, op. cit., pag. 384 e seg.

concessioni non si trovavano, erano allora richieste coi capitoli che presentavano i sindaci dei vassalli (1).

Con tutti questi allettamenti si aveva una maggiore affluenza di agricoltori là dove più vantaggiose erano le concessioni.

I baroni sceglievano per la fondazione del paese la località: preferivano i terreni argillosi e marnosi, ove per la mobilità del terreno non allignava alcuna vegetazione, e le terre improduttive circostanti venivano date per *comuni*. Però molto spesso dove la qualità dei terreni superficiali era buona per la produttività, dove le acque potabili vicine all'abitato non scarseggiavano, si verificava un maggior affluire di popolazione nuova (2), attratta dalla fertilità della terra, dalla cultura che si intensificava più facilmente, formandosi le *chiusure* o *chiuse*, piccole proprietà ricevute a censo, e coltivate a vigneti, oliveti, mandorleti frutteti, o, dove abbondava l'acqua, a giardini ed ortaggi.

E i comuni che si fondarono nella nostra isola durante il periodo dal sec. XV al XVII, non furon pochi (3).

---

di Giovanni n. 12, e 31 (a pag. 121) e Consuetudini di Palermo, cons. XXXIII, n. 20 e 21.

(1) Muta, al cap. XXXI, VI, n. 14.

(2) In Sicilia tra i molteplici fattori di ordine naturale che influivano nella ripartizione degli abitanti in una regione, oltre l'altudine e la distanza dal mare, già constatato da O. Marinelli (*La distribuzione altimetrica della popolazione in Sicilia* in *Riv. Geogr. Ital.*, X, (1883) pag. 111 e 119 e *Distribuz. della popolazione della Sicilia rispetto alla distanza del mare* in *Atti del II Congresso Geogr. It.*, Roma 1886, pag. 221-27) è stato riconosciuto anche quello della costituzione geologica del suolo da R. Almagià, *Distrib. della popolaz. in Sicilia secondo la costituz. geologica del suolo*, in *Riv. Geogr. Ital.*, XIV (1907), pag. 1 e seg.

(3) Un elenco dei comuni sorti nei sec. XVI e XVII si trova in G. Cosentino, *La cartha memoriae*, op. cit., pag. 67 e seg. riportato in Garufi, *Per la storia dei comuni feudali in Sicilia. L'origine e lo sviluppo del comune di Riesi e la falsità della Cartha memoriae. Studio storico diplomatico*, Palermo, 1907, pag. 31 e seg.

2. Nel sec. XV s'iniziarono le colonizzazioni e specialmente degli albanesi, i quali, immigrati nell'isola per aver sfuggito l'avanzarsi degli ottomani nella loro patria, chiesero di poter fondare nuovi paesi, e fra l'altro richiedevano terre comuni, o, come dicesi nel loro dialetto, *fuscia*, ed i signori le accordavano. Infatti nei capitoli del 1482 per la fondazione di Palazzo Adriano, il signore di Prizzi, Giovanni Villaraut, concesse ai neo abitanti «tuctu lu locu seu casali di lu Palazu, circum circa lu castellu» perchè essi potessero «a loru voluntati edificari casi, vigni, et iardini» (1).

Nel 1488 Nicolò Trulenchi, qual governatore e procuratore dell'Arcivescovado di Monreale, concesse agli abitanti di Piana dei Greci i feudi del Merco e di Dandigli per l'uso di essi (2). Quantunque nei capitoli di concessione non si dicesse chiaramente che essi venivano dati quali *comuni*, pure nella «*Descritione de' fondi delli Patrimoni delle Università del regno*» dell'anno indizionale 1593-94 si ricordano «*i feghi seu comuni di detta terra*» (3), ricordati pure nell'atto enfiteutico del 1691 delle terre di S. Cristina fatto in favore degli abitanti di Piana. In tale atto appunto si dice che le terre di S. Cristina erano «*confinanti con li comuni della terra della Piana*» (4).

Nelle concessioni fatte in forma di capitoli, del 1501, dal Monastero di S. Giovanni degli Eremiti per la fondazione di Mezzoiuso ai nuovi abitatori di detta *terra* al cap. 2 si dice: «chi lu dictu Monasterio sia tenuto donari a li dicti populanti locu condecenti, franco et sine aliqua solutione, per edificare et fari casi secundo ad omni uno bisognirà» al cap. 10 «chi lu dictu monasteriu sia tinutu intra lu dictu terrenu donari ad omni unu di li dicti populanti tanti

(1) G. La Mantia, *I capitoli delle colonie greco-albanesi di Sicilia nei sec. XV e XVI*, Palermo, 1904, pag. 3 e seg.

(2) La Mantia, *I capitoli*, op. cit., pag. 39.

(3) V. Appendice doc. XII.

(4) La Mantia, *I capitoli*, op. cit., pag. 70.

salmati di terra, quantu serrà bisognu, cussì per vigna, comu per seminari, in loco condicenti... per lu quali ultra la decima haianu di pagari inchensu per raxuni di dominiu, comu è solito pagari ali altri territorii convichini», al cap. 12: «chi li dicti populanti poczanu paxiri bestiami tantu grossi, quantu menuti... in tutti quillu terrenu et territoriu, chi per lu dictu monasteriu vi sera concessu» (1).

In Salaparuta, comune popolato nei primi del 1500 (2), troviamo nel sec. XVI un territorio chiamato *Comuni* (3).

Una concessione di terre comuni troviamo nei capitoli concessi da D. Alfonso de Cardona e Saluzio, conte di Reggio ai nuovi abitanti di Contessa nel 1520. In essi si legge: «Duna Sua Ill.ma Signoria lu fegho della Contessa e Serradamo per commune a tutti gli habitatori dello casale di Contessa» (4). Lo stesso fece nel 1534 don Antonino Gravina, barone di Ganzeria per la fondazione del casale di S. Michele. Fu «accordato di dari ali dicti vassalli, chi andirannu ad habitari in dicta baronia tuttu lu feudu di Santu Micheli per comuni et tucta la Sauzetta suprana li hagianu di intendiri comuni» (5).

Don Giovanni Lo Campo, barone di Campofranco, fondando la *terra* di Campofranco con atto in not. Francesco

---

(1) La Mantia, *I capitoli*, op. cit., pag. 45 e seg.

(2) Nel 1507 da Antonio de Paruta secondo il Villabianca, *Sicilia Nobile*, II, Palermo, 1754, pag. 32 e nel 1503 da Girolamo Paruta secondo Amico, *Dizionario topoprafico della Sicilia*, Palermo, 1856, vol. II, pag. 439.

(3) All'epoca del Barberi i feudi membri della baronia della Sala erano Cosmano, Pergula e Salavecchia (Cfr. Barberi, *Capibrevi*, Val di Mazzara, III, pag. 267, edito fra i *Docc. da servire per la Storia Patria*. Coll'atto del 25 Aprile 1580, 8. Ind., in not. Franc. Dalfini di Palermo (in *Proc. d'invest.* n. 2791) Fiammetta Paruta prendeva possesso del feudo *Comuni de membris et pertinentiis baronie Sale*. Su questo feudo Comuni cfr. Gugino, *Salaparuta*, op. cit., pag. 20.

(4) La Mantia, *I Capitoli*, op. cit., pag. 54

(5) La Mantia, *I Capitoli*, op. cit., pag. 60.

Lombardo di Sutera, del 9 settembre 1573, (1) « donò e concesse gratiose, esentò pagare cosa alcuna a tutte quelle persone che sarebbero venute ad habitare con la loro famiglia nella terra di Campofranco entro la Baronia e fego di la Fontana delle Rose salme 30 di terra ciascun circa di detta terra » stabilendo che « le dette salme 30 di terre ut supra habbiano et debbono sempre et omni futuro tempore in perpetuo da serviri per li cittadini et habitaturi di detta terra et detti comuni non si possono e debbono in modo alcuno lavorare in tempo alcuno » « ben vero che, mentre che la detta terra sarà di cento fochi abitata, lo detto Signor Barone si possa servire di li sopradetti comuni, e quelli ingabellari tanto a massari quanto ad herbaggio ».

Nei capitoli signorili concessi agli abitanti di Marineo il 20 Gennaio 1576, inseriti nell'atto del 25 luglio 1609 in not. Vincenzo Gabriele (2), si legge che ad essi il « Signor Marchesi concedi li comuni di dicta terra cioè di la vigna di Vincenzo Pinnacchio, maestro Battista lo Judici et Cesaro di Palermo, di Ambrosio lo Baxo, di Philippo Violo, di Loysi Moczi, di Adamo Rocco, di Costantino Rocco *la Montagnola* fino allo loco di maestro Philippo Salerno lo fiumi fino allo loco dello aiuto di Gelormo Aynuso di supra a drittura portella russa alla via che veni dello molino alli mura della terra et quello pezo sotto la casa di Florio fina alle mura della vigna di Iacopo Agnello alla Scala tutta la balata et in iniungiri con la vigna di Pietro la vigna et finaitari cum lo fego di Roccabianca e di Casacca » (3).

E concessioni di terre comuni vennero inoltre fatte con atto in notar Pietro di Renda, del 4 Ottobre 1588, da don Carlo Barresi barone della Pietra d'Amico ai nuovi abitatori della terra di Alessandria. Egli concesse « vinti salma-

(1) Questi capitoli, unitamente a quelli di altre terre feudali, saranno pubblicati dal prof. G. Cosentino.

(2) Minute di not. Gabriele, n. 17103 (in Arch. di Stato, predetto).

(3) al cap. 14.

ti di terra alli habitanti per prato seu comuni per commodità delli habitanti, franchi, liberi et expediti da ogni cenzo et gravezze in perpetuum» (1).

Il formulario poi dei capitoli signorili di fondazione delle terre è quasi lo stesso per molti comuni.

Infatti quelli di Lercara li Friddi, fatti dal barone don Gomes de Amescua e dalla baronessa Francesca de Amuesca e Ventimiglia, per popolare il feudo *di li Friddi*, del 7 maggio 1603, in notar Filippo Macaluso di Castronovo (2), hanno, tranne qualche variazione nei nomi dei luoghi, nella quantità di estensione di terre comuni concesse e nelle gabelle da pagarsi, le stesse parole delle capitolazioni di Campofranco. I signori di Friddi concessero «salme quattro di terra per comuni circa detta terra de Lercara»; tutti i patti ed obbligazioni riguardo a quelle terre sono gli stessi di quelli di Campofranco.

Variano un po' da quelli ora menzionati i capitoli per la fondazione di Casteltermini fatti nel 1629, tra il barone Don Giovanni Vincenzo Maria Termini e Ferreri ed i nuovi abitanti (3). Furono concesse otto salme di terre dette comuni «gratis e senza pagare cosa alcuna... nello phego della Chiudia... circum circa detta terra, li quali salmi otto di terra habiano e debiano sempre et ogni futuro tempore, in perpetuo stare ad utilità e comodo delli detti citatini et habitatori di detta terra e non si possano ne debbiano in modo alcuno concedere a seminerio».

Però non tutti i comuni fondati nei secoli XVI e XVII ebbero concessioni di terre per gli usi dei cittadini.

3. Vi furono invece delle università che si spogliarono delle loro terre demaniali o ne cambiarono la destinazione economica.

---

(1) V. Appendice doc. XII, Val Mazzara.

(2) L. Tirrito, *Sulla città e comarca di Castronovo di Sicilia*, Palermo, 1873, pag. 437 e seg.

(3) Pubblicati in V. Di Giovanni, *Notizie storiche su Casteltermini*, Girgenti, 1872, tomo II, pag. 405 e seg.

Nel secolo XVI i comuni rurali ed anche le città versavano, riguardo alle loro finanze, in uno stato infelice. Oltre le guerre che costringevano i sovrani a frequenti richieste di donativi straordinarii, oltre le grandi carestie, le epidemie, e le cattive amministrazioni locali, lo stato miserevole dell'agricoltura (1) e del commercio faceva sì che aumentasse sempre più il deficit nelle casse comunali. Quasi ogni comune per il pagamento delle tande ricorreva, in mancanza di introiti nelle gabelle, ad imposizioni di collette, si aggravava di censi bollali che pagava a soggiogatari e imponeva nuove gabelle di dogane interne. Il governo credette sollevare tale loro stato, imponendo la gabella del macino; ma ciò non fu che un lievissimo sollievo per le finanze dei comuni, mentre si veniva ad aggravare ancor più lo stato miserevole della povera gente, costretta a comprare più caro il primo alimento della vita cioè il pane.

Il governo cercava in tutti i modi venir in aiuto delle finanze comunali. Con ordine del Vicerè e lettere del Tribunale del R. Patrimonio del 15 novembre 1593, si ordinava ai maestri giurati di farsi «un restretto di ciascheduna città e terra del regno che non solamente venga ad equalarsi con l'exitu, ma disgravatu in quelle città e terre dove visita et in quelle che non visita si fazi dar detto restretto di man de Giorati con ordine anco di vedere il modo di equalarsi l'introytu con l'exitu cossi disgravare alcune spese necessarie come anco di abaxar rendite che le università paghino aver imponere gabelle meno grave et dannose come anco con infeudar terre comuni oy imponere qualche gabella che li introyti de tali infeudacioni affitti oy gabelle si havessiro ad convertere in rescattito di rendite o levar altre gabelle tal che con il tempo le università venessiro ad restar franche di tante gabelle taxie et haver corpo ba-

(1) Sul cattivo stato dell' agricoltura in quell' epoca in Sicilia, Cfr. Salvioli, *Il commercio dei grani in Sicilia nel sec. XVI*, in *Antologia Siciliana di stor. Arte e Scienze soc.*, I, pag. 18 e seg.

stante per pagar sua maestà li donativi et a supplir le altre spese necessarie » (1).

Ai 19 di gennaro 1594 inoltre si ordinò alle università si demaniali che feudali, di darsi al detto Tribunale informazione di tutte le rendite, gabelle, tasse ed altri introiti delle università unitamente all'esito (2).

Ma dei provvedimenti non vennero. Intanto i comuni, per sollevarsi finanziariamente, sentivano il bisogno di togliere dalla loro antica destinazione economica quelle terre demaniali per aver un aumento nelle entrate: i poveri borgesi e vassalli per evitar imposizione di nuove tasse se ne spogliavano e quelle terre comuni cominciarono ad affittarsi e a vendersi. Altre volte, i comunisti gravati dal pagamento delle tande, per essere esonerati da collette ed imposte o per impiegare il ricavato ad opere più necessarie, rinunziavano alla comunione dei beni o ad alcuni usi su tali beni comuni in favore del barone, o della regia corte o di terzi. Così, per esempio, i cittadini di Buscemi nel 1732 rinunziarono agli usi civici nel feudo *Gufari* per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'*ius sepolturae seu quarta funeraria* e delle decime da corrispondersi al parroco o ai cappellani di quell'università; diritti accollatisi dal barone (3).

4. Dal secolo XVII in poi non ascoltiamo più lamenti dei cittadini, che richiedevano l'uso di quelle terre come necessariissime. Ciò, a quanto pare, derivava pure dal fatto che la pastorizia cominciava a decadere. Restarono proprietarii di animali le persone più benestanti, persone che potevano servirsi dell'erba dei feudi che prendevano in *arrendamento* per uso di erbaggi e terraggi.

---

(1) *Stato dei patrimoni delle Università (Trib. del R. Patrim.* in ARCH. DI STATO, f. 751.

(2) Ivi, f. 773.

(3) VERDERAME, *Le istituz. sociali e politiche di alcuni municipi della Sic. Orient. nei sec.* XVI, XVII e XVIII, in *Arch. Stor. per le prov. orientali di Sic.*, I, pag. 317.

Ma contribuì al mutamento della destinazione economica delle antiche terre comuni il bisogno di maggior produzione del frumento, sentito da tutti i proprietarii di terre e fra essi anche dai comuni.

In quel periodo e nel seguente la produzione del grano era scarsa: i prodotti non erano più bastevoli per il consumo locale (1).

A questo era da aggiungere l'aumento della popolazione nell'isola (2). Il Marchese de los Veles, vicerè, nel 1646, in una prammatica diceva che: « lo stato del Regno era ristabilmente deteriorato per essere di anno in anno mancata la semina, che prima era di maggior quantità, di modo che essendo stata la Sicilia il granaio d' Italia, a pena poteva allora provvedere a quanto era sufficiente pel vitto dei suoi popoli » (3).

Si aumentarono le richieste di popolar terre. I baroni credevano poter aumentare la produttività dei loro feudi col popolarli. Quasi tutte le richieste di licenza di popolare contengono l'espressione che se: « nel feudo o baronia vi fosse stata maggiore popolazione ed abitazione, le terre seminatorie e frumentarie sarebbero aumentate assai dippiù di quelle che al *presenti fiunt* » (4).

Le grandi carestie facevano alzare i prezzi dei frumenti: i borgesi facevano richieste di terre per seminarvi il grano ed allora le università, per sollevare le loro finanze, dopo aver riunito il consiglio civico ed ottenuto le lettere confirmatoriali delle deliberazioni del consiglio dal Vicerè e dal Tribunale del R. Patrimonio, che curavano la tutela dei dritti dei cittadini, davano in fitto o, come dicevano allora, *affeudavano* i territorii comuni.

---

(1) P. Di Gregorio, *Vicende storiche dell' agricoltura siciliana*, Palermo, 1904, pag. 45.

(2) Maggiore Perni, op. cit., pag. 153.

(3) *Pragm. Regni Sic.* III Cesino, titolo XIII.

(4) Così per S. Margherita Belice Cfr. Giacone, op. cit., pag. 46.

Nel 1538 parecchi comuni vollero acquistare il dritto del mero e misto impero, e per far ciò, dietro spinta del maestro razionale Giovanni Sollima, seguendo le formalità dovute, gabellarono le terre su cui i cittadini avevano l'*jus pascendi* (1). Il permesso di gabellare le suddette terre era generalmente accordato per un dato numero di anni, trascorsi i quali, per un nuov'affitto dovevasi riunire il consiglio civico ed ottenere nuove lettere confirmatoriali. Dovevansi pubblicare i bandi, assegnarsi un giorno per l'asta pubblica, e nel giorno fissato, col sistema delle candele, si gabellavano le terre comuni al maggior offerente: si faceva ciò con la stessa procedura richiesta per la gabella o concessione in appalto delle gabelle o dazi civici.

Durante il periodo così detto della *infeudazione*, cioè della gabella di quelle terre, i cittadini non potevano esercitare alcun dritto su di esse: tale gabella implicava il fatto di una esclusione di dritti civici durante quel periodo.

Ed al mutamento della destinazione economica di quelle terre oltre che le cosidette *infeudazioni*, contribuirono altresì le usurpazioni da parte dei baroni delle terre demaniali e gli stessi comuni.

Allora il barone, conoscendo che quelle terre non erano più necessarie per le popolazioni, per aumentare le proprie rendite, con o senza violenza, se le appropriava. Tal fatto ci vien riferito dal giurista Mario Cutelli, lamentandosi che non vi fossero regi ufficiali incaricati di visitare le amministrazioni dei comuni feudali (2).

D'altro canto poi molte terre da demâniali divennero

---

(1) Cfr. Appendice doc. XII, Val di Noto: S. Filippo di Val di Noto e Vizzini.

(2) « Sed certe dubito ne sit hoc corrigendum, cum hac sumpta occasione patrimonia universitatum baronalium per dominos ipsos deglutiantur, vi quandoque aperta adhibita, ut ego testari possum de quibusdam qui iura pascendi, que habebant in baronum feudis ipsismet violenter renunciarunt ». Cutelli, Leg. Sic. 73 e 74. Cfr. Gregorio, *Considerazioni*, op. cit., pag. 548.

patrimoniali per opera degli stessi comuni, i quali continuamente richiedevano la licenza di rinnovare l'affitto, e dopo un certo tempo veniva l'abitudine di considerare quelle terre non più quali *comuni* o territorii demaniali, ma come patrimonio dell'università e non si richiese lo stesso permesso. Il gabelloto le rendeva, a sua volta, da incolte fertili, e tali terre cominciarono ad alienarsi. Così vennero scomparendo molte terre comuni.

5. Nel sec. XVIII si ebbe un aumento nella produzione granaria: si cercava di far seminar molto grano per evitare quelle dolorose carestie. Anche il prezzo del frumento aumentava sempre più, e si volle agevolare un poco l'estrazione; ciò unitamente al prezzo alto del grano fece sì che i possessori di terre fossero spinti ad accrescere le seminagioni frumentarie allo scopo di ricavare maggiore produzione. Quindi le difese ed i terreni incolti si cominciarono a dissodare (1), i monti stessi furono disboscati; financo gli oliveti venivano recisi con grave danno della produzione olearia (2).

---

(1) N. Caeti, *La cacciata del Vicerè Fogliani*, in *Arch. Stor. Sic.*, XXXIV, pag. 344.

(2) Con un capitolo il Parlamento di Catania il 20 Febbraro 1566 chiedeva al Re la proibizione del taglio degli ulivi «perchè d'alcuni anni in qua si è introdotto, che sotto pretesto che alcuni arbori d'olive son infruttuosi, molti hanno impetrato licenza di tagliarli e sotto detto licenza tagliano indifferentemente tutte l'ulive, che rendono buon frutto, talchè oggi ci è mancamento grande d'olio in questo regno».

Quantunque il re avesse apposto a tal capitolo il suo *placet*, pur nondimeno il vicerè don Garcia Toledo con una prammatica del 20 Agosto dello stesso anno ritornò a proibire quella recisione di alberi. L'anno dopo don Carlo d'Aragona, con una prammatica del 18 novembre, stabilì di potersi «tagliare e rimondare gli olivastri, seu olive selvatiche ad uopo però d'insitarsi, e non ad altro effetto, ita che gli padroni innanzi di tagliarli e rimondare siano tenuti andar a far nota agli atti dell'ufficio dei Giurati delle città o terre, dove sono... e tagliati e rimondati debiano infra termino di anni due insitarli». Con una terza prammatica, del 12 Gennaro 1598, del Marchese di Geraci, il taglio degli ulivi fu permesso in Valdemone, eccetto nel distretto di Messina. (In *Pragm. Regni Siciliae*, I, pag. 351 e seg.).

Però il commercio granario era inceppato dall'obbligo delle *terze parti* da rivelarsi in ogni comune per la pubblica *panizzazione* allo scopo di evitar la carestia e dalle limitazioni di esportazioni fuori Regno; sicchè veri benefizî da quella abbondanza di produzione granaria non si ricavavano. Credevasi che occorresse migliorare i sistemi di coltivazione e per questo, nel 1787, s' istituì in Palermo una cattedra di agricoltura. La pastorizia stessa dovette decadere e quindi minor fu il bisogno da parte dei cittadini delle terre comuni (1); alcuni beni di regio patronato e dei comuni furono concessi ad enfiteusi.

6. Or nel 1787 per agevolare il miglioramento nella coltura delle terre comuni, e della classe dei borgesi e coltivatori, Giovanni Pomar Naselli, corleonese, indicava al vicerè la gran massa di terre *comuni* che si trovano nell'isola nostra incolte, ed allorchè fu nominato consigliere del governo, per risolvere il problema del miglioramento agrario, propose che quelle terre si incorporassero alla Regia Corte e che questa poi le desse a censo. Il Tribunale del R. Patrimonio con deliberazione del 5 agosto di quell'anno ritenne utile all'economia agraria la proposta fatta di concedere ad enfiteusi quelle terre comuni.

Il 5 dicembre 1789 il vicerè principe di Caramanico dava al maestro razionale del Tribunale del R. Patrimonio marchese Tommaso Natale le istruzioni suggerite il 19 maggio

---

(1) Sulle condizioni dell'agricoltura in Sicilia cfr. P. Lanza, *Sulla decadenza dell'agricoltura in Sicilia e sul modo di rimediarvi*. Napoli, 1786; C. Gallo Gagliardo, *Sistema di migliorare l'agricoltura in Sicilia*, Palermo, 1800; Giovanni Meli, *Riflessioni sullo stato del presente regno intorno all'agricoltura ed alla pastorizia* (1801) pubblicato da G. Navantieri, Palermo, 1896; *Memoria dei borgesi, mandrai e propietarii dei fondi rustici del Val di Noto sulle cagioni ordinarie che ritardano li progressi dell'Agricoltura della Pastorizia e dell'Industria*, Palermo, 1801; P. Balsamo, *Memorie inedite di pubblica economia ed agricoltura*. (Lette dal 1797 al 1808) vol. 2, Palermo, 1845 e Id., *Memorie economiche ed agrarie riguardante il regno di Sicilia*, Palermo, 1802.

di quell'anno dallo stesso marchese dietro invito avutone dallo stesso vicerè il 13 gennaro (1). Per tali istruzioni le terre comuni si dovevano frazionare in piccoli lotti e concedersi a censo ai borgesi: così si dissodavano le terre incolte e col lavoro potevano coltivarsi anche intensivamente. Si fondò una *Giunta delle censuazioni dei fondi comuni e patrimoniali delle università demaniali* (2). Furono chiamati a far parte di essa il consultore Giacinto Dragonetti, Michele M. Perremuto Presidente del Tribunale del Patrimonio, lo stesso marchese Natale, e gli avvocati fiscali G. Di Blasi e Donato Tommasi. Presiedeva tale Giunta il Natale. Egli scelse come suoi suddelegati il marchese Melia, il principe di Cerami, il principe di Gisira, il marchese Sorrentini Polizzi, il barone S. Giuseppe allora segreto di Termini, D. Michele Burgio sindaco di Trapani, don Franco Nicolaci ed il barone Curti (3).

Nel rapporto fattosi allora al governo si legge: « I popoli hanno giubilato di contento per tale censuazione, anzi il Marchese Melia che ha lo ripartimento per Mistretta, lo ha avvisato che molti usurpatori si sono volontariamente da se stessi accusati delle terre usurpate e si prestano di buon grado a quel censo e patti che saranno loro imposti lo che fan conoscere la pubblica accettazione » (4).

---

(1) Si cfr. *Ordine del Governo in seguito di real comando ed istruzioni prudenziali per le censuazioni da farsi dei feudi e tenute di terra che si possiede dalle Università del Regno*, in *Pramm. stravaganti*, Tom. II, 1785-1804 in Bibl. dell'Arch. di Stato, VIII, B. 4, f. 371 e seg. Tali istruzioni, non essendo tanto facile averne il testo, vengono da noi ripubblicati in appendice, al n. XVI.

(2) Le carte di questa Giunta trovansi in Arch. di Stato di Palermo fra quelle della Real Segreteria. Materiale a parte, buste 5251 e 5252. Altri chiamò tale Giunta col titolo di *Giunta degli strasatti*. Così cfr. Salv. Murena, *Cenni sopra la genesi e le vicende dalla promiscuità dei campi svolta dalle condizioni agrarie* in *Appendice* al vol. II, *Ordinanze e Provved.*, op. cit., pag. 371.

(3) *Real Segreteria, Incartamenti a parte*, f. 5252 (in *Arch. di Stato* predetto).

(4) Vedi appendice doc. n. XVII.

In molti comuni si fecero tali censuazioni: Francavilla, Mazzara, Geraci (1), Barcellona, Pozzo di Gotto (2), S. Mauro, Cefalù, Troina, Lipari, Monreale (3), Castrogiovanni (4), Acireale, Marsala, Monte S. Giuliano, Trapani, Salemi, Termini, Catania, Caltagirone, Randazzo, Noto, Vizzini, Linguaglossa, Naro, Licata, Polizzi e Mistretta (5), Nicosia (6), Corleone (7), Motta Camastra (8).

---

(1) Supplica di M.ro Cosmo Domino: « Possedendo quella università da circa 400 salme di terre comuni converrebbe per l'aumento dell'agricoltura, che si censuassero ed egli il ricorrente implora la V. M. per fargliene concedere tumoli otto ». R. Segret., b. 5251.

(2) Fu diviso il feudo di S. Antonio, *R. Segr.*, b. 5251.

(3) Furono censiti i *comuni* di Caputo e Caputello, *R. Segr.*, b. 5251.

(4) Furono enfitenticati i feudi della Forma, Cafeci, e i terreni del feudo di S. Antonio, *R. Segr.*, b. 5251.

(5) Una supplica contiene: « Il Magistrato della città di Mistretta intende che per il bene e vantaggio di quella popolazione si debbono escludere dal censimento alcuni feudi, che dinota spettanti all'università ». *R. Segret.*, b. 5251.

(6) Una supplica del 1795 dice: « I Borgesi ed agricoltori di Nicosia insistono perchè abbia sollecito effetto la censuazione di nove feudi di quella università per l'utilità comune che ne ridonda e per cui sono emanati Reali Ordini ». A Nicosia per eseguire tale censuazione fu inviato il maestro di agricoltura Paolo Balsamo. Fu censito il Fegotto *R. Segr.*, b. 5251.

(7) Una supplica contiene: « Il popolo di Corleone. Si duole che per opera di taluni prepotenti i quali vollero impinguare le loro case, fecero censuare la Montagna dei cavalli, nella quale non solo la Popolazione, ma ancora li altre convicine popolazioni, avevano il comodo di far pascolare li cavalli e mule pagandone la fida ». *R. Segr.*, b. 5251.

(8) Si supplicò: « Ci sono in quella alcune terre comuni usurpate dai singoli particolari senza profitto anzi con danno della città. Li ricorrenti hanno imposto di farsi rivelo di tali usurpazioni da una parte e dall'altra imploravano a V. E. le convenienti provvidenze onde dagli attuali possessori si paghi il corrispondente canone all'università, evitandosi al tempo stesso l'inconveniente, che le dette terre non concedute a censo rimanessero preda del bestiame per uso di pascolo ». *R. Segr.*, b. 5251.

Su alcuni comuni, che ebbero le terre demaniali censite, cfr. Ros. Gre-

In alcuni comuni, come a Caltagirone e a Monte S. Giuliano, le autorità municipali erano contrarie a tale censuazione, ed il marchese Natale provvide a tale inconveniente vietando che esse si immischiassero nelle operazioni dei subdelegati della Giunta (1).

Altri comuni, come Corleone, Marsala, Mazzara, Mistretta e Monte S. Giuliano «avanzarono querele per la ineguale abusiva ripartizione fattasi nell'eseguirsi le censuazioni delle dette terre, e si ordinò dal Re di escludere dalle cariche civiche tutti coloro che parteciparono alla censuazione» predetta (2).

Con tutta questa attività spiegata dal marchese Natale in molti comuni tali censuazioni non furono eseguite, e in quelli sopra elencati non tutte le terre demaniali poterono esser censite; quindi il Parlamento del 1810 intese il bisogno di supplicare «la Maestà del Re a volersi benignare ordinare a chi stimerà, che tutti coloro i quali godessero i diritti di sapere o altre servitù attive sopra i terreni baronali o allodiali, ancorchè tali dritti appartenessero alli singoli o alle università, dovessero *strasattarsi* acciò i terreni restassero adatti alla coltura».

Ma tali *strasatti* pare che per allora non fossero stati fatti: abolitasi la feudalità continuarono a possedersi le terre comuni. Di alcune però nel principio del sec. XIX si sconosceva l'antica destinazione economica e quelle terre trovavansi in possesso di singoli cittadini o di baroni, che ne godevano nel modo più assoluto.

Gorio, *Sulla presente censuazione* in *Appendice ai discorsi intorno alla Sicilia* in *Opere scelte*, op. cit., pag. 772.

(1) *R. Segr.*, b. 5251.

(2) Ivi. Il comune di Salemi, dichiarando di essere stato «dannoso al pubblico la censuazione fattasi di alcune terre di quella università» domandò al vicerè la *cancellazione* di tale censuazione.

V.

I Dritti dei cittadini e dei baroni nelle terre comuni.

1. Il condominio nelle terre comuni. — 2. Dritti dei cittadini e dei baroni. — 3. Le alienazioni dei dritti civici nelle terre comuni. — 4. Le terre patrimoniali dell'università. — 5. Dritto di pascolo. — 6. Dritto di legnatico. — 7. Dritto di semina. — 8. La coltura intensiva nelle terre comuni. — 9. Difese regie. — 10. Difese baronali. — 11. Difese comunali e dei privati.

1. Sembrami fuor di luogo esaminare qui la natura giuridica delle terre comuni: su tale esame invio il lettore allo studio degli esaurienti e minuziosi lavori del Ranelletti (1). Qui piuttosto faremo notare che con la denominazione di *comuni* s'intendeva in Sicilia nel periodo feudale un territorio in condominio fra il signore, nelle terre feudali, o la regia corte, in quelle demaniali, e i cittadini (2). Da qualche i

(1) O. Ranelletti, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico*, P. I, *Stato della dottrina e della giurisprudenza* in *Giurispr. Italiana*, XLIX (1897); P. II, *I beni demaniali nel dir. italiano* in *Giurispr. Ital.*, L (1898); P. III, *Teoria* in *Riv. Ital. per le scienze giur.* (1899) e dello stesso *Caratteri distintivi del demanio e del patrimonio* nella *Legge*, e *Della formazione e cessazione della demanialità* in *Giurisprudenza Italiana*, LI (1899).

(2) Pare che nell'isola non venisse fatta la distinzione fra dominio, giurisdizione ed uso, per cui ai cittadini potesse spettare solo quest'ultimo ed il rimanente appartenesse al signore, distinzione che facevano i giuristi napoletani. Cfr. Tripone, *Feudi e demani*, Milano, 1909, pag. 14.

Per tale distinzione i cittadini non avrebbero avuto alcun diritto di dominio o condominio su quelle terre *comuni*. Intorno al principio del condominio, su i *communeaux* per la Francia. Cfr. Laboulaye, *Hist. du droit de proprieté foncière en Occident*, Paris, 1835, pag. 250 e 465 e seg.

documento potrebbe a prima vista, supporsi l'esistenza di una proprietà assoluta da parte dell'*universitas*, su quei beni: ma un esatto esame del documento stesso esclude ciò.

Infatti, per esempio, nei capitoli signorili di Mussomeli (1), del 1626, dandosi in gabella i territori *comuni* al Principe di Trabia, conte di quella terra, per onze 103, si legge: « nelli anni che arresteranno li ditti territorii vacanti, delli citatine et habitature di questa terra possano con ogni libertà e senza nissuno impedimento obstaculo ne contradictione paxere le loro bestiame come veri signore et patrone di quelli et elassi detti anni sette di gabella et che li dicti territorii comuni restano liberi per essa università con lo suo integro et indiminuto stato con la vera attuale et naturale possessione per essere *patrimonio di essa universitá con la libera faculta et potesta tutto quello et quanto ci parera come vera signora et patrona di quelli fare* ». Però nella supplica, che i giurati di Mussomeli presentarono al Card. Doria, allora Presidente del Regno, per ottenere la conferma della suddetta gabella, si dice che « ditta università teni ditti territorii comu comuni con ditto Conte di Mussomeli et altra volta in tempo che ditta universita have avuto bisogno, li predecessori di detto Prencipe suo marito hanno accomodato della loro resta delli introijto di detti comuni alla ditta universita ». Quindi vi era il condominio fra il signore e l'università. Ciò viene anche confermato dal fatto che, poco prima, la gabella di tali territori comuni era stata fatta a tal Onofrio Lombardo per la somma di onze 300 ed il consiglio civico, facendo poi quell'atto di gabella col conte, avrebbe perduto di molto se non fosse stata nelle onze 300 di gabella precedente compresa la somma dovuta allo stesso conte quale condomino.

A parte di ciò i riveli delle università, fatti nel 1594 al Tribunale del Patrimonio, ci mostrano ad evidenza il dritto

(1) In not. Pompilio Pilato di Mussomeli del 25 luglio 1626.

di condominio. Così Capizzi (1) rivelò un territorio ove si aveva l'*jus pascendi* con la regia corte, Caronia (2) il possesso del feudo di Marascotto: gl' erbaggi di quel feudo appartenevano al comune, le ghiande al signor di Caronia il duca di Monteleone. In Algara li Fusi (3) l' università possedeva «certi membri di territorii chiamati d'Accuna, Trumbetta, Santo diro, Scaviorii, La Colla seu Sancto Giorgio» l'erbaggio di tali feudi spettava al comune però dal 15 di settembre sino a dicembre; la chiesa di Messina, e per essa l'arcivescovo, poteva gabellare anche gli erbaggi di due dei sopradetti territorii.

Generalmente questo condominio era così concepito: l'erbaggio ed il legnatico spettavano ai cittadini, il terraggio al barone o alla regia corte. Ma, e specialmente nel secolo XVI, le università, rinunziando provvisoriamente al dritto di pascolo, davano in gabella, per uso non solo di pascolo ma di semina, quelle terre comuni. Quali accordi, o quali usi in tal caso fossero esistiti, per regolare i reciproci diritti tra barone ed università, non mi è stato possibile trovare. Però pare che la metà dei proventi spettasse al barone e metà all'università.

Il fatto poi che non in Sicilia solo, ma anche nell'Italia continentale meridionale (4), era lecito ai cittadini nelle terre comuni *pascua sumere et pro eorum usu ligna incidere* e spesso *sine solucione aliqua*, ci fa supporre che la limitazione per gli usi soltanto di pascolo e legnatico nelle terre comuni rimonti a tempi molto lontani, allorchè la Sicilia ed il Napoletano formavano unico regno. Anche una costituzione

---

(1) Vedi doc. in appendice n. XII Val Demone.

(2) Ivi doc. XII V. D.

(3) Ivi doc. XII V. D.

(4) Si cfr. Capitoli di Marcone in F. Ciccaglione, *Il diritto esterno dei municipi napoletani*, Napoli, 1884, pag. 44 e seg. È notevole che anche nel Napoletano le terre comuni eran dette, come in Sicilia, *territoria* o *tenimenta communia* ed erano similmente *in locis montaneis*.

dell'imperatore Federico II *De locatione demanii* (Lib. I, tit. 88), che ebbe valore per le due regioni, parlando di usi civici dice che « tutti i demani della corte dovevano locarsi tranne le paludi e i luoghi boschivi destinati alle difese regie od ai pubblici pascoli od agli usi del tagliar legna ».

Però con la voce dialettale *lo comuni* si indicò, più che altro, la terra destinata al pascolo degli animali dei cittadini (1).

2. Potevano usufruire dei dritti civici su i *comuni* i cittadini dimoranti nella *terra* e coloro che venivano a porre il loro domicilio in essa (2), anche se monaci e religiosi (3); potevano anche usufruire del pascolo e degli altri dritti i signori stessi della *terra*, quali condomini (4) e, secondo altri, quali superiori, a cui gl'inferiori non potevano dettar leggi (5).

Il signore della terra non poteva però ad alcuno proibirne il godimento (6), neppure quando tale proibizione fosse stata chiesta dall'*universitas*, tranne dietro una riunione e deliberazione del consiglio civico (7). Epperciò i bandi da lui fatti per la proibizione di tali usi erano per sè stessi ineseguibili (8); però era lecito al barone stabilire che i dritti di pascolo e legnatico fossero limitati solo all'uso dei vassalli, o anche regolarne il modo del godimento (9).

Così per esempio il barone poteva stabilire il numero

(1) Il Pasqualino, nel suo *Vocabolario siciliano etimologico* edito in Palermo nel 1785 alla v. *Communi* dice: « campo che serve per la pastura, pascoli comuni, compascuo, *compascuus, ager compascuus* ».

(2) Muta, *In cap.* 31 di Giov. n. 15.

(3) Muta, al cap. 31 di Giov. n. 25.

(4) Muta, op. cit., l. c., n. 18. Nei capitoli di Campofranco e di Lercara il barone stabilì: « che nei comuni possa (egli) gaudiri di lu propriu modu et forma, che godono li citatini et habitaturi ». Cfr. Surdi, *Consilia*, cons. 59., n. 910.

(5) Muta, op. cit., l. c., n. 20.

(6) Muta, op. cit., l. c., n. 22.

(7) Muta, op. cit., l. c., n. 24.

(8) Muta, ivi, n. 34.

(9) Muta, ivi, n. 69 e 70.

degli animali da far pascolar gratuitamente ciascun cittadino (1) e l'epoca in cui poteva farsi il pascolo (2).

Ma nelle terre libere da usi civici il barone, per il concetto stesso della proprietà assoluta, poteva proibire il pascolo, il legnatico, la caccia, la pesca ed altri simili usi ed era autorizzato ad emettere dei bandi proibitivi; però una volta accordato il permesso, non a singoli specificatamente o ad una classe di cittadini, ma agli abitanti di una terra di usufruire degli usi, senza alcun limite di tempo, trascorso un lasso di tempo necessario a far prescrivere il dritto alla proibizione di tali usi, e nel frattempo esercitandosi dai cittadini, quei dritti erano già costituiti e prendevano il carattere d'imprescrittibilità. Allora, s'intende, il barone non poteva più vietarne l'esercizio.

Or si è ritenuto che i baroni per escludere i cittadini dall'esercizio di usi nei suoi feudi, riconoscendo questi ne-

---

(1) Capitoli di Campofranco e di Lercara: « Ita che non possono tenere per ogni uno di detti cittadini et habitaturi più di 10 vacchi per mangiari con li loro figli da anno uno a bascio et ultra su detti comuni... possano teniri bestiame picurina seu caprina allo più in numero di duecento per ogni uno di loro per sussidio di la ditta terra ». Nei capitoli di Marineo al § 13: « Item chi tucti citatini habitaturi habiano et possano teniri in comuni in ditta terra di fegho di Marineo li loro cavalli, giumenti, muli, somari che servino di barda o di sella e cossì dui giumentizzi tantum senza pagamento alcuno et pozano teniri di sei vachi figliati in juso et cossì possano teniri quattro troye figlati appendino (cioè in giù) franchi di ogni pagamento » al § 62 di detti capitoli si legge: « Item che tutta quella quantità di bestiame di qualsivoglia sorti grossa o minuta che sia che porteranno bocheri o rigatteri per sfarsi alla buchiria et la terranno nelli comuni di questa terra quella non possano usciri pascendosi l'herba di detto comuni senza licentia delli giurati et quella strahendo senza licencia siano in pena di perdere detta bestiame che havirà pasciuto in detti comuni ».

(2) Capitoli di Campofranco e Lercara: « Ita che lu fruttu di detta bestiami picurina e caprina non ci possa stari intra detti comuni si non lu misi di agusto ogni anno in perpetuum e non in altro tempo di più detti cittatini et habitaturi possano in suddetti comuni tenerci a suo beneplacito e volonta boi, giumenti, cavalli, muli, sumeri che serviranno tantum senza pagare cosa alcuna ».

cessarii ai bisogni della popolazione, concedevano appunto quelle terre comuni (1). I feudi quindi per quella concessione erano esenti da usi civici ed il barone poteva gabellarne gli erbaggi, i mandraggi e il terraggio liberamente. Ciò spiega il fatto che quando un territorio demaniale o *comune* si gabellava soleva dirsi che veniva *affeudato* o reso simile ai feudi (2); giacchè i cittadini non potevano allora esercitarvi usi. Però a quanto pare non tutti i feudi ne erano esenti. Nei piccoli feudi, non popolati, non concesso dal barone all'università vicina alcun pezzo di terra come *comune*, potevano esistere quegli usi: così si può spiegare la pretesa degli abitanti di Calatabiano dell'uso di pascere sul feudo di Fiumefreddo nel 1447 (3).

Or da quanto è stato ora detto parrebbe risultare che per i comuni in cui si trovano traccie dell'esistenza di terre comuni, la massima *ubi pheudum ibi demanium* non sia applicabile, perchè ivi appunto si ebbe un *demanium* per esonerare il *pheudum* dai dritti civici (4).

3. Il signore della *terra* rimaneva pure *dominus* delle terre comuni.

---

(1) Rocchetti, *Dritto feudale sicolo*, Palermo, 1907. I, pag. 113.

(2) Cfr. Doc. n. X, XI e XII in appendice.

(3) Una sentenza della R. Gran Corte si esprime così: « Providenda est questio informatoria nobilis Berengarij de Curillis domini et baronis Calatabiani nec non sindici et procuratoris universitatis et habitatorum terre eiusdem petencium se manuteneri et protegi in eorum tenuta possessione pascendi et pasci faciendi eorum animalia in pheudo Fluminis frigidi sine solucione aliqua ad usum eorum animalium que vertitur inter eumdem nobilem et consortes informantes ex una et Nicolaum de Vayro (baronem Fluminis Frigidi) informatum ex altera provisum est quod dictus nobilis Berengarius et consortes manuteneantur in eorum quasi possessione paxendi eorum animalia ad usum eorum sine aliqua juris solucione impune in dicto pheudo, servato petitorio dicto convento. Pronunciata Panormi XX Junij decime Indicionis millesimo CCCCXXXXVII ». *Prot. del Regno*, reg. n. 46, c. 251 (in Arch. di Stato predetto).

(4) Anche il Calisse (*Gli usi civici nella Provincia di Roma*, Prato, 1906, pag. 53), ha rilevato che la formula: *ove è feudo, ivi sono usi civici* non contiene un fatto conforme a ciò che risulta dalla storia.

Su quelle terre egli aveva limitati dritti e non poteva vietare in alcun modo che i cittadini esercitassero alla loro volta quelli propri. Quando il barone usava la violenza per vietarne l'esercizio ai cittadini, secondo il feudista Pietro Gregorio (1), questi potevano, ottenuta la licenza regia o viceregia, unirsi in consiglio ed ivi « prepositis quaerelis de sindacando comitem vel baronem, et audito comite vel barone verbo, quatenus opus fuerit in sacro consilio conceditur sindacatus et licentia creandi sindicos et imponendi collectam inter se pro subministrandis litis expensis » e la causa doveva iniziarsi innanzi la R. Gran Corte: il barone da questa poteva esser punito. Tra i dritti limitati del barone vi era quello di poter vendere il suo dritto di erbaggio e di legnatico a dei terzi, i quali, pur tuttavia, avevano un limite nell'esercizio di tal diritto ceduto, nel rilasciare il necessario ai cittadini (2).

I creditori dell'università in nessun modo potevano prendere i pascoli e le legna della comunità, in soddisfo del loro avere, escludendo i cittadini da quegli usi e gabellandoli (3).

Ma la vendita dei dritti civici su terre comuni era permessa. Occorreva però il compimento di certe formalità per cui si fosse manifestata la volontà degli aventi quel diritto: quindi la riunione e la deliberazione del consiglio civico con grandi sollennità, e l'approvazione da parte dell'autorità tutoria dei dritti dei cittadini, cioè da parte del vicerè e del Tribunale del R. Patrimonio, dei capitoli di quell'università in cui si chiedeva la vendita. La validità di tali alienazioni è stata sostenuta da tutti i giuristi dall' epoca romana sino a noi (4).

---

(1) Gregorio, *De concessione feudi*, P. VIII, qu. XVI n. 4 e seg. Le formalità erano stabilite dal cap. di re Giovanni del 1460.

(2) Muta, *In cap.* XXXI di Giov. n. 29.

(3) Muta, l. c., n. 30.

(4) Frontino (op. cit., pag. 54) scrisse: « Sunt autem loca publica haec que inscribuntur ut silvae et pascua publica augustinorum, hec

Basandosi sul principio che nessuno è obbligato a stare nella comunione, fu ammessa tale alienazione (1), ma poichè «quod ad omnes pertinet ab omnibus probari debet» (2), quello stesso assentimento nel consiglio civico doveva esser dato da tutta intiera la massa dei popolani riuniti, *nemine discrepante*.

Ed in Sicilia con siffatte formalità si fecero moltissime alienazioni (3). Temendo che tali vendite, che continuamente si facevano, rovinassero la classe dei poveri agricoltori e le finanze del comune, il re Filippo II nel 1571 le proibì (4).

Inoltre potevano tali terre gabellarsi (o *affeudarsi*): occorreva sempre la deliberazione del consiglio civico che ne autorizzasse la gabella: i giurati dell'università che senza siffatta autorizzazione le avessero concesso in gabella, erano soggetti a gravi multe (5).

---

videntur nominibus data; quae etiam vendere possunt». Cfr. Pupillo Barresi, op. cit., pag. 126 e seg.

(1) Bart. Caepolla, *De servitute juris pascendi* n. 35 in *Tract. De servitutibus*.

(2) Rovito, *In pragm. De salario*. Cfr. per la Sicilia *Ordinanza dello Intendente di Catania* del 23 Marzo 1843 in *Ordinanze*, op. cit., II, pag. 164.

(3) Così p. es. nel 1495 con atto in Simone Cavallaro di Aidone il comune di Aidone rinunziò al pascolo dei comuni di Giresi e Malaricolta in favore di D. Bartolomeo Gioeni (Cordova, op. cit., pag. 52). Così anche avvenne in detto comune nel 1580 per il territorio comune di Gruttascura.

(4) Vedi appendice doc. VIII.

(5) Così, p. es. nei capitoli di Nicosia del 12 marzo 1450 (*Prot. del Regno* reg. 56, c. 46): Item supplica la dicta universitati cum sozia cosa ki misser Petru Sabia havissi affegatu certu territoriu burgensaticu in gravi damnu et preiudiciu di la dicta universitati, la quali sempri contradissi et ad presens contradichi per multi di la dicta universitati protestandusi contra tucti li jurati sub pena di unchi chentu per chiasquidunu et dampni et spisi et interessi comu appari per la dicta protesta ki digianu li dicti jurati haviri recursi a lu Illustri Signuri Vicerè item non lassanu vexari et usurpari la jurisdictioni di la dicta universitati pero supplica ki sia sua merci per ki tali fegu esti in gravi dapnu

4. Mentre queste formalità erano rigorosamente prescritte per le terre comuni, non così avveniva per quelle patrimoniali dell'università. Le università potevano possedere feudi ed allodi. Così troviamo Caltagirone che sin da antichissimo tempo possedeva i feudi di Iudica o Camopetro e Favatasimo (1), Castrogiovanni e Piazza metà per ciascheduna della baronia di Cundrò (2). Per il possesso di tali terre feudali i comuni prestavano il giuramento di fedeltà ed omaggio ad ogni nuovo re che saliva al trono di Sicilia ed erano tenuti agli stessi obblighi degli altri feudatari, dovendo inviare uno o più militi secondo l'importanza e l'estensione del feudo (3).

Su tali terre feudali, che il comune era libero di gabellare ad uso di semina e pascolo, qualche volta però nei contratti di gabella troviamo qualche riserva in favore del sovrano (4).

---

et preiudiciu di la dicta universitati per ki lu dictu territoriu affegatu esti proprinquu di la terra. Ita et taliter ki veni sina intra li vigni videlicet appressu di la terra per unu miglu e mezzu ki non po nixiri animali alcunu ki non scoppa in lu dictu territoriu ki pluj ki lu dictu misser Petru havi accactatu certi altri pezi seu tenimenti di terri di li quali non su ad confini di lu dictu territoriu et tal fiata passanduchi bestiami havi spignatu et scarnagiatu, la quali cosa fa indebite et senza raxuni: Item fichi et incomenzau li questioni di tali territoriu et di poy per non putiri haviri di ki fari la questioni suprasediu, hora intendi indrizarisi per iusticia pero supplica la dicta universitati providirichi. §. Dominus vicerex mandat quod locumtenens magistri iusticiarii et dominus Bartholomeus de Lombardo, requisitis partibus, summarie amministrent eisdem iusticie complimentum ».

(1) Cfr. S. Randazzini, *I reali privilegi riguardante il patrimonio fondiale di Caltagirone*, Caltagir., 1896, e Kehr, *Urkunden*, op. cit., pag. 423 (doc. n. 9), 434 (doc. 16), 452 (doc. 27).

(2) Cfr. Barberi, *Capibrevi*, op. cit., Val di Noto, pag. 52.

(3) Tal fatto si avverò anche nel Napoletano. Cfr. Tripone, op. cit., pag. 22.

(4) Così sulla baronia di San Pietro del comune di Caltagirone si aveva la riserva da parte del re del pascolo per i cavalli: Ciò rilevasi dal dispaccio patrimoniale (*Trib. del R. Patrimonio, Lettere viceregie* e

Le università inoltre potevano possedere dei territori detti molto spesso impropriamente feudi, ma che erano di natura allodiale.

L'origine di questi patrimonii comunali in parte è uguale a quella dei demani e terre comuni: provenivano da donazioni di sovrani e signori, i quali si spogliavano di tutti i dritti a vantaggio del comune, allo scopo di costituire dei cespiti comunali da servire al pagamento dei donativi, delle collette, dei salari e delle spese che allora le università avevano (1). Altre volte, un po' raramente, tali beni erano acquistati dagli stessi comuni su economie potute realizzare, altre volte provenivano da esecuzioni immobiliari eseguite contro i debitori del comune. Però una vera distinzione netta e precisa fra demanio e patrimonio allora non si aveva. E molto probabilmente, per tale confusione, delle terre patrimoniali divennero demaniali.

Altre volte erano le stesse università che le rendevano comuni. Così avvenne al comune di Naro: vendette dei beni patrimoniali, riservando a favore dei cittadini l'*ius pascendi* (2).

---

dispacci patrimoniali, vol n. 181, a. 1492-93, c. 161 in Arch. di Stato predetto) in cui si dice che «lo nobili Bartolomeo Landolina condam nec non et soy compagni ha ingabellato lo phego di Xanto Petro per anni sey incomenzando da lo anno prime Inditionis proxime passato comu si conteni in uno contractu factu in li acti di notar Mocta Pistone olim die XX novembris prime inditionis 1482, in lo quali contractu si conteni inter alia chi volendo paxiri li jumenti de la Majesta de lo Segnor Re in lo dictu phego chi li Gabelloti non poczano dimandari scumpto nixuno per lo dictu paxiri».

(1) Dai riveli si rileva che allora le spese comunali delle piccole università vertevano: tande regie, pagamenti a quaresimalista, salari a trombettieri e tamburi, ai giurati, al maestro notaro della corte giuratoria, al tesoriere, per l'Orologio pubblico e spese di culto e di elemosina a Chiese e Conventi.

(2) Nel dispaccio del *Tribunale del R. Patrimonio* del 1655 (nel vol. Dispacci, n. 1786 in Archivio di Stato predetto, f. 405, v.) si legge: «L'Università di Naro tiene sopra certi territorii nel suo territorio (li

5. L'uso che più si esercitava nelle terre comuni era quello di pascolo.

Esso era concesso dai baroni e sovrani gratuitamente non solo perchè *cives ne inermem vitam ducerent* ed avessero un mezzo di che vivere (1), ma anche, come si nota nei documenti dal 1500 in poi, perchè il mercato locale abbondasse di prodotti indigeni e quindi il barone godesse nelle compre di un prezzo minore (2) e le università imponessero gabelle su tali prodotti.

Il dritto di pascolo nelle terre comuni era limitato *per li lochi et terri scapoli* e non già *in li terri coverti* cioè coltivate sia a frumento, sia intensivamente (3). E se il barone vendeva le ristoppie ed il suo dritto di erbaggio in quelle terre, gli abitanti del comune potevano far pascere i loro animali in esse unitamente coi compratori di ristoppia ed erba (4). Talvolta si pattuiva che il barone potesse fidare ad estranei quei *comuni*, però se quelle terre servivano ai cittadini per fare *massarie*, cioè per uso di semina, o per

---

quali anticamente tenia detta università) il jus pascendi. Detti territori furono tassati a pagari per la detta ragione del jus pascendi a ragione di tari sette la salmata conforme si vede di territorio in territorio annotati nel libro antico della detta città».

(1) Cfr. Schupfer, *Apricena*, op. cit., pag. 280 e seg.

(2) Nei capitoli di Campofranco e Lercara: « Detto barone si contenta che li comuni contenti in lo primo capitulo di li presenti siano per commodo e largo di detta terra di Campofranco e se alcuno cittadino chi tenesse bestiame grossa e minuta sia obligato frutto portare a vindiri in la ditta terra per succursu di la ditta terra cioè, formaggio, latti, ricotti e tutto quell'altro frutto che faranno». Talvolta si accordava franchigia di dazi: così per Marineo. al § 16 dei suoi Capitoli: « Item che tutta la bestiami chi paxi in li comuni di dicta terra li patruni di detta bestiame si possono vendiri lo fructo di ditto Comuni tanto formaggi, quanto cascavalli, burru, ricotti et altri tanto appezza come a cantaru franco di gabella».

(3) Così nelle convenzioni di Ferla, cfr. Pupillo Barresi, op. cit., pag. 49.

(4) Ivi, pag. 49 e seg.

pascervi i loro animali, allora egli non poteva fidarle a nessuno (1).

Talvolta per lo stesso dritto di pascolo nelle terre comuni i baroni esigevano dai cittadini che ne godevano qualche cosa. Così a S. Michele di Ganzeria per pascere nelle terre comuni si obbligò dal barone il pagamento della « dechima di la bestiami che chi tenirannu » (2). In Mesepe gli abitanti dovevano dare « de fructibus decimam tantum » (3). A Palazzo Adriano, Campofranco, Marineo, Lercara per dritto di erbaggio i cittadini dovevano alcuni oneri (4).

L'università alla sua volta poteva esigere dalle persone che godevano del pascolo un dritto di fida; allora a nessuno era lecito l'usufruire gratuitamente di quel pascolo (5). Ed infatti molti comuni fidavano quelle terre ad erbaggio e ne percepivano la così detta *gabella dell'erbaggio* o *del pascuaglio*, gabella che noi troviamo rivelata da parec-

---

(1) Così al n. 5 dei capitoli di S. Michele di Ganzeria del 1534 (in La Mantia, *Capitoli*, op. cit., pag. 61) « su accurdati infra lu Baruni et li vassalli chi in li dicti... feudi dati per comuni, non essendu li dicti vassalli sufficienti ad impliri li dicti dui feudi, tantu ad usu di massarizi, como di la loru bestiami, su di accordu chi lu dictu signuri poza et digia affidari altra bestiami furistera et dari li dicti terri tantu ad aratati, comu meglu vista a lu dictu Signuri Baruni, cum quistu chi si per li dicti vassalli si chi mectissi tanti massarizi et tanta bestiami, chi si vidissi chi lu dictu signuri Baruni indi havissi di utili di unci chentu trenta, allura lo dictu signuri Baruni non poza fidari in li comuni nixuna cosa ».

(2) La Mantia, *Capitoli* op. c., pag. 61 al n. 3 si legge: « Si concedi a li dicti vassalli chi in dicti dui feudi dati per comuni a loru, chi pozanu teniri tucta la loro bestiami, tantu grossa comu minuta,.. chi di quella bestiami supradicta hagiano di pagari omni dechi chi alleviranno, unu alu dictu Signuri ».

(3) Garufi, *La fondazione del casale di Mesepe*, op. cit., pag. 9.

(4) Garufi, *Per la storia dei comuni*, op. cit., pag. 28. Per Lercara in Tirrito, *Castronovo*, op. cit., pag. 437.

(5) Giasone, III, Cons. 72, col. 2; Surdi, *Consilia*, cons. 65, n. 17 e 18, Alexandri Tartagni, *Consilia*, cons. 68 n. 18, c. 99 n. 7.

chie università ed in diverse epoche. Però, il dritto che si doveva riscuotere era generalmente basso.

Altre volte come in Polizzi (1), si obbligavano i proprietarii di animali, che si servivano pel pascolo di essi dei *communia* della città, di vendere la carne, i formaggi e la lana, piuttosto che ai forestieri, per lo stesso prezzo offerto, ai concittadini.

Ogni università poi aveva regolamenti speciali per l'uso del pascolo e anche di legnatico in quelle terre comuni. Il baglio o gabelloto *delli paxendaggi* o *jus paxendi*, quando la gabella non era formata dai dritti di fida, riscuoteva le pene per le contravvenzioni a tali regolamenti, e tale *gabella* dell'*jus paxendi* formò anche un cespite delle stesse università (2). Erano i bagli che avevano la giurisdizione su quelle terre: ad essi era rigorosamente proibito dare in fida quelle terre comuni (3). Quando i territori comuni erano estesi le università solevano gabellarne una parte, rilasciando l'altra parte in *difesa* o per uso dei comunisti. Così l'università di Mistretta nel 1451 restrinse la vendita dell'erba ad un quarto del *territorio comune* (4); il resto rimase per i bisogni dei cittadini.

---

(1) Flandina, *Polizzi*, op. cit., p. 280.

(2) Cfr. doc. XII in appendice. Val di Noto, Aidone. In Sardegna per il regolamento di questi pascoli erano chiamati i *majores de goluare*, a cui stavano soggetti i *pradargios*: cfr. Solmi, *La costituz. sociale*, op. cit., pag. 307.

(3) Cap. di Casteltermini n. VI (Di Giovanni, *Casteltermini*, op. cit., pag. 408): Baglii non possano affidari bestiami in quelli, accordari a pasciri intro di vigni chiusi, giardini defisi et comuni gavitati dalli vassalli et habitaturi della terra».

(4) Nei Capitoli di Mistretta del 2 Marzo 1451 (*Prot. del Regno* in Arch. di Stato predetto, reg. n. 43, c. 303) si legge: Item supplica per chi la dicta Università non havi alcuna rendita et teni certu territoriu et boscagli in comuni et in demanio et omni uno di la università predicta gaude cum li soi bestiami in lo terreno et voscaglie predicto a sua volunta per tantu la dicta universita supplica chi li dicti jurati cum consiglu di li supradicti haianu autoritati et pozano anno

Non bisogna però confondere il diritto di pascolo nelle terre comuni, quale uso civico, con quel diritto di pascolo concesso esclusivamente ai borgesi massarioti, chiamato alcune volte *dritto di borgesato.*

I borgesi in tutti i feudi baronali, ove tenevano *massaria*, o cioè seminavano, potevano condurre gli animali necessarii al lavoro. Or il proprietario della terra spesso permetteva che questi animali potessero pascolare nei dintorni della masseria senza pagare alcun dritto di fida. Ciò avveniva anche in territorî attorno ad una *terra* ove esistevano anche terre comuni.

Così, per esempio, a Ferla chiunque faceva la semina nel *Bosco della Foresta* al tempo della *inchiusa* avea il permesso di condurre e far pascolare ivi tre buoi e tre vacche ed una bestia da soma, negli altri feudi tre animali bovini per ogni salma di terre (1), ed in Ferla esistevano le terre comuni.

Tali licenze venivano concesse dal re o dal vicerè (2) o dai

---

quolibet et in perpetuum in principio cuiuslibet anni eligeri uno membro di li boschi et termini di la comunità sive demanio di la dicta università sive ad summa di la quarta parti di lu territorio predicto et vendiri la glanda sive erba ad inquantu oi a prezu, prout meglu si porra, cum prohibicione tamen chi nixuna altra bestiame chi poza intrari, juxta la forma et pena chi esti in uno capitulo observato, in lu boscu di la dicta universita et lu prezu pervegna in manu di lu thesureri di creari per la dicta universita per dispendirisi in lu beneficiu di la universita in li cosi plui necessari, §. Placet Regie Maiestati ».

(1) Verderame, op. cit., pag. 321.

(2) Tra i capitoli angioini posteriori al 1272 sul diritto di sigillo si legge: « De licteris faciendis pro pascuis concedendis pro bobus laboratoriis in terris demanii et baronum plani Melacci solvantur tr. duo ». Cf. La Mantia, *Capitoli angioini*, op. cit., pag. 31. Così tra i capitoli di Castrogiovanni richiesti il 30 Ottobre 1425: « Item quod magnificus dominus vicerex declarare dignetur an boves et similia animalia burgensium dicte terre Castri Iohannis qui operantur in burgensiis, intrantes pheuda immediate vicina illis burginsiis, possint capi a baronibus illorum pheudorum et inde reddimi a patronis de quo facto non parvum

baroni (1), dietro supplica dei cittadini: però erano sempre limitate per i soli borgesi. Qualche volta erano le consuetudini locali antiche, forse originarie da più antichi privilegi, le quali accordavano tale licenza di pascolo. Così le consuetudini di Palermo permettevano agli agricoltori, nelle terre in cui lavoravano, l'uso gratuito dell'erba per i loro animali (2).

---

damnum pauperes paciuntur §. Magnificus dominus Vicerex cum deliberacione sacri regii consilii respondet quod si boves quorumcunque facientium massarias iuxta limites alicuius pheudi intrant in territorium alicuius pheudi confinantis et etiam territoria burgensatica confinata cum dicto pheudo vel extra, eo casu nulla pena debeatur domino pheudi in quo boves progrederentur ultra in territorio distanti a dictis limitibus non data opera per dominum et ibi starent per unum vel duos dies, nichil eo casu solvatur domino pheudi, si vero data opera vel longiori tempore ibi boves steterint, eo casu domino pheudi solvatur pro qualibet vice gr. X. pro quolibet bove damnis illatis per dictos boves in segetibus vel aliis rebus resarcitis prout iuris fuerit per dominos ipsorum boum et idem intelligatur de jumentis et equis deputatis ad usum massariarum» *Prot. del Regno* (Arch. di Stato predetto) r. 28, c. 35.

Così in Castronovo fu nel 1491 chiesto al Re «Item supplica la dicta universitati chi servetur consuetudo chi li boi et altri bestiami di li massarii di li habitaturi in la dicta terra, pozano libere et impune paxiri in qualsivogla phegu et territoriu di lu costrittu di la dicta terra, di qualsivoglia persuna senza pagari drittu alcunu, la quali consuetudini est in virdi observantia cuius initium non extat memoria hominum in contrarium §. Placet». (Tirrito, *Castronovo*, op. cit., pag. 174).

(1) Così pei Capitoli di Aidone del 1495: «Suplica la dicta Università chi tutti li boi e genchi di massaria et la bestia chi servi la massaria pozano paxiri a tutti li feghi di lu territorio di Aiduni hoc est li dicti boi pozano paxiri allo più fegho convicinu (cioè al feudo più vicino) d'undi sarranno li massarii intendendusi quatro boi e dui genchi per ogni aratu. §. Bartholomeo de Ioenii» (cap. 129, Cordova, *Le origini e gli statuti di Aidone*, op. cit., pag. 52). Così a Buccheri era concesso il dritto di borgesaggio per quattro animali bovini: per ogni capo di bestiame in più si pagava un tarì (Verderame, op. cit., pag. 321 e seg.). Gli abitanti di Buscemi e di Buccheri che «tenevano massarie nel feudo Gufari» potevano far pascolare ivi gratuitamente un'animale d'aratro (Verderame, op. cit., pag. 323).

(2) Cap. 84: De solutione terragiorum: «Agricole etiam seminantes vel

6. Meno usato era nelle terre comuni il diritto di legnare. Ciò derivava dal fatto che la maggioranza delle terre comuni erano senza alberi, e buone soltanto per il pascolo. Ed è per questo che i baroni, quantunque esistessero i *comuni* per utilità e commodo dei loro vassalli, pure, e non raramente, estendevano il permesso di far legna a tutti i loro feudi (1) o a feudi determinati (2).

L'università poi sulle legna dei *comuni*, come per il dritto di pascolo, faceva dei regolamenti speciali sul modo di goderne gli abitanti, stabilendo quali piante si potessero tagliare ed in quale epoca, escludendo dal dritto di legnatico i forestieri (3).

---

seminari facientes in terris ipsis, pro pascuis boum, equitaturarum, asinorum, gallinarum, anserum et trium vel quatuor porcorum patronis et dominis terrarum ipsarum, Curie vel Ecclesie aliquid solvere non tenentur».

(1) Così in Casteltermini (Di Giovanni, op. cit., pag. 403) cap. VIII. Agli abitanti di detto comune fu pure permesso di fare *scebba e legame* in tutti i feudi del barone (Ivi, cap. IX). Così a Marineo (cap. 42): «Item che tutti citatini habitaturi possano fari in tutti boschi et feghi dello Marchesato qualsivoglia sorti di ligno tanto per uso di sua casa, quanto di suoi arbitrii».

(2) Cap. di Campofranco: «Item detto Signor Barone dona e concede per esso e suoi successuri in perpetuum alli cittadini et habitaturi di la dicta terra di Campofranco di putiri fare ligna morti dentro tutti li quattro feghi comu su Fontana di Rosi, Castelmagro, Santo Blasi et Rabio coll'obbigo di portare ogni anno i cittadini..... un carico di ligna allo detto castello seu undi ordinerà in la dicta terra» Si accordò pure il permesso di poter fare «scebba e legame» in detti feudi. Lo stesso avvenne in Lercara.

(3) Così p. es. in Aidone: chi nixunu furisteri sia fidatu a fari ligna morta ne manco a quilla viva chi puo et ausa fari la dicta terra. Immo tali ligna sia conservata per l'uso di dicta universitati e quandu lu baglio oi autra persuna afidassi ad alcuno quillo tali sia prisu per li officiali et detti officiali ci pozano livari li cordi, chirci et altri firramenti e sianu di la universitati non obstanti chi fussiru stati fidati e cui lu afidassi sia in pena di onze 4 alli Illustri Signuri et di onza 1 alla universitati. A quistu dicta Universitati supplica a Vostra Illustri Signuria e sia lu affidatu in pena di tari 7. 10 allu baglio. §. Bartolomio de Iueni». (Cordova, op. cit., pag. 54 cap. 132).

7. Un dritto civico di semina nelle terre comuni era poco usato. In generale nell'isola l'uso civico di semina non era tanto conosciuto. Ciò notò lo stesso Pupillo Barresi, nel suo lavoro sugli usi civici in Sicilia (1). Solo per le terre comuni or troviamo richiesta, come correspettivo della semina, la decima dei prodotti, così a Mesepe (2), a Piana dei Greci (3), a Palazzo Adriano (4), a Contessa (5) e a S. Michele di Ganzeria (6), ed ora si esigeva la così detta covertura o la quantità di semenza impiegata nella semina, come avvenne in Zaffaria (7).

Generalmente il dritto di semina nelle terre comuni era riserbato al signore feudale, tranne che il barone non se ne fosse spogliato appositamente, costituendo un diritto non demaniale, ma patrimoniale del comune stesso (8). E tale rinunzia a favore del comune non avveniva raramente.

Or quando però i consigli civici per migliorare le finanze comunali chiedevano al re o al signore di poter dare le

---

(1) Pupillo Barresi, *Gli usi civici*, op. cit., pag. 109.

(2) Era richiesto «de fructibus decimam tantum» Garufi, *La fondazione del casale di Mesepe*, op. cit., pag. 9.

(3) Al n. 3 dei Capitoli «La Mantia, *Capitoli*; op. cit., pag. 39.

(4) Capitoli del 1482 al n. 4, La Mantia, op. cit., pag. 3.

(5) Capitoli del 1520, n. 1. (La Mantia, op. cit., pag. 54): «duna sua signoria lu fegho della Contessa e Serradamo per *commune* a tutti gli abitaturi dello Casale della Contessa..... in questo modo videlicet che pozianu fari masseria in detti feghi e degiano pagari la decima di tutti vittovaglie che raccoglieranno.

(6) Capitoli del 1534 n. 4, La Mantia, op. cit., pag. 61.

(7) L'arcivescovo esigeva *totam cohoperturam terrae de omnibus sine aliqua fraude et aliquo ingenio* dei prodotti *vel de qualibet semine*.

(8) Così, p. es. al cap. 64 dei Capitoli predetti di Marineo si legge: «che li comuni di sopra concessi per detto Signor Marchesi soi heredi et successori alla universita di Marineo ditta universita li supra detti comuni ogni volta che vorra se li possa seminare o dare a terraggio, o a nome di detta Universita, et di ditti Comuni ditta Universita, sindi possa pigliari li frutti di ditti seminati seu li terragii di ditti comuni et di quilli farsi benefitio a ditta universita o farne uno *patrimonio* per ditta Universita».

terre comuni a terraggi, o affeudarli, ciò non implica che esistesse un dritto civico di semina. Le terre comuni servivano generalmente per il pascolo e per il legnatico dei cittadini ed allorchè vi seminavano, l'uso di pascolo veniva meno e i cittadini, non potendo condurvi i loro animali, ne ricevevano singolarmente danno. Or appunto per il fatto di cambiar la destinazione economica di quelle terre, occorreva un esame del Tribunale del Real Patrimonio sulla opportunità o meno e sui vantaggi che ne ricavava il comune, ed indi l'assenso dello stesso Tribunale (1). Tali destinazioni di terre ad uso di semina erano per tal fatto temporanee: cessato il *deficit* comunale, avvenuto il pareggio nell'esito e nell'introito dei comuni, quelle terre dovevano ritornare all'antica destinazione degli usi di pascolo e legnatico.

La concessione di terre, comuni o libere, a terraggio non implicava d'altro canto un uso civico di semina. Il terraggio non era che un corrispettivo in natura della locazione per un anno di una data estensione di terra allo scopo di seminarvi (2), correspettivo che generalmente variava secon-

(1) Vedi ciò che è stato detto da noi avanti a pag. 53. Così, p. es. dal Tribunale del R. Patrimonio (*Dispacci particolari*, vol. 7, f. 111) nella seconda metà del sec. XVIII si diede ordine ai giurati di Misilmeri di tener consiglio per poter concedere a terraggio salme 20 delle terre comuni allo scopo di soddisfare il debito di onze 400 che aveva quell'università.

(2) Sul contratto agrario del *terraggio* o *terratico* o *terraggeria* in Sicilia cfr. Colletti, *I contratti agrarii e il contratto di lavoro agrario in Italia*, *Inchiesta intorno ai disegni di legge sui contratti agr.*, Roma, 1903, pag. 54 e seg. e *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle prov. meridionali e nella Sicilia*, vol. VI, *Sicilia*, t. I, Relaz. del Prof. G. Lorenzoni, Roma, 1910, pag. 186.

Il contratto di *terraggeria* era quello più usitato, fra i contratti agrarii, dopo l'abolizione del villanaggio. Si è ritenuto non esattamente (da Gugino e Cipolla, *Il dritto civico di semina*, op. cit., pag. 196) «che la voce terraggio fosse stata adoperata nella nostra antica legge per indicare la corrisposta del coltivatore o del colono al barone per l'esercizio dell'uso civico».

do la produttività o meno della terra, e la qualità che si dava, se cioè sovesciata o no, o a ristoppie. Or per aversi un dritto civico di semina occorreva un terraggio fisso per ogni data estensione di terra ed un dritto di cittadini ad aver le terre, restringendo la libertà del proprietario di destinarle a quegli usi che gli piacessero.

Dato ciò, non può considerarsi un vero uso civico di semina ciò che prescrive la consuetudine di Palermo, cioè di potere seminare senza licenza del proprietario nelle terre trovate libere col correspettivo della quantità di semenza impiegata nella stessa terra (1). Ciò era un vantaggio per il proprietario, chè nulla o poco per i dritti di erbaggio poteva da quelle terre percepire. Ciò era ammesso nel caso

---

La massima «*liceat civibus arare et seminare in demanialibus feudis, soluta decima, vel terratico, in beneficium baronis*» pare che non sia applicabile alla Sicilia. Or nè dal cap. 53 di re Federico II d'Aragona del 1296, per cui si disponeva che «nullis eisdem personis (cioè, i baroni) huius terras et loca tenentibus aliqua ulteriora seu maiora terragia et iura quam in eis et de eis curia, dum terras et loca tenebant eodem recipere consuevit», fosse lecito percepire, nè dalle altre disposizioni regie (cap. 62 di Giacomo, 52 di Federico, 456 di re Alfonso) ove si ricordano semplicemente le concessioni di terre fatte *ad cabellas, herbagia, terraggia et carnagia*, rilevasi l'esistenza di un uso civico di semina.

Solo parrebbe accennarsi a tale uso nella pramm. del 16 febbraro 1452 di re Alfonso, prammatica che non ebbe esecuzione.

(1) Cap. 48 di Palermo *De solutione terragiorum*: «Quicunque civis Panhormi seminaverit victualia vel legumina in terris vacuis alterius civis Panhormi vel alicuius, qui civis non sit, vel Curie, seu alicuius Baronis vel feudatarii, vel alicuius Ecclesie, absque pactione et licentia vel cum licentia et sine pactione, nullius precedente iusta prohibitione, ex ipsius Civitatis antiqua et obtenta consuetudine, tenetur dare patrono seu domino terrarum vel Curie.... tempore messium vel recollectionum, ratione terragii in area, scilicet tantam quantitatem victualium quantam in eisdem terris per iuramentum proprium aut per extimationem proborum virorum iuratorum, ipsum constiterit seminasse. Ceterum si pacta interveniant de maiori aut minori quantitate victualium... inter agriculas vel seminatores et patronos terrarum seu terras possidentes et procurantes, ea inviolabiliter debeant observari.

che nessun patto fosse intervenuto antecedentemente al tempo del raccolto tra il proprietario e l'agricoltore. Che se poi intervenivano dei patti, era lecito, per le stesse consuetudini, al padrone della terra, di stabilire come terraggio una quantità di vettovaglie maggiore di quella impiegata per la semenza. Ciò implica che nessun dritto ad un terraggio fisso avevano i palermitani. La consuetudine poi si riferisce al caso di un povero contadino o borgese palermitano, il quale avesse trovato della terra incolta e che, senza alcun accordo o permesso del padrone del luogo, si fosse preso la libertà di seminarvi. La consuetudine veniva a proteggerlo: evitava che il padrone in seguito fosse venuto a cacciare dalla terra quell'agricoltore ed a godere, senza alcun compenso, del lavoro fatto da altri per il suo dritto eminente di proprietà. Ma la consuetudine non obbligava i proprietarii a dare le terre per la semina e, quando precedentemente avessero preso delle precauzioni per evitare che altri vi seminasse, l'agricoltore non aveva alcun dritto di richiedere quella terra.

Or potrebbe a prima vista ritrovarsi l'esistenza di un uso civico di semina in ciò che aveva prescritto per la Sicilia re Alfonso con una prammatica del 15 (o 26) febbraro 1452 (1).

Essa fu fatta con lo scopo di aumentare la produzione granaria, e perciò il re ordinò che gli armenti stessero nei luoghi chiusi o marcati, e che qualsiasi contadino, che lavorava nella terra, non dovesse esser molestato, quando

(1) *Sancimus, ordinamus et decernimus quod nemo cuiusvis conditionis existat, qui pheuda seu territoria in dicto regno possidens, possit in pheudis seu territoriis, armenta seu pecora, preterquam in locis, seu marcatis ponere, necque cuivis agricolae, seu colono, massariam in tali pheudo, seu territorio, facere volenti, terrarum culturam prohibere, satisfacto eis jure terragiorum ut est solitum et consuetum* » *Pragm. Regni Sic.*, III, Cesino, pag. 163 e Orlando, *Un codice di leggi e diplomi siciliani del M. E.*, Palermo, 1857, pag. 176. Nella collezione delle prammatiche fatte dal Di Blasi, manca. Che tale prammatica sia stata fatta esclusivamente per agevolare l'agricoltura, si rileva dal preambolo di essa.

avesse corrisposto al padrone del suolo il terraggio, come era solito e consueto pagarsi in Sicilia. Ma tale prammatica, a quanto sembra, non ottenne esecuzione, forse perchè contraria agli usi esistenti nell'isola.

8. Una questione fu sollevata intorno al potersi concedere le terre comuni per farvi vigneti, ortaggi, o coltivarle ad oliveto, mandorleto o frutteto. Generalmente la coltura intensiva in una terra comune produceva per i condomini, barone ed università, un aumento nei loro redditi, sia per il costituirsi di un annuo censo in seguito alla concessione enfiteutica, sia perchè altre volte si richiedeva la decima dei prodotti. I baroni per i vantaggi che ne ricavavano, giacchè per lo più il censo andava a loro profitto (1), non ascoltavano i lamenti dei cittadini, e specialmente nell'epoca in cui quelle terre comuni non si ritenevano più necessariissime, le davano in enfiteusi per piantarvi vigneti o farvi delle *chiusure* (2).

Però il barone non poteva ridurre le terre destinate al pascolo degli animali dei suoi vassalli in prati, vigne o ad altra miglior cultura senza recar pregiudizii al diritto degli stessi vassali. Or partendo dalla massima siciliana che *forma feudi in aliquo non mutanda est*, si arrivò alla conclusione che qualunque cittadino che vedesse pregiudicato dal baro-

---

(1) Capitoli del 1534 di S. Michele di Ganzeria (La Mantia, *Capitoli* op. cit., pag. 60) « Lu feudu di Santu Micheli et tucta la Sauzetta suprana si hagianu di intendiri comuni in quistu modu, videlicet che li dicti vassalli pozanu in dicti dui feudi fari vigni, declarandu che omni salmata di terra chi piglieranno per fari vigni, hagiano a pagari tarì chincu in perpetuum ».

(2) Nel 1516 gli abitanti di Monreale supplicarono il loro signore « chi plaza providiri chi dicti feghi (comuni) stayano ad uso di paxiri dicti animali (di lo populo et burgisi) tantum et non in altro usu »; ma fu risposto: « Possint fieri vinee dum hoc quod habeant sibi facere clausuras, nec possint petere aliquod ius damnagii, nec facere aliquam concessionem » in Starrabba, *Doc. per servire alla storia delle condizioni degli abitanti delle terre feudali di Sicilia*, in *Arch. Stor. Sicil.*, N. S. XII, pag. 449, n. V.

ne i suoi dritti, poteva aver dritto a far distruggere quella *chiusura* (1).

9. Il re, i baroni, le chiese si riserbarono nei loro immensi domini delle terre per i loro esclusivi bisogni, non permettendo che in esse altri potessero esercitare diritti. Tali terre furono chiamate difese, *chiusure* o *strasatti* (2). Talvolta servivano queste terre per pascolarvi i propri armenti, tal altra per esercitarvi esclusivamente la caccia.

Il Re aveva estese difese. È noto che nelle falde del Mongibello (3) vi erano boschi e prati immensi, ove i signori non dovevano porre i loro animali, perchè in quelle «animalia et equitature araciarum marescallarum et massariarum regis libere possint pascua sumere» (4), espressione che i re aragonesi posero in tutte le concessioni feudali dell'isola per tutela delle loro regalie. Tali foreste e prati in riserva regia si trovano sin dall'epoca normanna (5), ed erano ancora numerosi nel secolo XV. Era incaricato della amministrazione di essi il *senescalco*, da cui dipendevano per tal uopo i *maestri massari* e *sub-massari* ed i forestari (6).

---

(1) Muta, op. cit., *In cap. XXXI di Giov.*, n. 27 e seg.

(2) Lo *strasatto* era quella porzione di feudo che il barone riservava al pascolo dei suoi animali, porzione sottratta agli usi degli abitanti del feudo. In seguito verso la fine del sec. XVII, dandosi in gabella i feudi, gli *arrendatarii* o gabelloti intesero *strasatto* quel luogo ove essi facevano il *marcato*, cioè ove solevano adunare il gregge e le mandre. Cfr. Salvioli, *Le colonizzazioni*, op. cit., pag. 74 e *L'origine degli usi*, op. cit., pag. 175.

(3) Cfr. I. Guaita, *La Sicilia Ippica*, vol. II, Roma, 1904, pag. 35. Ancora esiste la denominazione alle località *Mandre del Re*, V. *Carta d'Italia* del T. C. I., f. 51 (Etna) F. 4.

(4) Cfr. Guaita, op. cit., pag. 35. Si vedano anche le concessioni feudali dell'epoca aragonese, di cui diede il tipo il Gregorio, in *Bibl. Scrip. Aragon.*, II, Pal., 1792, pag. 501.

(5) Chalandon, op. cit., II, pag. 700. Quando tali diritti riservativi eran concessi, allora dovevansi *l'impinguaticum*, *l'herbaticum* ed il *glandaticum*.

(6) Nelle nomine a senescalco fra le sue incombenze solevansi porre le seguenti: «Senescalcus preesse debet forestis et defensis regiis

E parecchie costituzioni e capitoli dei re si occuparono di tali difese e foreste di loro pertinenza (1).

10. E ugualmente facevano i baroni nelle loro terre. I feudi erano stati loro concessi *cum silvis, pascuis, defensis, aquarum decursibus, molendinorum saltibus.* Per il principio d'inalienabilità dei beni di demanio regio solevansi nelle concessioni feudali apporre la clausola « reservatis tamen que a presenti concessione nostre omnino excludimus, iuribus lignaminum si que in dictis feudis pertinenciis, tenimentis eorumdem feudorum eidem curie nostre debentur, nec non mineriis, salinis, solaciis, forestis et defensis antiquis, si que sunt, de nostro demanio et ea velut ex antiquo eidem nostro demanio pertinencia volumus nostris demanio et dominio reservari ». Quindi potevano essi fare delle difese. Però ciò veniva loro vietato quando per privilegio i cittadini del comune vicino avessero acquistato qualche dritto su quelle terre che si volevano chiudere (2).

---

ac earum custodibus et frequenter visitabit eas et anno quolibet deputabit locum in ipsis ad pascua. Ibi animalia tam massariarum quam araciarum esse possunt bene et habiliter et inibebit quod nulla animalia privatorum affidantur in defensis ipsis in dampnum animalium curie et eciam forestarum illarum circa custodiam et fines ac tenimenta forestarum nec non inhibiciones venacionum ac cetera ad defensas et forestas pertinencia servabit et servari faciet. Id quod preclare memorie Sicilie reges predecessores nostros illustres abolitum extitit ordinatum. Item temporibus debitis faciet venari in defensis et venaciones salari et afferre pro hospici usu prout et quando viderit expedire » Così in *Prot. del Regno*, r. 41, c. 30 *b* (a. 1449).

(1) Così re Giacomo (cap. XXVIII) ordinò di non rendere le foreste in terre private, prescrivendo che si distruggessero gl'imboscamenti fattisi al tempo di re Carlo, (cap. XXIX) di rimuovere l'abuso d'immetter suini di privati nelle regie foreste (cap. XXX), di non cacceggiare in esse. Agli stessi maestri forestari prescrisse di osservare il tenore dei capitoli fatti al tempo di re Carlo.

(2) Così nei capitoli supplicatori della città di Girgenti del 27 aprile 1431 (*Prot. del R.*, reg. 31, c. 108) si legge: « Item benigni signuri per la estrema caristia ki havi quista chitati di ligna grossi sempri e statu

Altre volte il barone per far una difesa anche in terra del demanio comunale si metteva di accordo coi cittadini (1).

11. Le università stesse poi, quando le terre comuni erano estese e più che sufficienti a soddisfare i bisogni della povera gente, lasciavano una parte di tali terre in *difesa*, ossia in quelle proibivano il pascolo e permettevano di seminarvi (2). Altre volte le università si trovavano indebitate

---

solitu ki ligna morti et herbi per ardiri non su stati difisi, et nova mente alcuni patruni di pheudi ki volinu defendiri, sia vestra mercij providiri ki li dicti ligna non sianu difisi, ne difendiri si digianu et havinu privilegiu ».

(1) Nei capitoli citati di Campofranco e di Lercara si trova da parte dei baroni la seguente concessione: Possano detti cittadini et habitaturi fari una difesa infra li sopra detti comuni ben visti alli giurati ad effetto di in quella dari erba alli cavalli e giumenti di sella tantum quali stannu alla stalla.... in la quale difesa detto Signor Barone possa fare sei salmi d'erbe lo giorno con chisto chi si qualsiasi cittadino habitaturi et forestero mandasse in detta difisa a fari erba o in quella andasse bestiame chi in tal caso debba pagare tt. quattro e la bestiame dello forestiero oltre lo pedaggio e pagare tt. sei per ogni testa di bestiolo grosso ».

Nella transazione del 1612 tra il Comune e il Barone di S. Pietro Patti è detto: « I signori baroni non possino fare nè far fare nello territorio di detta terra difesa alcuna, ma solo ne possano fare una sola nella tenuta nominata della Braida, di salmati 10 ogni anno: ita che pigliando bestie in detta difisi non li possino far pagare più di tarì uno per bestia, di che detta difisa si habbia a chiudere alli 15 settembre et si riapra alli 24 di giugno » riportato in SALVIOLI, *Il villanaggio*, op. cit., pag. 393.

(2) Così avvenne in Mistretta. Nei capitoli di tale città del 2 marzo 1451 (*Prot. del Regno*, reg. n. 43, c. 403 *b*), si legge: « Item per chi tucto lo territorio di la dicta terra di Mistretta et soi casali esti in comunitati et demanii la bestiame di li burgisi passa per omni parti et in quista forma li boi di la dicta terra et casali patinu grandemente per forma chi non ponno arare et cussi veninu a perdiri tucti li massarii per la qual cosa la universita predicta pati grandimenti et ut in plurimum omni anno veni in fame per tanto supplica la dicta universita chi lu capitaneu et li jurati chi pro tempore sirrannu in perpetuum cum consiglu di li supradicti poczanu fari tri defisi intra lu territoriu di la dicta universitati chasquiduna di salmati vinti videlicet in tri contra-

siffattamente che riservavano una parte delle terre comuni per ricavarne dei proventi col concederle in fitto o a terraggeria. Tali parti riservate si chiamavano le *difese dell'universitá*. Or si proibiva appunto ai baglii di darle in fida (1). Gli statuti di Caltagirone vi permettevano il pascolo gratuito soltanto per quegli animali che dovevano macellarsi nelle pubbliche *buccerie* o macelli della città o per quelle capre che venivano condotte in città per la vendita del latte (2).

Ma anche le *colturae* o *clausure* o *chiuse* dei piccoli proprietarii, beni coltivati intensivamente, perchè era proibito il pascolo e il legnatico in esse, erano state dette qualche volta anche *difese* (3).

---

ti ad loro electioni li quali defisi sianu conservati per li boi et bestie di usu potendusi permutari di tre in tre anni in li quali non pozanu intrare bestiame di guardia et intranduchi sianu in quilla pena chi su intrandu ali parti di la terra predicta juxta la continencia et forma di lu capitulu di quista terra §. Placet Regie Maiestati ».

(1) In Caltagirone « lo gabelloto di li bandi di fora non debbia affidare nissunu alli difese di la detta città » in Zanghi, *Statuti della città di Caltagirone nel sec. XVI*, Caltagirone, 1909, pag. 94.

(2) Zanghi, op. cit., pag. 97.

(3) Anche fuori di Sicilia le *colture* eran dette *difese*, oppure chiamate *favole* o *regole*, cfr. Pertile, *Storia del dir. Ital.*, IV, pag. 335.

DOCUMENTI

I.

Catania, 17 novembre 1334, IV. ind.

Il re Pietro II conferma la consuetudine per la quale gli abitanti di Taormina potevano pascolare gratuitamente i loro buoi da lavoro nel bosco di quella terra.

Petrus Secundus Dei gratia Rex Sicilie serenissimi domini domini Friderici reverendissimi patris sui regis eiusdem regni in ipsius administracione generaliter locumtenens Riccardo Rubeo de Messana juris civilis professori consiliario familiario nec non foresteriis foreste terre Tauromenij tam presentibus quam futuris fidelibus suis graciam suam et bonam voluntatem. Pro parte universitatis hominum montis Tauromenij nostrorum fidelium fuit nuper culmini nostro humiliter supplicatum ut cum ex consuetudine ab olim servata sit quod boves laboratores nostrorum fidelium montis predicti possint sumere pascua libere et absque alicujus juris solucione in nemore ipso dummodo boves ipsi ad armentum insimul non incedant et aliqui vestrum non actendentes consuetudinem predictam cum sciverint boves laboratores nostrorum fidelium predictorum summere pascua in dicto nemore violenter, propterea ab ipsis nostris fidelibus indebita eis iura extorqueant ipsis dictam consuetudinem servari mandare nostra Serenitas dignaretur. Ea itaque sup-

plicacione per nos benigne admissa fidelitati vestre mandamus, actenta per vos forma consuetudinis antedicte, boves lavoratores nostrorum fidelium montis predicti sumere pascua in nemore predicto secundum consuetudinem antedictam sine molestia et contradicione qualibet permictatis et si forte aliqua pignora ab aliquibus ex habitatoribus dicti montis propterea abstulistis, eadem pignora restituatis vel restitui faciatis.

Datum Cathanie anno dominice incarnacionis MCCCXXXIIIJ, xvij novembris iiij indicionis.

Registratum in cancelleria Registratum penes Prothonotarium.

(*Prot. del Regno*, reg. n. 24, c. 47 contenuto in altro documento).

II.

Palermo, 8 dicembre 1445, IX. ind.

Il Vicerè, dietro ricorso del dottor in medicina Matteo Scammacca, ordina che nessun animale dei borgesi che seminassero nei feudi attorno il feudo Lu Murgu di proprietà del detto Scammacca in quel di Lentini, a guardia fatta, *cioè sotto custodia, potesse esser condotto a pascolare nel detto feudo, con la pena ai contravventori di tarì 7 e gr. 10 ogni volta che vi si trovassero loro animali. Che se vi andassero a pascolare gli stessi animali non custoditi, giusta l'antica consuetudine, nessuna pena dovea esigersi dai baiuli.*

pro domino Matheo Scammacca.

Alfonso etc. Vicerex etc. Nobilibus Regni Sicilie comitibus, baronibus et aliis personis generosis nec non universis

et singulis officialibus quacumque potestate fungentibus et signanter gubernatori et aliis quibuscumque officialibus reginalis Camere presentibus et futuris regiis consiliariis et fidelibus dilectis salutem. Querula insinuacione familiaris et fidelis regii dilecti Mathei de Scammacca arcium et medicine doctoris didicimus cum ipse possideat quoddam pheudum territorium separatum de per se in confinibus terre Leontini nominatum Lu Murgu, et nonnulle persone arbitrium facientes in confinibus dicte terre et eciam in aliis territoriis cum eorum animalibus ad guardiam factam pascunt herbas dicti pheudi in ipsius Mathei preiudicium et dampnum evidens et ob hoc nequit easdem herbas alicui seu aliquibus vendere supplicantis ut formidine alicuius pene per nos ordinande ut alii faciunt pheudatarii herbas dicti feudi tueri valeat et defendere. Cuius supplicacionibus inclinati ac volentes ut tenemur quod unusquisque iura sibi debita protegere possit, cum prima facie tantum est quod precium ex herbis pheudorum proveniens pheudatariis acquiritur, providimus ut in aliis regni feudis observatur quod nullus faciens arbitrium extra dictum pheudum de die sive de nocte audeat quod animalia illorum possint ad guardiam factam seu alias in dicto pheudo pascua summere sub pena tarenorum septem et granorum decem quociens in territorio dicti pheudi fuerint deprehensa pascua sumencia. Quam penam baiulus dicti pheudi a controfacientibus omnimodo exigere valeat et ipsius Mathei utilitatibus applicetur, prout aliis pheudatariis regni acquiritur nisi sunt illorum animalia que faciunt arbitrium in confinibus et territoriis confinantibus cum dicto pheudo quia ex antiqua consuetudine tantum est quod in confinibus pheudorum commorantes et arbitrium facientes si a casu et non ad guardiam factam animalia eorum pascua sumpserint et quod ultra iactum lapidis in territorio dicti pheudi pascua sumendo non intrent ab hiis nulla exigatur pena, teneatur eciam patronis messium et aliarum rerum ultra penam predictam dapna resarcire. Mandantes per presentes vobis et unicuique vestrum quatenus

sub pena unciarum centum regio fisco applicandarum quociens fuerit contrafactum presentem nostram provisionem dicto Matheo et suis heredibus observetis et observari faciatis.

Datum Panormi die viiij. decembris viiij Ind. MCCCCXXXXV.

Lopez Ximen Durrea.

Iohannes de Mariscalco mandato domini Viceregis et vidit eam prothonotarius.

(*Prot. del Regno*, vol. n. 37, f. 75).

III.

Palermo, 9 dicembre 1446, X. ind.

Exequatur *viceregio di uno provvedimento di re Alfonso, dato il 26 ottobre 1440 in Mazzone delle Rose, per cui si ordina di revocare, nel privilegio col quale fu concesso in feudo a Giovanni Guillaccio di Naro un territorio comune della corte regia e della università dei cittadini di Naro, chiamato Gambacorta, le clausole pregiudicanti gli usi, le libertà e i diritti di far legna, erba e pietre della corte regia e dei cittadini di Naro in quel territorio.*

Pro universitate Nari.

Alfonsus etc. Vicerex etc. Universis et singulis officialibus et personis aliis dicti regni ad quos subscripta spectabit, signanter capitaneo, judicibus, juratis et aliis officialibus universitatis terre Nari, presentibus et futuris fidelibus regiis dilectis salutem. Cum idem serenissimus dominus noster Rex providerit et mandaverit sub hac forma. Alfonsus Dei

gracia rex Aragonum, Sicilie, etc. Viceregi eiusque locumtenenti, Magistro justiciario et magistris racionalibus magistro secreto, thesaurario et conservatori nostri patrimonii seu eiusdem officium regenti locumtenenti dicti magistri iustitiarii et judicibus magne nostre curie advocato et procuratoribus nostris fiscalibus ceterisque universis et singulis officialibus prefati regni Sicilie ultra farum tam presentibus quam futuris ad quos presentes pervenerint et spectabunt signanter capitaneo. judici, vicesecreto, juratis et aliis officialibus universitatis terre Nari, consiliariis, familiaribus et fidelibus nostri dilectis graciam et bonam voluntatem. Informati sumus quod preteritis diebus quidam Iohannes Guillacius de terra predicta Nari dum teneret certa territoria in eadem terra demanialia in quibus videlicet regia curia et universitas terre eiusdem poterant et consueverant ab antiquo incidere et facere ligna herbas petras et alias res francas sine aliqua solucione dumque nostra curia et secrecia eiusdem terre teneret quoddam territorium quod erat de membris ipsius secrecie vocatum Gambacurta, in quo territorio eadem nostra curia dictaque universitas consueverant et poterant scilicet incidere et facere lignas herbas petras et alias res francas a qualibet solucione cumque eciam castrum dicte terre consueverit habere certum jus super territoriis predictis ipse Iohannes, ad nos veniens, quoddam privilegium subrecticio quasi modo a nobis impetravit, per quod ipsi Iohanni dicta omnia territoria certo modo in pheudum concessimus cum derogacione jurium, usum, libertatum predictarum prout in dicto nostro privilegio asseritur contineri. Qua propter fuit nobis humiliter supplicatum ut supra dicto preiudicio dignaremur debite providere. Nos igitur cum pro puplico cum privato interesse premissis rebus debite providere volentes quia tempore concessionis dicti privilegii nostre intencionis non fuit nec eciam est ad presens quibuscumque tam puplicis quam privatis juribus preiudicare, idcirco presencium vigore de certa sciencia et consulte providemus, vobisque omnibus et singulis expresse preci-

piendo mandamus sub pena ducatorum mille pro quolibet quatenus prefatum privilegium quantiscumque cum clausulis et preiudiciis concessum videatur quod hic pro expresso haberi decernimus non aliter observetis et exequamini seu observari et exequi faciatis nisi salvis incantis (1) et preservatis usibus libertatibus et juribus tam nostre curie dictique castri et universitatis predicte terre quam alterius persone cuiuscumque private prefato privilegio quatenus in preiudicium usuum libertatuum et jurium nostre curie dictique castri et universitatis ac eciam alterius cuiusvis persone private concessum videatur nullatenus obstituto ergo contrarium non faciatis aut permictatis aliqua racione vel causa si graciam et utilitatem nostre curie caram habetis iramque et indignationen ac penam predictam cupitis evitare auferentes vobis omnibus et singulis et cuicumque alteri agenti contrarium omnimodam potestatem. Datum in nostris felicibus castris apud Masonum rosarum die xxvj Octobris, x Indictionis, MCCCCXXXXVj Rex Alfonsus. Propterea vobis dicimus et mandamus expresse quatenus provisionem regiam preinsertam exequamini et servetis ac servari faciatis juxta sui continenciam pleniorem. Datum Panormi viiij decembris, x Inditionis Lopez Ximen Durrea.

Dominus Vicerex mandavit michi Iohanni de Crapanzaro et vidit eam Leonardus proconservator.

(*Prot. del Regno*, reg. n. 38, c. 121 *b*).

(1) Forse *intactis*.

IV.

Palermo, 7 giugno 1454, II. ind.

Avendo supplicato Mazullo di Arcomanno di Santa Lucia di Milazzo, procuratore e sindaco dell'università di Santa Lucia, l'annullamento del contratto stipulato in notar Giovanni di Patti il 22 Agosto 1453 tra i giurati di quella università e il Monastero di S. Placido di Calonero di Messina, per il qual atto questi poteva far pascere 2000 pecore, 12 vacche e 12 giumente nelle terre comuni, e chiedendosi altresì l'immissione in possesso in quelle terre da parte dei cittadini, l'Arcivescovo di Palermo, qual Presidente del Regno, commette all'abbate di Gala l'esame della quistione.

Alfonsus etc.

Presidens etc. Venerabili Abbati de Gala oratori regio de Noto salutem. Presentata fuit nobis quedam supplicacio tenoris sequentis. Reverendissime domine Presidens in regimine regni Sicilie pro Illustrissimo domino domino nostro Rege Alfonso etc. humiliter et devote exponit coram dominacione vestra Maczullus de Arcomannu de terra Sancte Lucie de Plana Melacij procurator et sindicus hominum et habitatorum pro maiori parte dicte terre et universitatis eiusdem cum ampla potestate ad infrascripta et alia negocia ipsius universitatis peragenda prout constat in actis notarii Salvi de Sardo regii pubblici notarii dicte terre die XXIIIJ. februarii, secunde indicionis, anni presentis quod cum la universitati di Sancta Luchia hagia unu comuni intru lu quali paxinu li animali di li habitaturi sencza lu quali non purrianu viviri ne habitari in la dicta terra et propter ea paganu omni annu a la Regia Curti unchi xxv li quali la Regia Maiestati soli conchediri et dari a li cappellani di la regia cappella et de presenti li havissi misser Alamannu unu di

li canturi di la capella regia hora noviter xxij augusti prime indicionis proxime preterite Nicola di Alibertu Petru et Paulu di Amicu et Angelu Calaxa jurati di la dicta terra lu dictu annu per passioni propria per ki loru parenti et amichi su monachi et frati di lu monasteriu di Sanctu Placitu di Caloniro di Missina conchessiru et dediru auctoritati et potestati a lu dictu Monasteriu ki libere et sine aliquali solucione potissiru teniri et paxiri intru loru comuni dui miglara di pecuri xij vachi et xij jumenti comu appari per lu publicu contractu factu manu notarii Iohanni de Pacti olim xxij augusti prime indicionis ut supra per lu quali contractu loro dichinu haviri tinutu generali parlamentu undi chi consenteru la mayuri parti di li habitaturi la qual cosa non esti veru ymmo tucti et pro majori parti contradichinu et petinu lu dictu contractu essiri annullatu et cassatu et li animali di lu dictu monasteriu cachati di fora di lu dictu territoriu comuni di la dicta universitati et la universitati resta in libertati et a la sua pristina et pachifica possessioni et cussi supplicanu humiliter a la vostra Signuria ki li placza per vostri licteri comandari ki nonobstanti lu dictu contractu ymmo sia havutu per nullu et cassu et li dicti animali siano cachati di fora incontinenti et ki la universitati resti in la sua pacifica et tenuta possessioni ca la universitati may chi consentiu ne chi consenti ymmo chi contradissi et contradichi ca nullo modu purrianu viviri in la dicta terra sencza lu dictu erbagiu et comuni loru di lu quali paganu xxv unchi ala regia curti ut supra et eciam fora interessi a la Regia Curti ca non putendu la dicta universitati gaudiri li loru comuni et herbagij non paghirianu ala regia curti li dicti unchi xxv annualmenti ut supra et ki la lictera et provisioni di la Signoria vostra sia cum pena et patenti per tucti in favuri di la universitati predicta. Qua quidem supplicacione in consilio audita tandem providimus et ita tenor presentis vobis commictimus quatenus super hiis auditis partibus que tanguntur jurisque ordine servato debitum processum usque ad conclusionem inclusive per manus notarii Rogerii

de cucucza confici faciatis confectumque clausum et sigillatum nobis aut magne curie prontius transmictatis ut valeat partibus justicia ministrari, nam in et circa premissa cum eorum dependentibus emergentibus et connexis potestatem vobis conferimus per presentes per quas mandamus omnibus et singulis officialibus Regni ad quos spectabit quatenus vobis in premissorum executione parere debeant et obedire ac auxilium et consilium prestare quociens opus fuerit. Datum Panormi die VIJ mensis Iunii secunde Inditionis.

S. Archiepiscopus Panormitanus.

Dominus Presidens mandavit michi Iohanni de Crapanzano et vidit eam Bartholomeus.

(Dal *Prot. del Regno,* reg. n. 45, f. 712 e seg.).

V.

Napoli, 21 ottobre 1454, III. ind.

*Il re Alfonso commette a Simone di Bologna, arcivescovo di Palermo e presidente del Regno, l'esame della quistione per la quale Pietro Gaetano, utile signore della terra di Chiaramonte e di Tripi, pretendeva, in base al capitolo del Regno del 12 Agosto 1451, gl'*jura terragiorum *dai suoi vassalli che andavano a seminare fuori il territorio di Chiaramonte, essendo da più di vent'anni che tanto il Conte di Modica, già signore di Chiaramonte, che detto Pietro esigevano quei diritti* (1).

Alfonsus etc. Reverendo in Xhristo patri et dilecto consiliario nostro Simoni archiepiscopo panormitano in regi-

(1) Pubblico questo doc. per mostrare quali erano gli *jura terragiorum* feudali che si riscotevano dai baroni, e per rendere evidente che con tale parola non s'intendeva alcun uso civico, ma un diritto angarico.

mine regni nostri Sicilie ultra farum presidenti salutem et dilecionem. Comparens coram majestate nostra nobilis et dilectus fidelis noster Petrus Gaytanus utilis dominus terre Clarimontis et Tripi eiusdem Regni Sicilie ultra farum querulanter exposuit quod magnificus comes mohac olim dominus dicte terre Clarimontis et sui predecessores ab annis viginta citra et ultra usque ad tempus capitulorum per nos ultimo loco eidem Regno concessorum sub datum duodecimo mensis augusti quinte decime Indictionis proxime preterite et ab inde citra usque ad tempus adepte possessionis dicte terre ex vendictione eidem Petro facta per Petrum Simart ultimum possessorem terre eiusdem fuerunt et erant in possessione vel quasi quod vassalli dicte terre Clarimontis dum ibant ad cultivandum alias terras, que non essent in terminis et territoriis prefate terre Clarimontis, solvebant Comiti prefato jus terragii vel partem huiusmodi iuris terragii, quiquidem vassalli sunt nunc renitentes ad solvendum dictum jus dicto Petro non advertentes ad capitula eidem Regno, ut predicitur, ultimo loco per nos concessa per que utilibus dominis terrarum et castrorum ac pheudorum sunt confirmata iura terragiorum per eos vel eorum predecessores a viginti annis citra usque ad datam dictorum capitulorum quovismodo exacta et possessa, salvis juribus competentibus partibus privatis prout lacius in dicti capitulis ad que nos referimus continetur. Qua re humiliter supplicavit majestati nostre ut sibi de remedio oportuno providere dignaremur. Qua supplicacione clementer admissa ut justa dignum arbitrantes eundem Petrum de facto expoliari non debere sua quasi possessione percipiendi jura predicta dicimus, precipimus et mandamus firmiter et expresse quatenus veris existentibus prenarratis, si dicti vassalli predicta jura superius expressa solvere recusaverint juxta formam dictorum capitulorum ad solvendum dicte Petro jura jpsa terragiorum ut soliti erant dicto Comiti respondere, eosdem cohercionibus, quibus decet, compellatis et astringatis. Qua restitucione facta si vassalli ipsi petitorie volunt agere con-

tra eumdem Petrum illos ad ostendendum si de iure ad solucionem juris terraggi predicti non tenentur admictatis eosdemque ac dominum exponentem super predictis plene audiatis ministrantes utriusque super hiis debitum justicie complementum et hec sic fieri volumus iusticia suadente, sicque per eosdem vassallos servari volumus et precipimus sub ire et indignacionis nostre incursu ad penam unciarum quinquaginta ab omnis cuiuslibet ipsorum vassallorum contrafacientium inremissibiliter exigendam et nostris inferendam erarijs.

Datum in castello novo civitatis nostre Neapolis die XXJ mensis octobris tercie indictionis anno a nativitate domini Millesimo CCCCLIIIJ.

Rex Alfonsus.

(*Prot. del R.*, 46, f. 141).

VI.

Palermo, 5 maggio 1457, V. ind.

Il presidente del Regno conferma una deliberazione del consiglio di Patti, per cui si dava a diversi cittadini, per seminare, il territorio demaniale chiamato Prato.

Alfonsus etc.

Presidens etc. Iuratis civitatis Pactarum Regiis fidelibus dilectis salutem Noviter per lu regiu fideli Andria Russu unu di li jurati et ambaxiaturi di quista universitati ni fu reverenter expositu ki in anno proximo preterito a la dicta chitati pervinnj unu regiu mandatu lu quali dictava ki li

officiali di quissa chitati divissiru dari ordini a fari seminari frumenti orgi et altri ligumj, per viguri di lu quali mandatu fu necessariu ad ipsa universitati dari ordinj ad farj seminari juxta formam illius regij mandatj et cussi ipsa chitati havia unu territoriu chamatu lu prathu da lu quali sindi potra extrahiri unu grandi beneficiu et cum consiglu et deliberacionj di tutta la dicta universitati dediru lu dictu pratu ad diversi persunj per seminarj zo è la mitati di lu dictu pratu per anni tri cussi comu per li dicti jurati et universitati e statu ordinatu la quali cosa è grandi utili et beneficiu tantu di la universitati quanta eciam di li chitatini et habitaturi di ipsi et supplicato nobis ki nj dignassimu actento lu grandi beneficiu ki resulta ala dicta universitati acceptari ratificari et confermarj de novo quillu ki per li juratj et universitatj e statu deliberatu admissa supplicacione predicta havimu provistu cum consiglu et deliberacioni di lu nobili et dilectu Regiu consigleri misser Gerardu Aglata prothonotaru di questu Regnu et cussi per tenuri di la presenti vi dichimu et comandamu quod si ita est quod per ipsam universitatem ita accordatum extitit, libere et impune pozati usari la dicta vostra ordinacioni ca nui per has easdem comandamu a tucti officiali presenti et futuri chitatini et habitaturi di ipsa ki digianu ad unguem observari la presenti nostra deliberacionj juxta la sua continencia et tenuri. Quare actentis premissis sic providimus esse exequendum.

Datum Panhormi die v mensis may v Inditionis post datam volumus tamen iura curie illesa servarj et inconcussa.

Datum ut supra.

Lu conti Antonio di Russu Spatafora.

Dominus presidens mandavit mihi Iohanni de Medico locumtenenti et magistro notario in officio prothonotarii et vidit eam girardus prothonotarius.

(*Prot. del R.*, reg. n. 49, f. 163).

VII.

Palermo, 10 giugno 1458, V. ind.

Il vicerè Lopez Ximen Durrea dà autorità a Filippo Viperano, barone della Favarotta, di poter gettare un bando pubblico per i luoghi, vicini al detto feudo, per cui nessun borgese, che non fosse lavoratore delle terre del feudo di Favarotta, potesse far pascere animali bovini sotto custodia in tali terre.

Alfonsus etc.

Vicerex etc. Nobili Philippo de Viperano baroni pheudi di la Favarocta fideli regio dilecto salutem. Per vostra parti ni e statu expostu comu in omni pheudu di quistu regnu in lu quali lu patruni fa massaria li boy lavuraturj ki su in lu dictu lo pheudu non ponnu andari a paxiri a guardia facta a nixunu pheudu senza licencia di lu patruni predictu et pluj multi volti li patruni ki hannu boy in li pheudi in li quali fannu massaria convichini alu dictu vostru pheudu a guardia facta contra vostra voluntati fannu paxiri li dicti loru boi lavuraturi in grandi dannu et interessi vostru. Per tantu vestri ex parte ni e statu supplicatu ki super zo chi divissimu debite providiri et cussi tenore presentis vi dichimu et comandamu ki digiati autoritate presencium fari gictari un bandu puplicu per li loki convichini di lu dictu vostru pheudu a tal ki non di poza allegari ignorancia ki nixuna persuna, exceptu ki non sia burgisi di lu dictu vostro pheudu, digia ne poza fari paxiri li loru boy laboraturj a guardia facta di lu dictu vostru pheudu, ma tamen pozañu paxiri comu e solitu et consuetu sub pena di tarj sey li quali si digianu applicarj a vuj ca per la presenti vi damu auctoritati ki vui et li vostri procuraturi in casu contravencionis banni predicti videlicet paxendu a guardia facta et supra

dicitur pozati exigiri la dicta pena. Datum Panormi x die mensis Iunij v Indicionis MCCCCLVIII.

Lopez Ximen Durrea.

Dominus vicerex mandavit mihi Iohanni de Medico Locumtenenti et magistro notario in officio prothonotarii.

(*Prot. del Regno*, vol. n. 49, f. 453).

VIII.

Palermo, 9 maggio 1571, XIV. ind.

Il presidente del Regno comunica un dispaccio di re Filippo II, dato nell'Escuriale il 12 aprile 1571 e comunicato al marchese di Pescara, vicerè di Sicilia, per cui si ordina di reintegrare le terre comuni alienate dalle università siciliane e si vietano le alienazioni di tali terre.

Philippus etc.

Presidens in regno Sicilie etc.

La Sacra Cattolica et Real Maiesta del re nostro Signori per sue sacre regie lettere ordina provede et comanda del tenor sequenti videlicet: El Rey Illustre Marques primo nuestro Visorey y capitan general a qui havemos entendido que algunas universitades desse reyno han vendido y enagenado algunos terrenos del publico y comun dellos y siendo esto de consideration assi per il dampno que se sigue al bien publico y comun come per esser cosa prohibida nos ha parascido scriveros esta para que destramente os informeys de lo que in esto passa y allando serassi lo que se nos ha expuesto veais deponer en ello remedio que conveniere para

que los tales tarienos sian reintegrados y avisarnos eis dello que en ello haviere teniendo iunctamente la mano en qui non se hagan de aqui adelante semejantes enagenaciones.

Del Escorial a xij di Abril 1571.

Io el Rey
V. Cifontes Regens.
V. Gisulfus Regens.
Gaytan Secretarius.

Al Illustre Marques de Pescara Primo nuestro Visorey y Capitan general en el nostro Regno de Sicilia.

Presentati Illustrissimo domino Presidenti Panormi VIIJ Maij XIIIJ Indicionis 1571 etc.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*, n. 565, f. 141 *b.* e seg.

IX.

Palermo, 20 agosto 1571, XIV. ind.

Dispaccio viceregio col quale si approva una deliberazione del consiglio civico di Castrogiovanni relativa alla proposta di gabella delle terre comuni e si dà facoltà a don Cesare di Bologna delegato in quella città a poterle gabellare per un termine stabilito.

Philippus etc.

Spectabilis regie fidelis dilecte.

Attenta la poca forma che la città di Castro Ioanne teneva et tenj in pagari li regii donativj et presertim la gabella de la farina, li mesi passati per la eccellentia del Illmo. Sign. Vicerè si donao ordine al magnifico Blasco de Alagona tunc delegato in quella citta che havesse fatto, come

quali la detta città ni teni lo jus pascendi farreti detta ingabellactione a ragione di once doe per aratata conforme alli detti consigli per lo detto termino di anni sei o quel pio vi paresse fino al termino di anni novi come di sopra vi si ha ditto.

Datum Panormi die xx augusti xiiij Inditionis 1571.

Il conte di Sandriano.
Petrus Augustinus.
Locadellus.
Modestus.
Monreal.
Hoces.
de Aquino.
Vidit don Petrus thesaurarius.
Franciscus de Aurello magister notarius.

Al spettabile don Cesare di Bologna.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*, n. 566, f. 125 r.).

X.

Palermo, 20 agosto 1571.

Dispaccio viceregio, col quale si ordina a don Cesare Bologna delegato in Castrogiovanni di non fare infeudare in perpetuum *il territorio comune di S. Giuliano di quella università.*

Philippus etc.

Spectabilis regie fidelis dilecte locumtenente Bartolomeo Petruzo iurato di questa citta secondo semo informati si re-

trova esseri obligato per atto puplico di habere a pagare alla regia corte promptamente la ratha toccante a detta università del donativo ultimamente offerto a sua Maesta stante la conclusioni del consiglio di haverseli ad infegare imperpetuum lo territorio nominato Sancto Iuliano di questa citta havuta prima la conferma nostra del detto consiglio et perche per alconi respetti ni ha preso come per altre nostre videriti, de non infegarsi detto territorio più che anni sei come li altri comuni a quel pio paresse ad voi, ita che non passi il termino di anni novi, vi dicimo per questo poiche lo detto consiglio non si è confirmato conforme a l'obligo di esso di Petroso che non debiati molestare ad esso de Petroso a pagari quel tanto si havirà obligato pagare promptamente in satisfactioni del detto donativo con la condictione di haversegli ad infegare im perpetuum lo detto territorio di Sancto Iuliano di questa citta come è detto ed occurrendovi sopra ciò alcona cosa in contrario ni donireti di subito aviso per poter dar ordini di quanto havereti ad esequire non lassando pero dal canto vostro con omni sollicitudini et presteza mettere in esequcione quanto per altre nostre vi si ordinava intorno la ingabellactione di detto territorio et comuni di essa citta.

Datum Panormi die 20 augusti XIII Inditionis 1571.

Il conte di Sandriano.
Petrus Augustinus.
Locadellus.
Modestus.
Monreal.
Hoces.
De Aquino.

Vidit don Petrus Thesaurarius.
Franciscus de Aurello magister notarius.

Al don Cesare di Bologna.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*, n. 566, f. 127).

quali la detta città ni teni lo jus pascendi farreti detta ingabellactione a ragione di once doe per aratata conforme alli detti consigli per lo detto termino di anni sei o quel pio vi paresse fino al termino di anni novi come di sopra vi si ha ditto.

Datum Panormi die xx augusti xiiij Inditionis 1571.

Il conte di Sandriano.
Petrus Augustinus.
Locadellus.
Modestus.
Monreal.
Hoces.
de Aquino.
Vidit don Petrus thesaurarius.
Franciscus de Aurello magister notarius.

Al spettabile don Cesare di Bologna.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*, n. 566, f. 125 r.).

X.

Palermo, 20 agosto 1571.

Dispaccio viceregio, col quale si ordina a don Cesare Bologna delegato in Castrogiovanni di non fare infeudare in perpetuum *il territorio comune di S. Giuliano di quella università.*

Philippus etc.

Spectabilis regie fidelis dilecte locumtenente Bartolomeo Petruzo iurato di questa citta secondo semo informati si re-

trova esseri obligato per atto puplico di habere a pagare alla regia corte promptamente la ratha toccante a detta università del donativo ultimamente offerto a sua Maesta stante la conclusioni del consiglio di haverseli ad infegare imperpetuum lo territorio nominato Sancto Iuliano di questa citta havuta prima la conferma nostra del detto consiglio et perche per alconi respetti ni ha preso come per altre nostre videriti, de non infegarsi detto territorio più che anni sei come li altri comuni a quel pio paresse ad voi, ita che non passi il termino di anni novi, vi dicimo per questo poiche lo detto consiglio non si è confirmato conforme a l'obligo di esso di Petroso che non debiati molestare ad esso de Petroso a pagari quel tanto si havirà obligato pagare promptamente in satisfactioni del detto donativo con la condictione di haversegli ad infegare im perpetuum lo detto territorio di Sancto Iuliano di questa citta come è detto ed occurrendovi sopra ciò alcona cosa in contrario ni donireti di subito aviso per poter dar ordini di quanto havereti ad esequire non lassando pero dal canto vostro con omni sollicitudini et presteza mettere in esequcione quanto per altre nostre vi si ordinava intorno la ingabellactione di detto territorio et comuni di essa citta.

Datum Panormi die 20 augusti XIII Inditionis 1571.

Il conte di Sandriano.
Petrus Augustinus.
Locadellus.
Modestus.
Monreal.
Hoces.
De Aquino.

Vidit don Petrus Thesaurarius.
Franciscus de Aurello magister notarius.

Al don Cesare di Bologna.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali*, n. 566, f. 127).

XI.

Palermo, 14 agosto 1577, V. ind.

Dispaccio del vicerè con cui approvandosi le deliberazioni prese in consiglio il 12 luglio 1557 in S. Filippo, si accorda di riscattare una soggiogazione infra anni 5, e di gabellare (infeudare) *per anni 3 le terre comuni di quella università.*

Philippus etc.

Vicerex in regno Sicilie etc.

Magnificis juratis et omnibus aliis officialibus civitatis Sancti Philippi cui vel quibus ipsorum presentes presentate fuerint fidelibus regiis dilectis salutem. Se ha reconoxuto il consiglio detempto per voi jurati a XXIJ del luglio passato per lo quale se conclude che per la satisfactione di quel che se deve tanto alla corte come ad altre persone particolari in somma de onze novicento vel circa se ne habiano a pigliare cioè onz. 600 juxta formam bulle, et per lo resto affegarsi et ingabellarsi li comuni di quissa cità restando li citadini con loro jurisdictione di tenerce deci bestioli come più largo per detto consiglio appare, del quale essendone stata fatta relatione nel consiglio patrimoniale habiamo provisto à VIIIJ del presente quod confirmetur ad subiugationem faciendam, itaquod antequam fiat contractus subiugatorius perquiratur modus quomodo subiugatio possit redimi infra annos quinque et quoad inpheudationem fiat per triennium tantum ita quod non trahatur in consequentiam. Franciscus de Aurello magister notarius. Per exequcione dela quale nostra provista tenore presentium vi dicimo et ordinamo che debiate lo precalendato consiglio exequire et observare et fare per quos decet exequire et observare che noi in vim presentium l' acceptamo

laudamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo con che jnnante di fare il contratto subiugatorio habiate a ritrovare il modo per lo quale possi recaptarsi la subiugatione infra termino di cinco anni et quanto alla impheudatione, se habia a fare per tre anni solamente dache non habia ad attraherse in consequentia et non altrimente.

Datum Panormi XIIIJ Auguste V Inditionis 1577.

M. Antonio Colonna.

Dominus vicerex et generalis capitaneus mandavit mihi Francisco de Aurello magistro notario. Visa per de locadello De hoces et per conservatorem et de Ballis.

(*R. Cancell.*, vol. n. 452, f. 505).

XII.

Riveli, fatti da molte università del Regno, dello stato dei patrimoni e demani di esse.

Descritione dei Fondi delli Patrimoni delle Università del regno nell'anno 7. Indizione 1593-94.

Val di Mazzara

Alcamo — « . . . teni certi feghi, bosco et territori » (a pag. 9).

Alessandria (di Bivona oggi della Rocca) « teni vinti salmati di terra intra li quali v'è la habitacioni di detta terra, che detta habitacioni comprende de circa salmi tri di detta terra quali salmi vinti di terra a quattro di octobre,

IX Indizione, 1588 don Carlo Barresi, barone della Petra fundatore di detta habitacioni concessi alli habitanti per prato seu comuni per commodità delli habitanti sì come appare per contratto alli atti di notar Petro di Renda die ut supra franchi, liberi et expediti di ogni cenzo et gravezze in perpetuum » (a pag. 225).

Bisacquino — « tiene un territorio chiamato la *Montagna di li Cervi* la quale è comune alli cittatini per loro bestiami, et accadendo ingabellare si porria ingabellare onz. 30 » (a pag. 18).

Caccamo — « Feghi de *la Ginestra* et *Mandranova* et *Cogno delo Piro. — Scorusa, Bonfante et lo Vallonaczo — S. Leonardo — S. Calogero — Piani et marcato di Regansile — Pirato.*

Delli sopradetti feghi la università ne vende l'erba tantum stante che li terraggi sonno dell'Illustre signor Conte di Modica.

Fego di *Montagna di cani* inchuso stante haverlo havuta la università dall'Illustre sig. Conte con pagarle unci cento lo anno de proprietà.

Fego dello *Comuni di San Ioanni* (a pag. 137).

Calatafimi — « Un peczo di terra chiamata la *costa di Maczaforti* della quale non se ne cava gabella alcuna, ma serve per li comodi di tutti li populi et ogni uno là po paxiri circa salmi quattro » (a pag. 103 r.).

Caltabellotta « tiene il fegho nominato la *Gran Montagna*, la quale al presente si trova gabellata a Iacobo Turano per l'anno presente tantum per onze 460 ».

Tene questa universita le terre de li communi che sonno da salme vinti in circa le quali stanno per commodo del populo al presente sonno gabellate a Iacobo Xiortino per anni sei cominciando della gabella al primo di settembre VIII Inditione prossimo venturo per onz. 300 anticipate la quale gabella è temporale, che detta universita non se ne può servire senza volonta del populo poiche stanno dette terre per ogn'uno abiarci la loro bistiame de che si serveno e per tante spise e debiti doni *(sic)* a questa universita a conceduto con il consiglio gabellarle dette terre (a pag. 89).

Caltanissetta — (Tiene) onzi quattro ogni anno di censo perpetuo li paga Petro Malandrino sopra certi terri vendutoli per detta università appari contratto in notaro Francesco Cala a dì 18 di settembro prossimo passato (a pag. 130).

Caltavuturo — Tiene la gabella delli *Comuni* ingabellata a Damiano Bona. La quali gabella contiene che tra li comuni di detta università ci sono alcuni spatii di terra tra vigni et possessioni attorno dicta terra nelli quali si fidano li animali boyni delli chitatini a tarì 3 per testa » (a pag. 140).

Collesano — « tiene comuni seu territorii numero sei nominati· *li Tabarani, Bovitello, La Zascata, La Cruci, la Chiusa et Sanctagati* quali in tutto rendino onci ducento omni anno e sono oggi ingabellati . . . *Li quali comuni* su stati ab antico di detta università et quilli havi posseduto del che non ci è memoria di homo in contrario » (a p. 189).

Corleone — « un territorio chiamato la *Montagna* vicino la città quali si ingabellao in questo anno presente onz. 82 » (a pag. 160) (1).

Giuliana — « Una montagnola quali servi a lo comuni di ditta universita la quali muntagnola have di terri lavoratori in summa di salmi dudici et si ingabella anno per anno onz. 16 » (a pag. 203).

Licata — fego nominato lo *Cannameli* quale è gabellato onz. 190 l'anno » (a pag. 208) (2).

Item la ditta università tiene li comuni fatti feghi che foro confermati per l' ill.mo sig. Vicerè il conte d' Alva et real patrimonio per anni novi come appare per il suprascripto consiglio detempto in questa citta die xxi septem-

(1) La università di Corleone esiggeva molti censi su proprietà di terre nelle contrade: « Lo Poyo, Sancto Philippo, Sancto Leonardo, San Lorenzo ».

(2) La università di Licata possedeva inoltre allora tre vignali nominati « di donna Iacopa, donna Annesa, Banda della barca ». « Quale supra ditte gabelle, fegho e vignale che tiene detta università l'ha posseduto et al presenti possedi che non vi è memoria in contrario e le scripture seu privilegij che tenia foro abroxati quando fu presa detta città ».

bris iiij Inditionis 1590 confermato per il ditto Ill.mo sig. Vicerè et real patrimonio in vertu de suoi lettere dati in Messina die v octobris, 4 Ind. 1590.

Marsala — « suo territorio et mare communi per li citatini et habitatori di essa città con suo mare et insole circum circa di tanto tempo chi non è memoria di homo in contrario quali territorio confina con li terri delli *Birginovi* con li terri de lo Monasterio di Sancto Petro etc. Intro lo quali territorio la ditta universita teni et possedi li infrascritti terri, strasatti et marcati quali in questo anno sonno ingabellati: Lo *strasatto novo*, li *Birgi vechi*, *Aimafi*, li *Mandrigli*, *Mandrirussi*, *Zaccanello*, *Iordano et lo Chiaulo*, la *Fornarci*, la *Iananeci*, la *insola di S. Pantaleo*, marcato delli terri *delanfersa*, marcato di *Fidirico*, marcato di *Giovanni de Grignano*, marcato di *Petro de Ienna*, terra della *Baiata*, marcato del *Bosco*, marcato di *Racalia*, marcato di *Guido ferti*, terra *fora lo castello*, lo *fosso di Petrulla*, la *pianta di Zirillo*, li *Gurghetti di Pirino*, lo marcato de lo *loco di Giorgi* » (a pag. 230).

Mazzara — Gabella delli terri universali della città (gabellati) per atto di incanto fatto in nostro officio alli 12 di aprile, vi Ind. p. p. (per nove anni) per onz. 17. 26. 13. 2. » (a pag. 238).

Monreale — « Una montagna chiamata di lo *Caputo*, la quale è comuni alli citatini per loro bestiami et accadendo ingabellare si porria ingabellare onz. 40 » (pag. 272).

Monte S. Giuliano — « teni li infrascritti feghi: *Ralibesi*, di la *Punta*, de lo *Castelluczo*, *Sanguigno*, *Lorchi*, *Laxambula*, del *Biro*, *Mucarta*, *Libichi*, *Bositi*, la *Montagna* » (a pag. 267).

Mussomeli — « teni un territorio comuni di alconi aratata di terri in circa la somma di tre aratati dello quali non sindi fa introito nessuno stante che serve e sta per largo comuni paxuaglio di tutta la universita per essere cossi propinco le mura di detta terra » (a pag. 280 *v.*).

Naro — « Deve havere da diverse persone per raggione del gius paxendi delli territori comuni infegati per anni cinco

continui de detta cita quale incomenzaro de li 10 de fribaro proximo passato a lettere di Sua Eccellencia et real patrimonio confirmatoriale del consiglio de detto affigamento onz. 630 (a pag. 290 *v.*).

Petralia Soprana — « fegho della *Cuti* ingabellato per onz. 100. Comuni di detta università cum la università di Petralia Sottana onz. 30 » (a pag. 318).

Petralia Sottana — « teni certo territorio in comuni con la università di Petralia Soprana ingabellato un anno per l'altro unzi sessanta » (a pag. 315).

Piana dei Greci — Gabella di la camperia et bestiame che paxi in li feghi seu comuni de essa terra la quale fu imposta in detto anno 3. Inditione 1574, per lo spatio ad essa università ben visto ad effetto di pagare alcuni salarij et spisi ordinarii che occurrino ad essa università quali gabella ogni anno se cava onz. 50 » (a pag. 330).

Polizzi — « Fego della *Colla soprana* che in erba si ingabella onz. 20. Fego della *Colla Sottana* che anco in erba si ingabella onz. 20. Il fego di *Timpa russa* che in erba si ingabella onz. 20. E più il fego delli *Sanguisuchi*. Il fego di *Xiacabeni* — il fego della *Torre* — un territorio chiamato il *piano del Signore*, un pezzo di terra chiamato l'*Arto di Lais nova* — e più li puczi della nivi dentro di alcuni delli supradetti feghi » (1) (a pag. 298).

Salemi — « circa salmi dechi di terra comuni et universali delli quali non si ni cava frutto ne loerio alcuno, ma servino per beneficio universali delli cittatini di questa città nelli quali ancora vi sono molti vij et strati puplici » (a pagina 464 *v.*).

Sciacca — « teni certi terri chamati li terri di l'*aqua* existenti nelli territorii di detta cita di Xacca, quali foro del condam Calogero Petraincosta possessi per detta universita ad anni trenta qua » (a pag. 385).

Sutera — « Salmati trentacinco di terra quali sonno co-

(1) Nel rivelo si trova che i detti feudi erano anche tenuti a terraggio da diverse persone.

muni et territorii di questa città circum circa di quella di li quali terri alcuni anni secundo è il bisogno con licentia di Sua Excellentia et regio patrimonio si ni soli dari parti a terragio » (a pag. 471).

Termini — « Feghi nominati *Anicarci* et *Giardinello* i quali s'ingabellano a ragione di onz. 131 per ogni anno. Una chiusa la quale si ingabella ogni anno per comodo delli cittadini onze 17.16. Censi perpetui in pochissime somme sopra diversi predii nel Monte di San Calogero » (a pag. 522).

Vicari — « tene come robba propria certe terre nominate del pascuagio per comuni, delle quale la detta universita non ne cava lucro nixiuno (a pag. 536).

Val Demone

Aci (*Iaci*) — « una chusa del fu quondam Petro Grasso nella contrada della Timpa adjudicata all'universita per l'offitio di Marco Antonio Gattola olim delegato alla visione delli conti di detta universita sub die 12 Iunii, 10 Inditione 1582. Chusa seu vignali che era dello quondam Vito de Vito existenti nella contrata di Vallivirdi » (a pag. 665) (1).

Adernò — « una difisa nello territorio di detta terra la quali si vindi per herbagio un anno per un altro onz. 30 » (a pag. 544).

Alcara. — « Teni certi membri di territorii come sonno *Saccuna*, *Trumbetta*, *Santodiro*, *Scaviorii*, *La Colla* seu *sancto Georgi*, li herbagi di li quali territorii seu membri ditta universita po vendere concurrendo il populo dal primo di marzo per tutto augusto imperoche il remanente dello tempo dali quindici di settembro per tutto decembro li dui membri sonno di la Ecclesia di Messina et li vende lo arcivescovo chi pro tempore è quali ha da pigliar primo et li altri restano per comuni delli citatini.

(1) Per le terre comuni di Aci vedasi: *Relazione delle terre comuni e boschi del territorio di Iaci*, fatta il 24 ottobre, 13 ind., 1614, in *Incartamenti* per la divisione in due città di Iaci, 1628-29. f. 75 in *Trib. del R. Patr.* in Archivio predetto.

Item lo ditto membro di Saccuna per esseri vichino ala dicta terra et piccolo sta per difisa delli bestii di serviri delli citatini.

Li supradicti territorii quando si vindino chi concurri lo populo solino dal ditto primo di marzo per tutto augusto vendersi unzi sessanta chinco in sittanta, et quando restano li altri duj che su comuni per chi piglia li dui primo monsignori di Messina per esseri territorij di muntagna non si vendino per causa chi non chi po assistiri bestiami per essiri campagni arridi et chi li resede nel tempo di verno neve, non teni ditta universita altri beni ne stabili ne mobili.

Item li supradicti herbagi del modo sudetto si vindino quando concurri il populo et non concurrendo restano per comuni delli citatini chi tenino arbitrij di bestiami et non si ni ha beneficio alcuno » (p. 725).

Capizzi — « L'università di C. non tiene beni stabili, nè patrimonio de proprio eccetto che il territorio have il jus pascendi con la regia corti perchè in quello tieni tre marcati et li soi massarizzi... Quando per pagarsi li datii et collecti regii l'università per non havere patrimonio ne havere modo da onde paghari soli congregari consiglio che di tutto il territorio si ni facissiro stagliati seu pheghi et poi tale consiglio si have di fare confirmari di sua Eccellenza et Regio Patrimonio et con tali licentia si hanno soluto fari di detto territorio detti stagliati seu feghi con conditione che si pagasse alla regia secrezia per li detti tre marcati et certa raggione di glandi con tutto che di tale raggione di glandi non è, per essere lo bosco consumato, onz. 90 et di più tucti li massarizzi vacanti quali sonno in detti stagliati quale massarizzi importano et la Regia Secretia li ha soluto et sole ingabellare. Li quali dieci stagliati per lo passato si hanno soluto ingabellari et affictari per onz. 500 » (a pag. 584).

. . . Item quando si affegha il territorio, la detta univer sita have pagato et paga al presenti alla regia secretia per li tre marcati baglia et glandi onz. 90 quolibet anno (a pagina 585).

Caronia. — Feudo di *Marascotto*. Lo affitto di detto feudo consisti in herbagi che le ghiandi sono del Duca di Monteleone patrone di Caronia. Feudo di *Moglia*, che ghiande et terraggi sono del Sig. Duca » (a pag. 613).

Castelluzzo. — Lo fego de lo *comuni*, fego di detta universitá si have ingabellato et è ingabellato onz. 100 omne anno. Lo Figotto nominato *la difisa* territorio di detta universitá rende omne anno onz. 30 » (a pag. 625).

Castiglione. — « Tiene un bosco nominato il *comuni di Collabaxa* existenti nello territorio di essa terra et universita di Castiglione, ingabellato onz. 15 assignato per li instrutione al pagamento delle regie collette: della acquisitioni di questo bosco non si trova essa universitá scrittura alcuna, ma non vi è memoria in contrario, che lo possedi quetamenti et pacificamente.

Un altro boschetto chiamato *Il comuni di Gracia* ingabellato onz. 7. 5, ma il solito è stato di rendite un anno per l'altro onz. 12. Del fundamento del quale similmenti non tiene altra prova essa universita, si non che dal tempo che non vi è memoria di homo in contrario, è stata come sta nella pacifica e quieta possessione di quilla, assignato etiandio al pagamento delle regie collette che si mette per introito.

Un censo emphiteutico dello spettabili baroni di Linguaglossa, oggi utili padrone di un predio chiamato *Lo plano di Cerro*, quale predio con le debite sollempnitati precedente fu posta la candela et dato a censo ad ultimo compratore come appare per contratto emfiteotico stipolato nell'atti del quondam not. Alfonso di Arnono alli 9 dicembre della XIV Inditione 1570. Item ipsa Universita predicta tiene una gabella nominata la gabella della inposta il fundamento della quale è che tutte quelle persone quale comprano le bosche seu li glande delli boschi existenti in detto territorio per ogni centenaro di porci quali entrano in detti boschi ni hanno di sfare cinque in detta terra allo prezzo infra videlicet a grana quattro lo rotulo li mayari et a grana tre lo rotulo

le troij. Di tali fundamento non vi è memoria di homo in contrario » (a pag. 601).

Castroreale. — « Beni stabili et rendite di quelli. *La Colla di lo Re* comune di questa università. Questa Colla di lo Re è comune et territorio della università: consisti in herbagio et terragio, del fundamento non vi è memoria di homo: instituta per pagarsi li dactii alla regia corte (onze 25.5).

Caudara e *Rusia* comune di questa università. Questo Caudara e Rusia è comune et territorio della universita: consisti in herbagio et terragio, del fundamento non vi è memoria d'homo - instituta per pagari onz. 28.24 all'Abbatia di S. Maria dell'Angeli di questa università per censi di bulla ogni anno et lo resto alla regia corte (onz. 39.20.10).

La *foresta della Timognia* comune di questa universita. Questa Timognia è comune et territorio dell'università: consisti in herbagio et ghiandi, del fundamento non vi è memoria d'homo, instituta per pagarsi unzi vintiquattro di censo perpetuo a Filippo Gotto di Missina et lo resto per li occurrentii della universita (onz. 50).

Lo Prato comune. Questo prato e comune e territorio della universita consisti in herbagio et terragio del fundamento non vi è memoria d'homo instituto per pagarsi alla regia corte (onz. 74.2).

Lo terragio della *Chiana* comune di questa universita. Questo terragio è comune et terragio della universita del fundamento non vi è memoria d'homo instituto per pagarsi alla maggiore ecclesia di questa universita per li fabrici di quella in virtù di lettere viceregie... Hogi non si ha potuto ingabellare stante che su morti multi borgisi et anco non vi sonno bovi per arare (onz. 97.19.18).

L'herbagio della Chianà comune di questa universita. Questo herbagio è comune et territorio della universita, del fundamento non vi è memoria di homo instituto per pagarsi alla maggiore ecclesia (onz. 62.3.4).

La *foresta della Zafarana* comune di questa universita.

Questa foresta è comune et territorio della universita del fundamento non vi è memoria d'homo instituta per pagarsi onz. 30 di perpetuo omne anno ad Antonino Crisafi di Messana et onz. 42.15 omni anno allo istesso per censo di bulla et lo resto per occurrentie della universita (onz. 87.5) ». (a p. 590).

Cerami. — « Territorio detto la *Stagliata* lo quali per esseri di terre angrevoli incoltivoli et di montagna sole restari alle volte vacante et quando se ingabella se ha soluto ingabellari da onz. 80 insino a 100 lo anno » (a p. 615).

Cesarò. — « Teni un suo feghetto nominato *lo bosco* lo quali era comuni et per lo bisogno di essa universita fu necessario affegarlo, lo quali hogi teni affegato ad effetto di pagare la gabella della farina seu parti di quella toccanti a detta universita et altri colletti regii et si soli ingabellari quolibet anno onz. 50 » (a p. 569).

Galati. — « Teni alcuni territorii quali territorii seu li herbagii di quilli alcuni anni su stati soliti vindirsi per unci 30 et alcuni anni onz. quaranta et alcuni anni ditti herbagii si li ritenino li genti di questa universita chi hanno bestiami et si li paxino et pagano per testa la dicta bestiami ogni uno per quanto bestiami teni et si pagano in comuni ad ipsa universitati a li volti onz. 40 et a li volti onz. 30 et alcuni anni dicti herbagii solino restari in comuni senza pagarsi cosa alcuna si come meglo si concludi per li parlamenti poplici, talmenti chi un anno per un altro dicti territorii rendino a dicta universita onz. 30 anno quolibet » (p. 659).

Ganci. — « Gabella delli herbagii delli marcati della montagna di Ganci (onz. 250) ». (p. 654).

Geraci. — « La gabella di li herbagi di undici feghi chi possedi quista universita alli quali ni havi di herbagi tantu omni anno onz. 200.

La gabella chiamata di li herbagioli, quali paganu li pecuri solamenti a ragione di tarì due per centenaro chi importa quolibet anno onz. 4 in circa » (p. 682).

Librizzi. — « Tiene un boschetto quali rendi onz. 4 omni anno » (f. 721).

Linguagrossa. — « Tiene uno bosco di aglandi nominato lo *Comuni* quale un anno per l'altro si sole ingabellare et vendere per onz. 15 » (p. 699).

Longi. — « Li territori di ditta terra si solino alcuni anni ingabellare cum lu intervento del Spettabili baruni di detta terra et per li depotati eligendi per li genti di ditta terra onz. 10. Quali pagano li borgisi di ditta terra cui à bestiami et si parti per testa della bestiami quali dura da la prima di settembro per fin all'altro settembro et così si soli fari alcuni anni » (p. 723).

Milazzo. — « Introito delli terreni seminatorii ogni anno onz. 40.

Item dalli herbagii di communi ogni anno onz. 40 » (a p. 737).

Militello Val Demone. — « Teni lu herbagio della comune de *Scavallaraczo* quali al presenti è ingabellato per unci 32 annue.

Teni l'ius passendi dello herbagio dello *Comunello* quali herbagio è communi cum lo Spectabili baruni de dicta terra et li citatini di essa universita et non si po vendere nè ingabellari ma ogni uno de dicta terra et lu spectabili baruni di quella ponnu paxiri liberamenti » (p. 785).

Mistretta. — « Affitto di tutti li feghi et finayte di quelle ingabellati per il Capitan d'arme in vertu di sue lettere di potesta di Sua Excellentia et real patrimonio per contratto di gabellatione fra essa città con Vespasiano Mogavero nelli atti di notar Georgio Lombardo die... may, V Ind. — onz. 1697.3.13.4 » (p. 727).

Patti. — « Tiene tre feghi nel territorio di essa città nominati uno *Maroldo*, l'altro *Rocca* et l'altro *Litto* con boschi arbori di ruvoli e terre culte et inculte l'herbaggi et terraggi deli quali insieme con lo frutto delle ghiande che se sole producere in detti feghi ogni anno soleno rendere in tutto onz. 200 et quando un poco più et quando meno. Lo fun-

damento deli quali non se po sapere per essere cosa antiquissima da che non c'è memoria d'homo in contrario.

Tiene un commune nominato vulgarmente *Prato* pieno di frasca et arbori salvatici quale servi solamente per pascua et recetto de l'animali deli citatini del quale commune la città ni sole consequitare solamente la frascha che sole vendere d'onze dece incirca ogni anno. Lo fundamento del quale commune non se po sapere come de sopra» (p. 685).

Pittineo. — «Teni ditta universita certi terri detti li *communj* quale si ponno gabellare ciaschedun anno onz. 10.

Item un morso d'olivi nella contrata di la *serra d'Accarini*» (p. 695).

Randazzo. — «Uno vignalaczo existenti in lo fegho dillo *Munti dilla Guardia*. Uno nochillito nello territorio di la terra di Castiglioni in la contrada di Iannaczo. — Terri in lo fegho della *Fauchera di intro (?)* confinanti cum la foresta et cum la Colla grandi.

Lo fegho nominato di *La Nunciata* chi è territorio di dicta città cunfinanti cum lo fegho dillo Flayo et di Cannata lo quali si ingabella onz. 80 l'anno.

Lo fegho nominato di *Rocca Billia* territorio di dicta città confinanti cum lo fegho di Cannata et cum lo dicto fegho della Nunciata (onz. 50).

Fegho di *lo Pirao* territorio di dicta città confinanti cum lo dicto fegho della Nunciata et cum lo territorio della terra di Castigliuni (onz. 20).

Fegho di *Bayardo* territorii della dicta città confinante cum lo fegho di Sancta Maria dello Bosco et cum lo fegho di Roccabellia flumine mediante (onz. 20).

Fegho *Lo Munti dilla Guardia* territorio di dicta città confinanti cum lo territorio della terra di Castigliuni et cum lo fegho di Sancta Anastasia (onz. 18).

Fegho *La Faucheta di intro* (?) territorio di dicta città, confinante con la foresta d'Ucria et cum la Colla Grandi (onz. 21).

Fegho *La Faucheta di meczo* territorio di questa città confinante cum la Colla grande et lo fiumi (onz. 50).

Fegho di *Czorbati* in lo territorio di questa città confinante cum la Grassetta et lo fiumi di lo Flaxino (onz. 20).

Fegho li *diffisi* territorio di dicta città confinanti cum li supradicti feghi di dicta città (onz. 22).

Fegho dello *Torrazzo* territorio di questa città confinante cum lo fegho della terra della Rochella nominato lo Iuncara (onz. 22)» (p. 794).

Raccuglia. — «Tiene un boschetto nominato il *Comone* con terri scapole existenti in questo territorio confinanti con la finayta di la terra d'Ucria quale è in feudo perpetuo rende e porria rendere onz. 15» (p. 819).

Rametta. — «Teni di patrimonio per introitu ordinario ogni anno di incensu perpetuo unczi 17 quali li pagano diversi personi sopra certi terri chi erano pubblici et comuni di la universita redutti in predii et possessioni beneficati concessi in virtù di litteri viceregii et del real patrimonio di l'anno 1580 onz. 17» (p. 811).

Regalbuto. — «Un fegho nominato *Lo Munti* et la mita di un altro feghetto domandato *Meczo Savarino* et certi altri terri burgensatici domandati *difisi et comuni* di dicta universita (onz. 150)» (p. 805).

Roccella. — «Teni di patrimonio quello tanto che si po vendere omni anno lo fructo della glanda di un pezo di bosco nominato *Petro Riczo* il quale l'uno anno per l'altro si po ragionare al più onz. 5 l'anno perche è poco bosco» (p. 809).

Samperi di Monforti. — «Teni uno plato (1) seu comuni in lo quali stanno li bestiami di usu tantum di questa universita et non si ingabella per pretio nixuno quali pervinni a detta universita chi lo comprato bantiquo da diversi personi di ipsa terra per lo predetto effetto et non altrimente» (p. 880).

Santo Filippo. — «Li herbagii di dodeci feghi seu marcati nominati di *Barbarrigo*, *Cannameli*, *Li Perni*, *Rustico*, *Gararaj*, *Scardilli*, *La Lavanca*. *Mandri bianchi*, *lo Tuffo*, *Adirisi*, *Mangiagrilli* et *Modica* (da onz. 500 a 600 l'anno)» (p. 842).

(1) Per «prato».

S. Fratello. — « Tiene in lo territorio de la terra et in la contrata nominata *dillo Munti* da circa salme 16 di terrene scapule lavurativi de pretio de valuta da circa onz. 100, delle quali terre l'uno anno per l'altro se ne porria cavare onz. 8. (Tali terre si davano a terraggi) » (p. 863).

S. Marco. — « Tiene jurisdictione sopra il tenimento di terri chamato *la difesa* nel territorio di detta terra confinanti cum li terri di li heredi di Antonino di Meli et cum la fontana et valluni nominato di Niataza chi tiene con lo Ill. Conte di essa terra che quando si semina detta difesa la universita predetta ha da havere uno terzo di terragio et dui terzi detto Ill. Conte che l'un anno per l'altro importa alla universita et li rende unce tre ogni anno imperoche gli anni che non si semina, l'erbagio è di detto Ill. Conte (onz. 3) » (p. 876).

S. Mauro. — « Si ritrova certi comuni divisi in cabella a diversi persuni

Carsa	ingabellato	onz.	70.
Burello	»	»	20.
Li Cachiaturi	»	»	21.
Annitri Russumanno	»	»	17.
Lu Pirato	»	»	60.
Lu Canalichu	»	»	35.
Butinnari	»	»	50.
La Scala	»	»	10.
Cantari	»	»	11.
Croccani	»	»	6.

(p. 870).

Santa Lucia. — « Teni certi terri nominati *della Cruchi* quali per consiglio su girati al monasterio dì S. M. di Iesu delli czocculanti. Quali terri solino ingabellari per anni quattro dui amajsati et duj a siminari, che per tutti li detti anni quattro pigliano la summa di salme 50. — Item teni certi terri nella contrata dello *Casali* quali si solino ingabellari

per anni quattro dui ammajsari et dui a siminari che piglia la rendita per ditti anni quattro salme 6. — Item li gabelli di li comuni et zaffri larghi ingabellati per anni quattro ad ragione di ogni anno onzi duecento sessanta cinque da pagarsi per la reluttione de bulli al'ultimo di augusto p. v. onz. 550 et li altri onz. 550 da pagarsi a l'ultimo di Augusto, 9 indiz. Item da Bernardo Mustaczo como gabelloto della furesta per anni sei... divi dari a lo anno 9 ind. onze 120.— Item deteni certi beni adiudicati dali Magistri Iurati seu delegati di S. E. et Real Patrimonio consistenti in fundi aulivati et altri arbori onz. 10. — Item deve havere da diversi personi per occupatione di pubblici ogni anno in perpetuum concessi da Cesaro Gallo delegato di Sua Eccellenza onze 8 » (a p. 836 *v.*).

Taormina. — « Salmati dui di terri existenti nello territorio di ditta città aggravati di cenzi perpetui alla Regia Corte seu Regia Secrecia di detta città quali censi se pagano in formento et orgio » (p. 895).

Tortorici. — « Gabella di herbagi onz. 44 » (p. 936 v°).

Traina. — « Da emphiteoti di certi terri di essa universita onz. 5.12 in vertù di contratto per li atti di Not. Philippo Colvetto al 13 di Decembro 3.ª Inditione 1574. *Li difisi* foru liberati a Lixandro Marino per onz. 22.15. *Lo Prato* fu liberato a Francesco Polizzi per onz. 9.

Il territorio *dello Cugno* fu liberato a Ioseph di Napoli per onz. 22.

La jurisdictioni dello jus paxendi videlicet tanto per ogni testa di bestiami chi paxi nello territorio di essa cita liberato per onz. 490 » (p. 922).

Tripi. — « Onz. 140 per le gabelle delli feghi et comuni di essa universita quali teni per questo anno tantum gabellati per noi come quelli che tenemo jurisdictione antiquissima de patronato in detti feghi et comuni sudetti » (p. 942).

Tusa. — « Il fego di *Tardara* che l'uno anno per l'altro s'ingabella onz. 80. Il fego della *Sollaca* (onz. 60). Il fego della *Camacina* (onz. 30) » (p. 950).

Val di Noto

Aidone. — « Tiene et ha un fego seu territorio nominato il *Menzagno di li Petrazi* seu *Bornia* esistente nelli territorii de dicta terra, il quale rende di gabella perpetua uno anno per l'altro onz. 90.

Tiene una gabella perpetua nominata deli paxendagi che consiste in certe pene che si devono al baglio di dicta gabella per la bestiami de bastone che viene a pascere nelli *comuni* che sonno circum circa dicta terra senza consciencia et licentia del detto baglio de dicta gabella la quale rende ogni anno onz. 3 » (p. 1099).

Asaro. — « Gabella delle terri vacui seu comuni di detta università, gabella della farina, gabella della salumi, gabella della carni, gabella dello pilo onzi seicentovinticinco sicome foro ingabellati per lo anno presenti, quale gabelle foro imposti a supplicacioni di dicta università et a lettere confirmatorie di Sua Excellencia et Real Patrimonio dati in Palermo ali 22 di augusto 4. Iuditionis 1591 per anni tre tantum.... ad effecto di pagharse et satisfarsi le donativi regii et ordinarii et extra ordinarii et occurrentii ordinarii et extraordinarii di detta universita, declarato che li gabelloti di lo anno presenti hanno ingabellato detti terri vacui seu comuni per onz. 40 » (p. 981).

Augusta. — « Tene un vignale di circa salme dui e menza nominato la *Pecza della bruca* existenti in lo territorio di questa città nello fegho della Mendula onz. 4.15.

Salme due di terre nominati dello *Mangiaczo* existenti in lo territorio di Melilli nello fegho dello *Cangio* dalli quali essa università non ni conseguta cosa nixuna per esseri inutili et per non li gabellare et detti terri sempre detta Universita li ha posseduto ab antiquo che non ci è memoria d'huomo in contrario. Un censo di tari 16 e gr. 10 in perpetuum sopra un vignali nominato dello *Cannito* existenti in lo territorio di Melilli nello fegho di Bachali lo quali

sempre detta università ha tenuto et posseduto ab antiquo che non ci è memoria d' huomo incontrario ab antiquo » (p. 966).

Avola. — « Tiene certi terre cossì nella marina come nella montagna siti et positi nel territorio di detta terra delli quali se ni cava ogni anno la gabella di onz. 50.

Tiene la *chiusa delli cavalli* siti nella montagna e territorio di essa terra se ni havi di gabella ogni anno onz. 18.

« Tiene le dette terri detti la *Cavagrande* siti nel sudetto territorio se ni havi di gabella ogni anno onz. 16 » (p. 986).

Biscari. — « Ha de suo patrimonio uncze tre quali chi prevenino omni anno per la gabella di certo terreno detto di li demanii » (p. 1012).

Buccheri. — « Teni un suo territorio diviso in sei parti videlicet confinanti con li territorii di Iarratana, città di Bizini, Francofonti, Buxemi et la Ferla, lo quali territorio uno anno per un altro si vendi candela accensa per non si potere pagare li colletti regii allo minuto per la exterelità delli tempi per onz. 360 » (p. 1024).

Buscemi. — « Dui marcati nominati *Montagna suprana* e *Curullo* ogni anno onz. 134 » (p. 990).

Butera. — « Introito supra dudici marcata existenti in la comunità di detta città, quali si ingabellano annualmente a diversi personi per gabella di onz. 20 in circa. Si pagano sopra li marcati existenti in la comunita di questa città onze 10 annuali al Ven. Convento di Santo Francisco di detta città fondati con consiglio del popolo che havira circa anni 15 » (p. 1016).

Calascibetta. « Item deve havere per la ragione della impheudationi novamente imposta e rinnovata per general consiglio alli 22 di aprile VIIII. Indizione 1594 e lettere patrimoniali confirmatorie addì 31 d'agosto di detto anno sopra li territorii padronati dalli cittadini di detta città, communi burgensatici e pascoli di essa università a ragione di onz. 2 per ogni aratato di salme 9 si come altra volta fu imposta nell'anno XV Indizione prossimamente elassa con la pre-

sentia et authorità del Doctor Pietro Gherardi delegato ad causam la qual ragione a detta università importa ogni anno onz. 200. Item detta universita possedi antichamenti salme tre in circa di terre lavoratie, le quali al presente sono ingabellate a ragione di salme 10 di frumento ogni anno per contratto pubblico in l'atti di notar. Andriano Pampiloni a di XV Dicembre prossimamente passato. Una chiusa di salmi dui e tummuna 4 di terra incirca chamata *la Chiusa di lo Inguillo* et un altra salma di terri circa chamata lo *Giardinello* quale terre servino per passare et passere la bestiame, le possede anticamente » (p. 1090).

Caltagirone — « Tiene la baronia delli feghi di *Camopetro* chiamata *Iudica* con li suoi marcati e tenute in quella esistente nel Val di Notho quale s'ingabella a raggione di onze 7605 l'anno.

Item il fegho chiamato *Sancto Petro* per oncze 600 l'anno.

Item il fegho di *Ravalsemi* per onze 259 l'anno.

Item tiene un incenso perpetuo di salme sette di formento ogni anno sopra le terre di Gioan Leonardo Lisei, quale incenso fu adjudicato per esso universita come bene di Hippolito Paternò olim debitore della città.

Li quali feghi marcati e gabelle ut supra espressate con tutte raggioni e pertinentie loro detta universita li tiene e possiede in virtù di antiquissimi privilegii e concessioni regali, reginali et investiture di tanto tempo in qua che non ci è memoria d'huomo in contrario » (p. 1074).

Castrogiovanni. — « Tiene per uso patrimonio li feghi et baronia del Fundro, ingabellati per oz. 1422 quolibet anno.

Tiene anco quolibet anno la raggione della nova infeudatione dello *jus pascendi* delli territori communi oz. 525 1. 11 quali li deveno sopra li suoi territorii diversi persuni sì com'appare per contratti fatti in l'atti del quondam notar Giuseppi Brancato a la sua giornata » (p. 1083).

Chiaramonte. — « Teni di patrimonio seu introito unzi vinti ogni anno per li demanij chi detta università » (p. 1074).

Ferla — « La dicta universita per conto di pagamenti delli colletti regii et donativi ab antiquo undi non chi è memoria di homo in contrario ha soluto taxare per taxia al minuto pro ratha secundo la faculta di loro bene per meglio comodita et exactione di cavare il dinaro si tinni puplico consiglio di gabellare li comuni et territori di essa terra per pagarsi del prezo li donativi et collecti regii per lo quali fu concluso et accordato che si gabellassero; si mandao a Sua Excellencia et real patrimonio, cum licentia et decreto delli quali si ingabellaro detti comuni et territorij per anni tre nell'anno vj^{a} Inditione fu altra volta detempto puplico consiglio per lo quali fu concluso et accordato che si gabellassiro li dicti comuni et territorii per altri anni tri et foro obtente lictere di licencia et confirma di detto consiglio sì come appare per dette lettere di Sua Excellencia et real patrimonio date in Palermo alli 26 del mese di mayo proximo passato vj^{a} Inditione 1593 delli quali comuni et territorii ni foro facti tri feghi lo uno delli quali nominato lo fegho dello *Montitto et Piano di Renza* è stato ingabellato per onz. 70 per ogni anno all'ultimo emptore et plus offerenti ala candila. Item l'altro fegho nominato di *Sancta Vennira* è stato ingabellato per onz. 45 liberato alla candila. Item l'altro fegho nominato *di li Ficazi* stante non si havere retrovato ad ingabellare, si chi hanno affidato certe pecore et altra bestiame per tutto augusto di questo presenti anno per onz. 41. 24 et si chi porriano cavari per alcun poco di restuchi et un altro poco di fidagi che fossero altri onz. 6 in circa » (p. 1235).

Lentini — « Tiene una gabella delli burgisii e comuni di essa università, la quale fu imposta per il consiglio detempto ali 5 del mese di Giugno x^{a} Indizione 1582 ad effetto di buscarsi sopra li introyti di quella unczi mille che la città dovea per satisfatione di pagamenti regii et anco per supplire al mancamento ch'allora detta città tenia di onz. 450 l'anno per il mancamento haviano fatto le gabelle. Il qual consiglio fu da poi confirmato per sua Excellencia e real

patrimonio in virtù di lettere date nella città di Palermo alli..... di giugnetto di detto anno x^a Indizione 1582 con clausola che detta gabella fusse duratura per anni sei tantum si bene di tando in qua sempre ogni anno si ha venduto in virtù di che non si retrova. Un anno per l'altro s'ha gabellato onz. 350. 15» (p. 1131).

Militello Val di Noto — « Tieni di introito delli soi territorii nominati *Frangello* e *Lafara* et li *Vignali* onz. 230 (l'anno). In quanto alla instrozione et fundamento di tali territorii essi giurati non sanno, ma sempre tali territorii sonno stato e sono di detta universita» (p. 1184).

Mineo — « Tiene la detta universita l' herba di quattro feghi nel territorio di detta città, cioè *lo Burgo*, *Nafittia*, *la Montagna* et *lo Poio dell'impiso*, quali s' affegaro per detta città per consiglio generale detempto die XX novembris IV Inditionis 1530 in virtù di licteri del governatore della olim Regal Cammera, dati in la città di Siracusa die V Novembris, IV Inditionis 1530 et per licteri ancora di conferma di detto consiglio e capitoli sopra ciò fatti per lu olim Presidente di detta Cammera, dati in Siracusa die XIII Decembris, IV Inditionis, 1530, per essere la città gravata di molti gabelli et altri interessi, li quali feghi si solino ingabellari l' uno anno per l' altro unci 500 et quest'anno X Inditione 1597 foro gabellati per anni tre per unci 515. 7 per ogni anno».

Tiene un cannito chiamato di *Calagiura*, cosa molto antiqua di chi non ci è memoria rende ogn' anno onz 50» (p. 1149).

Noto — « La detta universita have di patrimonio suo quindichi territorii burgensatici, delli quali ni have il jus pascendi tantum et tri altri territorii delle quali ni have il dominio absoluto.

Li frutti delli avanziti di ditti territorij, pagati li subiugatarii, s'applicavano ad reluitione di dicti capitali et poi per essiri accresciuti li donativi regii et la città non havere avuto altro modo di sodisfare s' hanno applicato ad sodi-

sfatione di tandi et parti ne hanno dato per elemosina ad opere pie per consegli et lettere confermatoriali.

Territorij burgensatici soliti vendersi di anno in anno al più offerente.

Il territorio	*della Zisula*	(onz. 30)
» »	*de la Valle di vaxelli*	(» 30)
» »	*dell'Aulina*	(» 40)
» »	*della Sarcolla*	(» 70)
» »	*di Carusello*	(» 16)
» »	*di Prunidi*	(» 70)
» »	*di Sparano*	(» 70)
» »	*di l'Auguglia*	(» 90)
» »	*Menzo Gregori*	(» 90)
» »	*Manghisi*	(» 75)
» »	*dello Chiano di lo Milo*	(» 80)
» »	*Sancta Lucia*	(» 100)
» »	*Sancta Croce*	(» 40)
» »	*de li Porcari*	(» 20)
» »	*di Lanzavacchi*	(» 12)

Lo *Cugno dello bosco* territorio che la città ni tiene il dominio absoluto (onz. 47).

Lo *Cugno di Sancto Caloyaro* territorio che la città ni tiene il dominio absoluto (onz. 38).

Territorio chiamato *Chiana grande di Saccolino* della quale la città ni tiene il dominio absoluto lo quali fu per detta città pignorato a lo condam Guglielmo Zarba per onz. 1000 per contratto ali atti del condam notar Philippo Iancarbenj ali 19 di augusto ij ind. 1529 » (p. 1202).

San Filippo — « tiene il jus pascendi seu herbaggi di dodici feghi nel territorio di detta città, quale si affegano per consiglio detento in detta città con la presentia del condam Giovan Sollema, maestro racionale a lettere di Sua Eccellenza nell'anno 1538 ad effetto di cavarsi sopra quelli la somma di quindici mila fiorini che la città offersi a sua

cesarea et catholica magesta per aggregarla al reggio demanio et per havere li privilegii di mero e misto imperio et altri come per contratto di venditione celebrato a notar Iacobo lo Scavucio olim die etc. si contiene quale foro affeghati per sempre et un anno per l'altro importano la somma di onze seicento et in quest'anno per la carestia dell'herba s'hanno venduto per onz. 640» (p. 1236).

Spaccaforno — «havi quolibet anno di censo perpetuo in furmento salmi vinti sopra il territorio delli *Cugni*, quali terragio un'anno per l'altro importa unczi 34» (p. 1267).

Vizzini — «Tiene l'erba di setti feghi già affeudati per consiglio detento per ordine di Io. Solima alor delegato a tale effetto l'anno 1538 per subiugarsi alla somma di onze 6000 di capitale per sburzo delli scudi quindici milia di che questa cità fece servitio a Sua Cesaria Maestà e paga alla Regia Corte per la compra dei privilegii di mero e misto Imperio come per detto conseglio ed atto di detta compra più largamente appare. Quali terri affeudati sonno li infrascritte et al presente s'ingabellano insieme con dicedotto tenute delle quale la universita tiene con l'erba ancora le terraggi et rendino le infrascritto somme.

Il fego del *Corvo* et tenute in quello onz. 183.

Il fego de *Falso Corulto* et tenute in quello onz. 237.

Il fego *Santa Dominica* et tenuto in quello onz. 310.

Il fego *Suvarita* et tenute in quello onz. 161.

Il fego delle *Moglie* onz. 182.

Il fego della *Rocca* onz. 143.

Il fego del *Fiume grande* onz. 87.

Hor tutti questi sette fegi et tenute in quelle et loro introiti furono per consiglio detento in questa cita per Alfonso Matricale et giurati di essa citta al primo di novembre XI Inditione 1582 di ordine di Sua Excellencia posti in Deputatione et fatti quattro deputati et un depositario con carico di pagarsi delli introiti di essi le bolle che l'universita pagava a diversi rendatarii allora in somma di onz. 663 per lo capitale delli scudi 15000 et per altre ocurentie. Le so-

pradette 18 tenute si hanno aggregato del modo sudetto con li sudetti fegi per la quale agregatione di tenute delli fegi hanno aumentato di introito di anno in anno » (p. 1288 e seg.).

XIII.

Palermo, 6 ottobre, 1639, VIII ind.

Il vicerè comunica ai giurati delle terre di Bivona, Adernò, Termini, Racalmuto, Bisacquino, Castrogiovanni, Taormina, Caltavuturo, Mazzara e Lentini le istruzioni emanate sul modo di dare i soccorsi ai borgesi e massari (1).

Philippus etc.

Locumtenens et capitaneus generalis in hoc Sicilie Regno nobilibus Iuratis Terre Bisbone fidelibus regiis dilectij salutem. Siamo stati informati che per la povertà di borgisi massari et arbitrianti della baronia di San Blasi non ponno attendere al seminerio nè quello coltivare nè fare maysi per l'anno futuro essendo di gran detrimento al regno et convinendo che un tanto benefitio universale habbia essecutione habbiamo commesso a voi il negotio acciò con la diligenza necessaria compliate al dovere conforme sarrà di giustitia osservando quanto vi si ordina per l'infrascritti istructioni sopra ciò fatti del tenor sequente Videlicet: Panormi die Octobris 4ª Inditionis 1636. Instructioni facti in detto anno sopra il

(1) Pubblichiamo questo documento per mostrare quale interesse prendevano i vicerè nella prima metà del sec. XVII nel far aumentare la cultura granaria, il che arrecava detrimento agli usi civici nelle terre demaniali dei comuni.

seminerio attorno di far dar soccorso alli borgisi. Si doverranno con ogni diligenza informare delli borgesi che sono in detta baronia di San Blasi dell'apparecchio che habbiano di terre così per seminare come per ammaisare e della bestiame che hanno per il seminerio presentato per li maysi futuri e per il governo delli seminati e terre et si sono persone che, essendo soccorsi, si serviranno veramente del soccorso per seminare et governare li seminati et a quelli che saranno tali et haviranno di bisogno li farrete soccorrere dalli padroni et affittatori delli feghi et terri delli quali essi borgesi hanno di apparecchio et in caso che detti padroni et affittatori non siano habili a soccorrere essendo habili di denari, farrete che coprino li formenti per dare li soccorsi et voi gli farete vendere per dare li soccorsi et in caso chi padroni o affittatori siano affatto inhabili a dar soccorso ne di formento ne di denari per comprarli, farrete dar soccorso da persone facultose habili a darlo promittendo loro che se li terrà memoria del servitio che in ciò faranno nelle occorrenze et occasioni et che per la restitutione se li daranno cautele bastanze preferendoli ad ogni altra gravecza etiamdio delli terraggii et che non se li concedera per il pagamento di detti soccorsi dilatione alcuna, declarandosi che essendovi borgesi che havessero apparechio o terre di ammaisare baronie, feghi, o terre disabitate, questi ancora verranno esser soccorsi o di padroni o di affittatori o di facultosi del più vicino loco habitato con le medesime prelationi nel pagamento di soccorso. Li borgesi che si soccorrino per seminare doveranno dare pleggeria di seminare quel soccorso che per tal effecto se li da sotto pena di haver a restituire il soccorso datoli passato il tempo del seminerio. E voi passato il tempo sudetto, essendoveni fatta instantia, procedirete alla essecutione delle pene inremissibilmente, nel tempo del raccolto haverete cura che il primo sia pagato il soccorso preferendoli ad ogni altro debito quantunque privilegiato etiamdio a terraggi et a debiti di bolle convenendo che la recuperatione

si facci in prontezza et senza lite. Perciò vi ordiniamo che attorno il dar soccorso alli borgesi et massari della baronia di San Blasi osserverete et essequirete tutto quello et quanto nelle preinserte instructioni del seminerio si dichiara usando in ciò la diligenza possibile a cui sortisca e passi innanti il servitio essendo di tanto benefitio universale al regno et servitio di Sua maiesta che noi circa le cose premisse ne ni danno la potesta bastante et cossi essequirete per quanto la gratia di S. Maestà tenete cara.

Datum Panormi die 6 octobris, 8 Inditionis, 1639.

El Cardinal Ioan Doria

Dominus locumtenens mandavit etc.

(*Trib. del R. Patrimonio. Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, di Particolari*, dell' anno indizionale 1639-40, f. 48 e seg.).

Il margine si legge che la stessa lettera fu spedita ai Giurati di Adernò, di Termini, di Racalmuto, Bisacquino, Castrogiovanni, Taormina, Caltavuturo, Mazzara.

A pag. 64 del medesimo registro trovasi riportato la stessa lettera diretta ai giurati di Lentini.

XIV.

Randazzo, 18 novembre 1767.

Ricorso della Badessa del Monastero di S. Giorgio in Randazzo al Vicerè contro il comune di Randazzo, il quale, godendo i cittadini del diritto di pascolo nelle terre di detto Monastero, permise in esse l'accesso dei suini, danneggiando i seminati fattivi.

La Badessa del Monastero di S. Giorgio. Espone che detto Monistero possede una tenuta nella quale hà il solo dritto

di seminare, ed il dritto di pascere è della Università, in questo anno diede a molti inquilini la sudetta Tenuta per seminarla e diede il Monistero il soccorso delle semenze, e poichè la sudetta Università diede il pascolo per li neri questi han danneggiato tutto il seminato, ed avendo ricorso alli Giurati per detto anno risposero che non avesse il Monistero fatto seminare detta tenuta. Supplica l'E. V. di ordinare alli sudetti Giurati di far rifare tutto il danno, che hà sofferto il Monistero, e di proibire che li sudetti neri entrassero nel seminato.

Si rimetta al Tribunale del R. Patrimonio. Acciò distribuisca le provvidenze che stimi convenienti.

(*Real Segreteria. Rappresentanze*, b^a^ n. 2106, in Arch. di Stato di Pal.).

XV.

Napoli, 26 aprile 1788.

Dispaccio con cui il ministro De Marco comunica al Marchese Simonetti, consultore regio, che il Re, approvando la permuta dei feudi della Menta e della Maggione di Girgenti, appartenenti alla R. Commenda della Maggione, con i feudi di Valdimonaci e Molara del soppresso Monastero di S. Maria del Bosco, dichiara i feudi di Valdimonaci e Molara aggregati al territorio di Prizzi e Palazzo Adriano e soggetti agli usi civici dei cittadini di detti comuni.

Ho fatto inteso il Re del contratto stipolato fra Lei ed il Preside Paternò di permuta dei Feudi della Menta e la Maggione di Girgenti di pertinenza della Real Commenda della Maggione con quei chiamati Valdimonaci e Molara del

suppresso Monistero di Santa Maria del Bosco dei PP. Olivetani; ed avendolo fatto inteso ancora di quanto V. S. Ill.ma ha proposto, S. M. ha proposto tal contratto di permuta, ed usando di sua Real Clemenza, ha dichiarato che detti due Feudi di Valdimonaci e Molara s' intendano aggregati al territorio di Prizzi, e di Palazzo Adriano, e che i cittadini dell' una e l' altra università possano godere de' dritti civici, e territoriali su dei medesimi. Glielo rescrivo di Real Ordine, perchè disponga tutto ciò, che convenga per l'intero adempimento. Napoli, 26 Aprile 1788 Carlo de Marco.

Signor Consultore Marchese Simonetti.

(A stampa. In *Pramm. Extravagant.* Tom. II, 1785-1804, c. 241, in Arch. di Stato di Palermo).

XVI.

Istruzioni prudenziali per le censuazioni da farsi dei feudi e tenute di terre che si possiedono dalle università del Regno.

§ 1.

Per le terre dei feudi, e tenute da concedersi, che sono vicine alle popolazioni gradatamente infra li quattro miglia, deve farsene la censuazione a partite minute sino alla quantità di salme quattro di terra, a misura delle circostanze, e della abilità delle persone, alle quali dovranno concedersi; e questo per motivo che alle censuazioni di tali terre vicine alle città e luoghi abitati vi concorrono molti, che possono agevolmente coltivarle, senza essere costretti nel

primo ingresso a mutare il loro domicilio, che hanno nelle vicine popolazioni.

§ 2.

Per le terre, che sono distanti sopra li quattro miglia dalle Città, ed abitazioni, di farsene la censuazione a partite, o di uguale, o di maggior quantità, da regolarsi sino a salme dieci, o più, a proporzione della abilità, e numero delle persone, che concorrono, della situazione, e distanza del luogo, e della qualità, e circostanza delle terre medesime.

§ 3.

Nei feudi, e tenute suddette, da concedersi come sopra, essendovi delle rampanti, delle gerbe, delli morgi, delle boschigne, e di altre infime qualità di terre, oltre le lavoriere, le sott'acqua, le coverte di vigne, di alberi, e di piante utili, e fruttiferi; sarà della cognizione, ed accortezza del Commissionato incaricato alla censuazione suddetta, con l'assistenza di probi, ed integri Periti Agrimensori, il dividere, ed assegnare ad ogni censuario la sua porzione di terra, dimodocchè della quantità da concederglisi vi entri una parte di lavoriere, o di altra buona qualità, ed un'altra parte di rampanti, gerbe, morgi, boschigne, o di altra infima qualità, a misura della situazione, e divisione, che nella miglior maniera può adattarsene.

§ 4.

In quei feudi, ove esistessero case, magazzini, stalle, ed altre fabbriche servibili alli coloni, se ne deve fare la ripartizione per accollarseli quegli enfiteuti, che possono partecipare del comodo di esse case, o perchè entrano nella porzione censita, o perchè sono prossime alla medesima con

farsene d' ogni porzione un' apprezzo plausibile, rispetto al comodo, che riceve l'enfiteuta, sopra cui se ne debba costituire l'annuo cenzo, ed imponersi l' obligo di conservare le fabbriche, e meliorarle; conchè, qualora da tali enfiteuti, o d'alcuno di essi, alli quali dovranno ripartirsi le fabbriche suddette si voglia pagare in contanti, allora si permetta, dovendosi però tal capitale depositare condizionato per allora in potere del Tesoriero, e quindi nelle due Tavole di Palermo e Messina, ad effetto d'impiegarsi in beneficio delle Università, e del Publico.

§ 5.

In quei Feudi, Tenute, e Terre, ove vi sono acque sorgive, resti la proprietà delle medesime riserbata, e non s'intenda mai concessa, trasferita alli coloni, ma questi debbano goderne l'uso per essi, e per il loro bestiame. E qualora si formassero ivi delle nuove popolazioni, ne dovranno le medesime allora partecipare l' uso del corso delle acque medesime.

§ 6.

Non conviene in questa concessione praticarsi solennità di asta, trattandosi di sollevare, da una mano i singoli, con divenire proprietarj di Terra, e da un'altra di stabilire alle università un introito fisso ed invariabile.

§ 7.

E perciò si stabilisca lo stato d'ogni feudo, e tenuta per quella somma annuale, che risulta, dall'ultima gabbellazione la maggiore, deducendosi le spese reali, ed effettive, che sono state necessarie farsi per li acconci, e ripari, campieri, ed altri; e qualora le gabellazioni fatte si riconosceranno essere state a prezzo basso per la poco cura dei giurati, si

regolino a prezzo plausibile, facendone precedere l'estimo; e così sopra il resultato del totale annuo canone, se ne faccia la valutazione a proporzione della quantità delle Terre da concedersi, ed a misura delle qualità, e del prezzo, che se ne fisserà dall'Agrimensore; beninteso, che qualora anderà a considerarsi, che nell'esiggere, ed amministrare una moltiplicità di censi, bisognassero alle Università delle spese, debbano quelli considerarsi nello stato generale da fissarsi per la censuazione suddetta; ciò, che s' intende per quelli fondi, che sono state dalle Università gabellati a giusto prezzo, ed in uno stato competente; siccome ancora dove si tratta di poter venire a capo la popolazione delli concessionarj medesimi, come infra si dirà, debbano anche considerarsi le spese per il Cappellano, Chiesa, ed altri, purchè però resulti sempre la valutazione delle Terre a prezzi plausibili, ed agevoli agli Enfiteuti.

§ 8.

Il pagamento del canone debba convenirsi al quindici agosto d'ogni anno; giusta la natura dei censi; ma ove le Università non abbiano altro capimento, e saranno costretti a pagare i pesi regj, o civici infra l'anno di terzo in terzo, in questo caso si convenga il pagamento del canone a misura dello bisogno.

§ 9.

Per li benfatti da farsi in tutte le Terre da concedersi, si dispone, che per quelli concessioni di terre vicino alle popolazioni infra li quattro miglia, si dà l'obligo agli enfiteuti, che quanto più presto, ed al più in anni quattro di tempo in tempo dovessero beneficare li terreni loro concessi, con piantarvi vigne, oliveti, ed altre piantagioni e beneficj, di cui si credevano suscettibili; per li quali benfatti si dovrà erogare dagli enfiteuti una somma certa, da arbi-

trarsi a misura delle circostanze, acciocchè se ne possa prestar la pleggeria per la cautela del canone

§ 10.

Per quelle concessioni di terre che sono distanti dalle abitazioni più di quattro miglia, siano obligati parimenti l'enfiteuti all'erogazione dei benfatti coll'ugual premura, e colla stessa regola di sopra disposta.

§ 11.

E perche è cosa utile alla società, ed alla fertilità, e coltura del Regno l'unione dei coloni in una parte, come se n'è sperimentato il profitto dalle estere nazioni, perciò si lasci una quantità di terreno circa salme quattro più o meno, a misura delle circostanze, che saranno alla cognizione dell'incaricato, in un luogo adatto a potervi stabilire l'abitazione di tutti quelli enfiteuti di terre, distanti di quattro miglia in su dalle città, e luoghi abitati, in cui con una forma regolare giusta un dato disegno si debba da ogn'uno di quelli enfiteuti, che sono prossimi al luogo suddetto nella distanza di circa miglia quattro, fabbricare una casa in detto luogo per abitazione della propria famiglia, o della loro gente destinata per la coltura della propria terra, quale cosa debba ogn'uno di tali enfiteuti fabbricarla al più in anni quattro a proprie spese, e mancando ad alcuni di tali enfiteuti la formalità di tutto, o parte del denaro, in questo caso, previa la corrispondente mallevadoria, ne debba essere agevolato dalla Università, qualora la medesima avesse il capimento di poterlo praticare, con pagare bensì alla Università medesima i frutti riconpensativi al cinque per cento, oltre il capitale, che devesi restituire in anni quattro, restando detti enfiteuti franchi, ed esenti di censo sopra il fondo, in cui dovranno fabbricare le case suddette.

§ 12.

Dopo che si darà mano alla fabbrica delle case suddette, ed allorchè arriverà a stabilirsi il numero di venti capi di casa, tutti commoranti con le loro mogli, e famiglia, allora si debba dall'Università pensare alla costruzione di una Chiesetta rurale, ed al mantenimento di un Cappellano sagramentale, filiale alla propria Chiesa a cui appartiene la giurisdizione del luogo; come anche se gli manterrà uno, o altri due Preti, non solo per udire le confessioni, e per gli altri esercizi di religione, che pure per dover uno di questi Preti insegnare li ragazzi nello studio normale, riserbandosi in appresso a misura di come anderà avanzando il numero degli abitanti, a darsi dal Governo li ulteriori provvedimenti per lo sostegno delle abitazioni medesime, le quali in tutto debbano star soggette a quelle Corti, e Magistrati, a quali spetta la giurisdizione del luogo.

§ 13.

E per animare l'effetto delle popolazioni suddette sia permesso a qualunque Persona, ancorchè non sia della classe degli enfiteuti suddetti, di poter a proprie spese fabricare una, o più case di abitazione in detto luogo di terreno, o per se, o per darle in affitto, con goder franco il sito del terreno, che dovrà restare occupato dalle case che fabbricherà.

§ 14.

Concorrer debba nella concessione delle terre suddette tutta la gente abile, ed atta alla coltura, e nella classe di quella sieno sempre preferiti li naturali delle rispettive Università, alli quali appartengono le Terre da concedersi come quelli, che han goduto con preferenza i dritti di pascere, o lignare.

§ 15.

Possano altresì concorrere altre persone, che quantunque non fussero veramente intenti alla coltura della medesima potessero ciò non ostante applicarvisi, ma queste possono concorrervi allorchè la classe dei contadini rimanesse tutta provveduta nelle censuazioni da farsi.

§ 16.

E qualora per la situazione, e qualità delle terre, o per la necessità delle considerevoli spese che abbisognano, per renderle atte a coltura, e per la difficilità di potersi censuare a Borgesi, si riconoscerà preciso dal Commissionato, di doversi certa quantità di terre censuare a persone facoltose, che possano beneficarle, o riconcederle di tempo in tempo a partite minute, in questo caso si lascia al prudente arbitrio del Commissionato, di esaminarne tali circostanze, ed esporle col suo parere, per poi comunicarglisi le risoluzioni superiori.

§ 17.

Potendo esservi nel mezzo delle Terre delle Università, da concedersi come sopra, altre terre possessi da particolari, e soggette anco al diritto di pascere, o lignare, restando un tal dritto abolito per le Terre delle università, sia anche abolito per le Terre suddette dei particolari; che sono nel mezzo delle dette Terre dell'Università; conchè da tali particolari si paghi annualmente una somma all'Università in compenso di tal dritto abolito, per applicarsi in beneficio della stessa Università. E questo per animarsi i Proprietarj a beneficare, e maggiormente coltivare le Terre istesse.

§ 18.

Si proibisce alli Concessionarj delle Terre suddette di dichiarare, vendere, alienare, subconcedere, e trasferire in

altri il dominio delle suddette Terre, senza l'intelligenza, e permesso del Governo per via del Ministro, e Magistrato a cui appartiene, ad effetto di evitarsi l'inconveniente, di ridursi in mano di Persone potenti una gran quantità di Terre, tanto sotto il velo di persone sommesse, quanto sotto qualunque pretesto, o colore, sotto la pena, in caso di trasgressione, di perdere quel Concessionario, che controverrà, il fondo con li benfatti, quale sia acquistato al Patrimonio dell'Università, a cui appartenga.

§ 19.

La Persona, che dal Ministro Delegato sarà suddelegata per la esecuzione della concessione delle Terre, sia un soggetto adorno d'ogni distinzione, e probità, che debba provvedersi di un Maestro Notaro, e Segretario per tutte le occorrenze, e di uno, o due probi Agrimensori, e loro li racorda a misura della necessità, ed estensione dei territorj, da concedersi, come anco di un Portiere per gli avvisi, e per tutte le altre occorrenze, che possano nel decorso della commissione insorgere, alli quali debbano pagarsi le diete, o sopra gli avanzi della Università, o sopra l'augumento, che ne resulterà dalla concessione delle Terre; beninteso, che non convenendo trattenere per tutto il tempo della commissione con soldi continuati gli Agrimensori, i tiracorda, ed il Portiere, si devono questi chiamare in quei giorni solamente che vi sia di bisogno dell'opera loro, e pagarli a misura del travaglio.

§ 20.

Le spese però delli contratti, da stipolarsi dal Notaro, eligendo dal Suddelegato, debbano pagarsi secondo il costume dagli Enfiteuti, li quali devono dare la copia franca, che dovrà restare alle Università rispettive; qual contratto si stipoli dal Suddelegato con quel titolo, e facoltà, che

sarà al medesimo conferita dal Governo per via del Ministro Delegato, con tutti li soliti patti enfiteutici, e con quelli obligazioni, e proibizioni di alienare nelle presenti Istruzioni disposte.

§ 21.

In ogni Università, ove il suddetto Suddelegato con li Subalterni suddetti sarà a conferirsi, debba ricevere dai Giurati il decente alloggio di casa, ed utensili necessarj soltanto per se, e sua gente suddetta.

§ 22.

Subito che arrivi, faccia intesi li Giurati delle presenti disposizioni del Governo, per dargli quel braccio, ajuto, e favore, che fu necessario per l'esecuzione; e quando occorresse di bisognargli braccio, ad ajuto da tutte le altre Corti locali, non se gli debba negare.

§ 23.

Per via del Portiere debba il Suddelegato fare affissare gli avvisi, per chiamare in un certo termine il concorso delle Persone, che desiderano avere a censo qualche porzione di terre, con promulgarsi l'avviso suddetto anche nelle Città, e Terre convicine.

§ 24.

Il Maestro Notaro, e Segretario del Suddelegato debba notare di uno in uno tutti i concorrenti, che vorranno ascriversi nel termine suddetto, calendando la quantità della Terra, che ogni uno di essi richiede a censo a corrispondenza della limitazione di sopra prescritta.

§ 25.

In questo frattempo, in cui si noteranno i concorrenti

dal Maestro Notaro, gli Agrimensori, con l'intervento del Suddelegato faccino la cordiazione, e divisione coll'apprezzo delle Terre, con la regola di sopra disposta, cominciandosi la cordiazione, e divisione suddetta dalle Terre più prossime alle rispettive Università, a cui appartengono, e successivamente si pratichi per le restanti terre secondo che giudicherà il Suddelegato.

§ 26.

Terminate le divisioni suddette, si mettano in polize i nomi dei concorrenti in un bussolo, e si estraggano a sorte, potendo i Giurati, Sindaco, e Proconservadore intervenire nella estrazione delle polize per maggior soddisfazione del Publico.

§ 27.

E quindi dal Suddelegato ad ogn'uno, che gli è toccata la sorte, si assegni uno delle porzioni divise, corrispondente alla sua abilità, osservandosi sempre la legge della preferenza, da darsi alla gente paesana come sopra si è disposto; la quale, quante volte concorre in poco numero, non vi è necessità di farsi per questa gente il bussolo, potendosi dare ad ogn'uno una porzione delle Terre divise a misura dell'abilità, e tenersi poi il bussolo per tutti gli altri concorrenti esteri, e di diversi condizione.

§ 28.

Il Suddelegato dopo di avere adempito la commissione in ogni Università con la concessione delle Terre, debba in nome del Governo inibire i Giurati e Tesoriero, acciò tutte le somme, che dalla concessione avanzeranno più dello Stato annuale, che ne godeva prima l'Università, debbano sotto la loro responsabilità tenerle depositate a conto apparte per star pronti a disposizione del Governo per quelli

usi, che giudicherà più profittevoli in beneficio della Università, e del Publico, con intimare al tempo istesso il M. Notaro di notificare tale inibizione sotto quelle pene al Governo benviste ad ogni nuova fede dei Giurati, e futuri Tesorieri, e M. Notaro.

§ 29.

Quasi terminata la suddetta censuazione nella Città, ove si sarà conferito in primo luogo il Suddelegato suddetto, giorni quindici prima, ne debba avvisare l'altra Università, che avrà incaricato dal Governo, per poter rilasciare intimo ai Gabellotti di continuare solamente per l'anno incetto, e per scioglierli dalli futuri anni, e così far dovrà successivamente fino al termine di sua commissione.

§ 30.

Il suddetto Suddelegato di quanto eseguirà a mente delle presenti Istruzioni, debba renderne distinto conto al Governo per via del Ministro incaricato di settimana in settimana.

§ 31.

E in tutti quelli casi dubbj, e non previste nelle presenti Istruzioni, ne debba preventivamente avanzare le rappresentanze a detto Ministro, per riceverne le direzioni a misura delle quali debba regolarsi.

§ 32.

Conviene finalmente, che dal Governo, dopo terminate le concessioni suddette, si dia incarico a persone probe, per curare lo adempimento delle rispettive contrazioni.

Il Principe Di Caramanico.

Con rappresentanza de' 19, dello scorso Maggio mi presentò V. S. le Istruzioni disposte in seguito del mio Vi-

glietto de' 13 Gennaio, per concedersi a censo i fondi comuni, e patrimoniali delle Università Demaniali di questo Regno; ed indi con altra rappresentanza de' 3 Ottobre mi ha manifestato le sue savie riflessioni intorno ad una memoria a me rimessa dal Re nostro Signore su lo stesso assunto, nella quale diversi pensamenti si espongono per la più sicura riuscita di questa operazione, già dalla Maestà Sua approvata.

Su tutte queste cose ho io fatte le opportune considerazioni, ed avendo esposto al Re, Che, l'eseguimento del Piano proposto dee riuscire di certa utiltà, e dee animare non meno l'agricoltura, che ogni altra sorta d'industria degli abitanti di questo Regno, mercè il dolce stimolo della proprietà, che dà maggiore energia alle forze, e alla diligenza di qualunque agricoltore; come pure che le stesse Università ricaveranno un utile sicuro dalla miglior distribuzione, e dalla maggiore agiatezza de' proprj cittadini: la Maestà Sua mi ha dichiarato con suo particolare foglio, che vuole eseguito quanto si è speculato pe 'l bene de' suoi amatissimi Sudditi, e vuole ancora, che per le vie più certe, e più sicure si riducano ad effetto le Istruzioni proposte.

A tal uopo le respingo a V. S. insieme colla indicata memoria, da me contrassegnate, comunicandole tutta quella autorità, che sia bastevole a poterle felicemente eseguire, anche per la scelta di quei Soggetti, che dovranno in tale opera servirle di ajuto: beninteso che della memoria ne prenda quello, che sia adattabile al sistema e costumi di questo Regno, e che si possa sposare colle Istruzioni anzidette, sopra tutto per la estrazione a bussolo delle persone, a cui saran concedute le piccole porzione di terre, e per quelle altre, che saranno di maggiore estensione, prima d'eseguirsi, ne attendo il di lei informo e parere, per comunicarle gli ordini ulteriori.

E finalmente la prevengo, che di questa disposizione ne ho inteso con altro mio Viglietto il Tribunale del Patrimonio, affinchè dal suo canto le appresti tutti quegli ajuti, e

facilitazioni, che siano necessarie, per non incontrare il menomo inciampo allo adempimento di ciò, che la Maestà del Re vuole puntualmente eseguito.

Nostro Signore la feliciti.

Palermo, 5 Dicembre 1789.

Il Principe Di Caramanico.

Signor Marchese Natale Maestro Razionale del Tribunale del Real Patrimonio.

Dall' edizione della Stamperia Reale di quell'anno, di cui se ne ha una copia nel vol. 2 della Collezione Della Rovere nella Bibl. dell'Arch. di Stato.

Un'altra edizione in quell'epoca stessa ne fu fatta dalla Tipografia Bentivegna di cui può vedersi una copia nelle *Pramm. Stravaganti*, Tom. II, 1785-804, nella medesima Bibl. dell'Arch. di Stato; però tale copia porta il titolo « *Ordine del Governo in seguito di real comando ed istruzioni prudenziali etc.* ».

XVII.

Rappresentanza, o rimostranza, *del M.se Tommaso Natale intorno le operazioni di censuazione dei fondi demaniali e patrimoniali delle università del regno.*

Palermo, 3 marzo 1790.

Il Maestro Razionale Marchese Natale.

Comunica taluni suoi pensamenti riguardanti la nuova censuazione de' fondi comuni, e patrimoniali delle Università, e tutto ciò che dalla nota memoria ha trascelto per condurre alla buona riuscita un'opera così grande.

Giudica, ei dice, conveniente che si ripartano le terre tra le diverse classi dei cittadini, che vengono descritti nella memoria, con assegnarne a ciascuno quella quantità proporzionale alle rispettive forze, ed abilità.

I comuni crede che dovessero considerarsi altrimente, che i fondi di patrimonio per ridurli a quel salutare oggetto per cui furono istituiti.

La ripartizione di tali Terre dovrebbe ridursi ad un più minuto dettaglio, e per un canone più proporzionato, talchè la povera gente possa soffrirne il peso; e siccome dovrà imporvisi l'obbligo di benificare tra lo spazio di due, tre o più anni, secondo le circostanze del terreno, delle persone e del sito, crede convienente, che nello spazio di tale obbligazione non si pagasse alcun canone da' concorrenti: che non venisse costretto a pagare, se non passato il termine de' benfatti: che ne' primi due anni passato il detto termine non siano obbligati che alla metà del canone, trascorsi i quali l'intiero canone stabilito che sia privato di un tal beneficicio chiunque controvenisse alla legge del benificare: che nel caso di tal contravvenzione si riconcedesse il terreno ad un altro con perdervi il controventore tutto il benfatto: che tal benfatto dovesse eseguirsi di anno in anno sotto la ispezione del magistrato locale, e di una particolare Deputazione di uomini probi, che dovranno in ogni anno darne conto al Tribunale del Patrimonio, o a quel ministro che vi si deputerà per curarne la esecuzione, la quale non sarebbe male che cadesse sotto le querende de' rispettivi mastri Giurati.

Fa presente inoltre lo scrivente di non esser necessario che la rendita di tali canoni si mescoli coll'ordinario conto del civico patrimonio, ma che sia impiegata al pubblico bene; all'agevolazione della industria, e moltiplicare la popolazione nelle campagne, e al men disastroso commercio, con aprirvi quelle strade che servano alla scambievole comunicazione: nè sarebbe male, a riflettere dello scrivente che si alleviasse il popolo per tal mezzo di quei dazi, e gabbelle che rendono più miserabile il sostentamento di poveri cittadini.

Non isconvenendo ad un ministro Patrimoniale, qual' è lo scrivente, lo esame de' Patrimoni di ciascuna università demaniale, crede che V. E. gli possa dare un tal incarico, acciò venisse in cognizione de' dazi, gabelle, e Tasse, come e da quale persone si paghino. qual danno apportino al Commercio, alla popolazione, all'agricoltura, e alle arti, per disporre il tutto altrimente col permesso dell' E. V., quando si reputasse ciò necessario, e ridurlo a' giusti principii della economia, senza che vi si portasse egli di presenza, potendone i mastri Giurati trasmettere l'esatte relazioni, ed i Commissionati che egli destinerebbe: ma come ciò sarebbe a lui di molto peso, molto più nel corso della indossatagli censuazione, così crederebbe, che V. E. protrebbe ripartirlo tra tutti i maestri Razionali di spada e cappa coll'intervento del Conservatore.

Dando egli poi conto di quel che ha operato in riguardo alla detta censuazione, dice che per ora ha scelto per suoi suddelegati il Marchese Melia, il Principe di Cerami, il Principe di Gisira, il Marchese Sorrentini Polizzi, il Barone di S. Giuseppe attual segreto di Termini, D. Michele Burgio sindaco di Trapani, Don. Franco Nicolaci, e il Barone Curti, soggetti per li quali non vi è pericolo che le università si mettano in contribuzione, riserbandosi in appresso darle notizia degli altri che sceglierà al bisogno.

I fin quì da lui eletti univocamente gli han dato conto chi di aver terminata felicemente la sua commissione, chi di trovarsi al felice termine, e chi di aver preparate in maniera le cose che fanno sperare una ottima riuscita; e che tutti han manifestato che i Popoli hanno giubilato di contento per tale censuazione, anzi il Marchese Melia che ha lo ripartimento per Mistretta lo ha avvisato, che molti usurpatori si sono volontariamente da se stessi accusati dalle Terre usurpate, e si prestano di buon grado a quel censo, e patti, che saranno loro imposti: lo che fa conoscere la pubblica accettazione.

Le provvidenze in fine che lo scrivente ricerca da V. E. sono le seguenti:

1. Che gli sia permesso il pubblicare un bando per le città di suo ripartimento che quante volte fra un dato termine gli usurpatori delle Terre comuni, o di Patrimonio, venissero a denunziare volontariamente a lui, o ai suoi commissionati, quelle terre che da loro, o loro maggiori si trovassero usurpate, ne divenissero legittimi possessori, assegnando loro quel censo, patti, e multe convenienti, altrimenti scorso il termine potesse reclamarsi a carico loro, con soggettarli a quelle pene solite darsi agli usurpatori.

2. Che si alleviassero le Università, e i coloni, mercè la Clemenza del Re, del tarì di possessione in tutte le commutazioni di dominio.

3. Che si antecipasse alle università il bisognevole soccorso per le preventive spese di misurazione (quando esse università non avessero sopravanzi) da pigliarsi sull'aziende gesuitica, o del Santo Ufficio, o di altri cespiti, da doversi restituire da dette Università coi frutti da arbitrarsi dal cumulo de' sopravanzi che percepiranno dalla seguita censuazione de' comuni, o de' fondi del Patrimonio, di che se ne dovrà tener conto dal Ministro incaricato per passarlo al razionale del Patrimonio che vi sarà addetto.

4. Che pe' fondi patrimoniali gli si desse la libertà di divider le terre con più estesa ragionata, molto più per quei fondi lontani dalla popolazione, e sprovvisti de' comodi; oltre chè nei Paesi di vasto territorio è necessario darsi luogo ancora a' più grandi coltivatori non essendo conveniente di lasciarsi sprovvista la gente doviziosa, da cui potrian ritrarre soccorso i contadini per divenire industriosi, e da cui potrebbe sperarsi la speculazione per le piantagioni, ed altri comodi rusticani, purchè il Governo la raffreni con quelle leggi, che si oppongono alla sua avarizia, e al suo eccessivo guadagno. Siffatte partizioni più grandi dovran proporzionarsi alle estensione del Territorio, alla lontananza dell'abitato, a' vantaggi de' comuni, alla sussistenza de' singoli, al buon sistema dell'agricoltura alla necessaria ripartizione della popolazione colla fondazione di

nuovi villaggi in luoghi inospiti e disabitati; potendo obbligare ciascuno di tai doviziosi contraenti a partecipare porzioni delle loro proprietà co' loro inquilini a prezzi plausibili, e non eccedenti.

Per la chiesta franchiggia dunque del tarì di possessione riguardo alle nuove concessioni V. E. potrebbe implorarne dal Re la grazia; come per l'articolo di apprestarsi alle Università poco agiate quelle spese di misurazione, apprezzo e tutt'altro a titolo di prestamo.

Riguardo all'indulto colle indicate condizioni a pro degli usurpatori delle terre, potrebbe V. E. dirizzare allo scrivente il biglietto corrispondente.

Approvargli insieme i soggetti da lui scelti per reggi suddelegati, come ancora quegli articoli trascelti dalla memoria col permesso di V. E.

Aggiungerli all'incarico della censuazione l'altro di visitare tutti i Patrimoni delle Università Demaniali, con esaminarne le imposizioni, i Dazi, le gabelle, e Tasse, ed equilibrarne i pesi con corregerne gli abusi.

Ed ordinare V. E. acciocchè il peso non gli sia grave di troppo, che gli si aggiungano compagni i maestri Razionali di spada, e cappa, ed il Conservatore, che dovranno seguitare nel piano, e quelle Istruzioni che lo scrivente proporrà loro.

L'E. V. dunque potrebbe passarne la notizia al Tribunale del Real Patrimonio per darne gli ordini alle Università suddette, ed intimare i Maestri Giurati per eseguire gli ordini dei maestri Ragionali suddetti in tutte quelle ricerche che saran loro necessarie; nella intelligenza che lo scrivente, quando V. E. il permetta, incaricherà per sua parte i regi suddelegati ad eseguire ciò che sarà da lui prescritto.

E finalmente riguardo alla divisione de' fondi di patrimonio in porzioni più estese, o in tenute, ne implora da V. E. la facoltà, facendo riflettere che ciò non si oppone alle Istruzioni da S. M. approvate.

E perchè talune poche Università che non hanno altro

patrimonio, se non gli affitti de' loro feudi, verrebbero a disordinarsi ne' pagamenti alla R. C. riducendosi a canoni le loro rendite, si dee ordinare, che il pagamento di tali nuovi censi debbasi fare secondo la legge de' pagamenti della Regia Corte.

(*Giunta delle censuazioni* fra le scritture della *R. Segreteria*, b. 5251, in ARCH. DI STATO predetto).

XVIII.

Palermo, 2 giugno 1790.

Rappresentanza, o rimostranza, del conservatore generale del real patrimonio marchese Dragonetti intorno le proposte fatte dal marchese Natale per le operazioni di censuazione dei fondi demaniali e patrimoniali dei comuni dell'isola ed intorno la supplica presentata dai cittadini di Mistretta e di S. Stefano di Camastra per le terre di demanio comunale usurpate.

Il Conservadore generale Marchese Dragonetti.

Informando col parere sul secondo, terzo, quarto e quinto articolo della relazione del Marchese Natale dall' E. V. rimessagli con Biglietto de' 3 dello scorso marzo rispetto alle censuazioni sovranamente prescritte dei Fondi comuni e patrimoniali delle università demaniali di questo regno, e sopra la supplica avanzatale dai cittadini di Mistretta, e di S. Stefano chiedenti di abilitarsi gli usurpatori de' beni di quella università alla censuazione de' fondi usurpati.

Rappresenta rispetto al secondo articolo della rappresentanza del Marchese Natale, con cui si propose di commet-

tersi non solo a lui, ma eziandio agli altri Maestri razionali di spada e cappa ed allo scrivente come Conservadore generale della Reale Azienda l' incarico privativo di visitare tutti i Patrimonj delle Università demaniali, esaminarne le imposizioni, i dazi, le gabelle civiche, e le tasse, equilibrarne i pesi e correggerne gli abusi per potersi così provvedere all'accrescimento della loro popolazione, all' agricoltura, al commercio ed alle arti, di essere egli di parere che possa ciò eseguirsi senza ledersi punto nè le leggi di questo regno, nè le prerogative del Tribunale Patrimoniale, e ciò per le ragioni, che diffusamente trascrive, colle quali facendo rilevare, che quantunque viene inculcato per le carte reali, che si espressano allo stesso Tribunale di sopraintendere alle università, pure dalle carte stesse si vede affidata a maestri razionali la principal cura degli interessi, e dei conti delle comunità. Se dunque i Maestri Razionali sono dalle leggi del Regno principalmente invitati ad invigilare sugl'interessi delle università, può benissimo l'E. V. senza controvenire alla legislazione di questo Reame commettere a' Maestri Razionali di spada, e cappa, ed allo scrivente il proposto privativo incarico, il quale riguardando solamente l'economico di esse università può benissimo affidarsi principalmente ad essi Maestri Razionali di spada, e cappa, tanto maggiormente che i medesimi non sono distratti, come gli altri Ministri nelle cause d'articolo legale, e perciò potrebbero sistemare gl' interessi di esse università con quella sollecitudine, e prontezza che non può adoperarvi l'intiero Tribunale occupato in tanti altri affari economici, e giornalmente assorbito da infinite cause giuridiche, come però oggi le Comunità sono sotto l'immediata ispezione dell'Avvocato fiscale del Tribunale Patrimoniale, così crede indispensabile il di lui intervento; onde l' E. V. può aggiungervelo.

Riguardo al terzo articolo, col quale dallo stesso Marchese Natale si suggerisce di concederglisi la facoltà di pubblicare un manifesto per le suddivisate Università dema-

niali di accordarsi l'indulto a tutti gli usurpatori, che volontariamente, ed in un tempo prefisso, denunziino o ad esso lui, o a suoi commissionati, le terre o da essi stessi, o da loro maggiori usurpate, con escludere da tale indulgenza tutti coloro. che o abbiano usurpate dopo fatte le prescritte censuazioni, o non abbiano denunziato nel prefisso tempo. Dice che possa V. E. uniformarvisi, giacchè così vengono a rimoversi tanto dai particolari, che dalle stesse università, infiniti litigi che possano sorgere sulle usurpazioni, e che l'esperienza giornaliera insegna essere la rovina delle private famiglie, e delle stesse comunità. Gli sembra però su tal proposito conveniente, che non debbano siffatti usurpatori ammettersi all'indulto, se non si obblighino a pagare il corrispondente censo per le terre usurpate anche rispetto agli anni trasandati per via di una convenevole transazione da proporzionarsi colla maggiore o minore antichità delle usurpazioni. Ma per evitarsi ogni qualunque malizia e frode che potrebbe in tali rincontri commettersi, stima, che non debbano conchiudersi i canoni, ed i rispettivi contratti di censuazione per le terre usurpate, senza che siano pria approvati dall'E. V.

In rapporto al quarto articolo, col quale il detto di Natale propone di rilasciarsi alle università stesse, ed a coloni il tarì di possessione, che dovrebbesi pagare alla R. Corte per le censuazioni da farsi loro, è lo scrivente dello stesso sentimento, perchè sendo un tal peso non indifferente per li comuni, ed esorbitante per li poveri campagniuoli, quando si conceda loro tal grazia, le prescritte censuazioni avranno un corso più spedito, ed in conseguenza avrà aumento l'agricoltura, ch'è il principale oggetto di tale lodevole operazione.

Per quel che riguarda poi l'ultimo articolo della divisata rimostranza del Marchese Natale di anticiparsi o su i fondi dell'Azienda Gesuitica, o del S. Officio o su altri cespiti di regia amministrazione qualche sussidio alle università per le spese da farsi preventivamente nel misurare i territori di

censuazione, non ha lo scrivente che rassegnarle, giacchè lo stesso Natale gli ha detto che le stesse Università si sono dichiarate pronte a farle coi loro avanzi, e con mezzi plausibili e non gravosi al pubblico.

Passando alla supplica fattale dai cittadini di Mistretta, e di S. Stefano le rassegna, che avendo egli riconosciute le carte esistenti nel Tribunale del Real Patrimonio circa le usurpazioni seguite su i territorj della città di Mistretta, ha trovato esser vera la voluminosa informazione per ordine dello stesso Tribunale presasene dal delegato Don Lionardo Russo, e che in seguito delle pruove da costui acquistate sulle tante usurpazioni seguite a danno di quel Comune dallo stesso Tribunale fra le altre cose si commise ai Giurati, al Sindaco, ed al proconservadore di quella stessa città di reintegrare a quella Università parte dei fondi usurpatile, e di censuarne parte agli stessi usurpatori. Si appigliò il Tribunale a tale spediente, perchè come la città di Mistretta è situata in luogo montuoso, e la maggior parte dei suoi cittadini è addetta alla pastorizia, così per non distruggerla e per non togliere il comodo dei necessari pascoli al numeroso bestiame di quel luogo stabilì di doversi sbarbicare le vigne, e gli alberi piantati nei luoghi addetti al rifugio del bestiame, qui volgarmente chiamati *marcati*, e che, seguito lo sbarbicamento, si incorporassero le terre in beneficio di quel comune. Per quelle terre usurpate, che non siano addette al ristoro degli animali, prescrisse, che qualora le vigne e gli alberi piantativi non siano di nocumento a feudi, dovessero concedersi agli usurpatori per quell' annuale canone, che avrebbero fissato i periti. Tali ordini non furono adempiti, onde il Tribunale avendone avuto ricorso dagli interessati in alto, che il Marchese Melia suddelegato del Marchese Natale era già sopra luogo per effettuare le censuazioni dei fondi di quel comune, al medesimo sotto li 22 dello scorso maggio diede l'incarico di eseguirli.

Da ciò si rileva, che quanto dimandano li ricorrenti è stato loro accordato dal Tribunale Patrimoniale: solo però

gli occorre rassegnare all'E. V., che quando il Tribunale fece lo stabilimento di doversi sbarbicare gli alberi, e le viti piantati nei fondi usurpati a quel comune, non erasi ancora stabilita dal Re la censuazione delle terre dell'Università del Regno per promuoversi l'agricoltura, e vantaggiarsi la floridezza della Nazione. Ora dunque, che si è fissato un altro metodo, per non controvenirsi al medesimo gli pare che non si debba andare con tanto rigore, ma che anzi convenga usarsi somma circospezione nella destruzione delle piantaggioni già fatte, e per ciò è di parere che V. E. per mezzo del Tribunale istesso prevenga il Marchese Melia, che nell'eseguire gli ordini dal medesimo Tribunale datigli per la censuazione dei fondi usurpati alla città di Mistretta, si regoli nella maniera che qui si espressa.

(*Giunta delle censuazioni*, v. doc. av., b. 5251).

XIX.

Palermo, 18 Agosto 1790.

Parere del Marchese Natale intorno all'abolizione del diritto civico di pascere mediante un annuo canone dovuto dai proprietarî di terre ai comuni, in seguito a petizione di alcuni propietarî di terre in Mineo per assoggettarsi a tale pagamento onde liberare dalla servitù di pascolo le loro proprietà.

Ecc.mo Signore.

L'ingionto ricorso, sopra cui V. E. con Decreto de' 25 dello scorso Luglio m'incarica d'informarla col parere, è in nome del Barone Don Antonio Vita, del Procuradore del

Convento del Carmine di Caltagirone, delli Fratelli Sacerdote Don Uriele, Sacerdote Don Antonio, e Notar D. Fortunato Iudica, e del Sacerdote D. Vincenzo Maurici, e compagni, li quali, essendo Possessori d'alcuni fondi esistenti nel Territorio della città di Mineo soggetti al dritto di pascere, che vi ha quell'Università, e prendendo norma dalle Real'Istruzioni in istampa emanate per la Censuazione generale delle Università Demaniali, e dall'articolo 17 di dette Istruzioni, che tratta d' abolirsi simili servitù con pagarsi in iscambio all'Università un equivalente proporzionata annua somma, implorano gli Ordini superiori di V. E., in che da me, qual Regio Delegato per detta censuazione, si passasse a disporre l' occorrente, ed ha stipulare il contratto dell' abolizione di detto dritto d' ora innanti, coll' obbligazione di pagare ogn'uno il canone annuale in favore della stessa Università di Mineo giusta la quantità delle Terre, che possiedonsi da' medesimi, e da tutti gli altri Proprietarij secondo una relazione, che acchiudono data al 1766, affinchè stipulato, che sarà l'annuo strasatto di detti rispettivi dritti, possano applicarsi a beneficare li medesimi fondi colla piantagione di vigne, ulive, ed altri alberi utili, ingrassar le Terre, e tutt'altro, che li rendesse fruttifere, da che ne deriva non solo il vantaggio, ed accrescimento dell'Agricoltura, che pure l'emolumento delle Regie Gabelle, e l'abbondanza delle produzioni.

Soddisfacendo il pregiatissimo Comando di V. E. vengo in farle presente, che nell'articolo 17 delle Reali Istruzioni da cui prendono motivo i Ricorrenti d' implorare l' abolizione di tal servitù, ed obbligarsi in escambio all'annua prestazione, ed a tutti gli altri usi profittevoli si dispone. Che potendo esservi in mezzo delle Terre dell'Università da censuarsi altre Terre possesse da Particolari, e soggette anco al dritto di pascere, o lignare, restando un tal dritto abolito per le Terre dell' Università, sia anche abolito per le Terre suddette de' Particolari, che sono nel mezzo delle dette Terre dell' Università; con che da tali particolari si

paghi annualmente una somma all'Università in compenso di tal dritto abolito per applicarsi in beneficio della stessa Università; e questo per animare i Proprietarj a beneficare e coltivare maggiormente le Terre stesse. L'oggetto principale dell'abolizione di simili servitù ben si vede dall'articolo sudetto di essere l'aumento dell'agricoltura, che ne ridonda dal restar esenti i fondi de' Particolari da quella soggezione, che impedisce a poterli beneficare, e maggiormente coltivare. E se io nel formar le dette Istruzioni mi fossi avveduto di esservi nel Regno tante migliaia di salme di terre soggette a questi dannosi dritti, mi avrei applicato a rilevarne il sommo vantaggio, che ne risulta dall' abolizione, che non è differente da quello, che ne scaturisce dalla censuazione delle Terre; sapevo bensì unicamente, che poteano esservi in qualche Università, oltre le Terre delle medesime, simili Terre di particolari soggetti a tali servitù, ma non credevo di ritrovare una così esterminata quantità, che, per causa di questa servitù resta inculta senza potersi beneficare con tanto pregiudizio dell' agricoltura, e del pubblico Commercio.

Barbare possono chiamarsi simili costumanze usate unicamente nel nostro Regno, e derivate dagli antichi tempi della decadenza della Sicilia, ne' quali inculti vedeansi languire i vasti campi, ove mancando la coltura, ogn' uno si fece lecito di mandarvi a pascolare i loro animali; non furono così però ne' tempi, in cui fioriva nel Regno l' agricoltura, ove non restava un piccolo spazio di terra inculta.

Oggi dunque, ch'è tempo da poter cominciare a svegliarsi l'industria de' coltivatori, perchè incoraggiata dallo insuperabile zelo dell'E. V., che ne ha impetrato in prò del Regno la Sovrana protezione dell'amabilissimo, e prodigo Monarca, sembra degna dell'implorata provvidenza l'abolizione di simili servitù generalmente in tutto il Regno, acciocchè ogn' uno si applichi ad aumentare l' agricoltura ne' propri fondi, che ne restano impediti dalla servitù suddetta, la quale per altro non cede, che a profitto di pochi facoltosi

prepotenti che vi sono in ogni parte, che con dispotismo fanno un privativo abuso de' comuni dritti, facendo pascolare il loro bestiame, senza che alcuno della povera gente potesse profittarne, e ciò tanto è vero, quanto arriva l'eccesso del dispotismo di questi pochi Prepotenti, che non sono più di due o tre in ogni parte, sino a gastigare la povera gente, che pretenda far pascolare li proprj animali nelli stessi comuni pascoli; onde certamente, che li singoli e la povera gente nulla profittano di essi dritti, perchè usurpati da loro primari conculcatori.

Dunque l'E. V. deve farmi grazia di persuadersi, che queste dannose servitù sotto il velo de' pubblici commodi in ogni parte del Regno per lo più privatamente cedono in profitto de' pochi facoltosi, quando che abolite, che fossero, colla prestazione dell'annua somma, da applicarsi in opere di pubblico vantaggio, ne goderebbero tutti i singoli indistintamente, e con particolarità di povera gente.

Ove poi simili diritti di pascere non si esercitano da' singoli, ma trovansi cessi al corpo dell'Università, la quale ne fà la gabellazione, e ne riporta l'annua pensione, che viene offerta dagli oblatori, quanto più conveniente, ed utile a' Proprietarj, ed alle Università ancora sarebbe il permetterne l'abolizione, e lo strasatto, giacchè l'Università in vece di ritrarre l'estaglio dell'arrendatario, che prende il fitto di tali dritti, ritrarrebbe da' Particolari l'equivalente annuo canone, chiamato strasatto, e così si darebbe luogo alla beneficazione delle Terre all'aumento dell'agricoltura, ed al Commercio.

Di una tale indole sono le servitù di pascere, a cui soggiacciono i Ricorrenti, e tutti gli altri Proprietari de' fondi esistenti in detto Territorio di Mineo, che sono calendati nella relazione del 1766, la di cui quantità di Terre ascende a salme 2097, poichè l'Università suole dare a gabella il dritto di pascere sopra i fondi soggetti per la somma di annue onz. 400, e tali gabelloti o per il loro bestiame, o per altro, che ammettono, o per le suggabelle, che ne

facciano, fanno uso di tutti i pascoli di essi fondi soggetti, cosicchè li singoli non hanno alcun profitto ed unicamente l' Università ritiene il dominio del pascolo al solo oggetto di ricavarne l' annua pensione di onz. 400 per li bisogni della medesima. Ciò premesso è cosa evidente, che, quando s' ordinasse di doversi abolire simile servitù, ed accollarsi da' Proprietari di pagarne proporzionatamente la pensione dell' Università, che non sia meno di quanto suole ritrarre annualmente, non s' indurebbe alcun pregiudizio alla medesima Università, anzi se ne darebbe un cenzo fisso, ed invariabile, e si sperimenterebbe al tempo stesso un notabile vantaggio dall' aumento dell' agricoltura e dall'abbondanza delle produzioni, che se ne ricaverà dalla libera coltivazione, e meliorazione di una così considerevole quantità di Terreno, colla conseguenza del beneficio, che ne redonda in prò delle Regie, e civiche gabelle, del traffico campestre, e d'ogni altro sollievo del pubblico.

Il mio parere dunque, che debolmente sommetto all' E. V. dipendente sempre dal di lei superiore discernimento è quello di accordarsi la domanda de' Ricorrenti come utile all'Università, ed all'agricoltura, e come secondaria di quell' oggetto contenuto nell' articolo 17 delle cennate Reali Istruzioni; epperò quando V. E. sarà a risolverlo si degni comunicarmene con Biglietto i di lei superiori oracoli, per eseguirsi da me il conveniente strasatto nelle debite forme, mentre con pieni ossequio mi rassegno.

Ecc.mo Signore.

Palermo 18 Agosto 1790.

Di V. E.
Dev.mo obblig.mo Servitore Osseq.mo
Tommaso Natale.

(*Giunta delle censuazioni*, come a doc. av., b. 5251).

XX.

Napoli, 18 Dicembre 1790.

Dispaccio del ministro Ferdinando Corradini, diretto al Principe di Caramanico, vicerè di Sicilia, intorno alle proposte fatte dal M.se Natale per le operazioni di censuazione delle terre demaniali e patrimoniali dei comuni di Sicilia.

Eccellentissimo Signore.

Dalla Rappresentanza di V. E. in data de' 21 del passato mese di Ottobre, ha rilevato il Re tutte le providenze, che chiede darsi dall' E. V. al Maestro Razionale del Real Patrimonio Marchese Natale, onde condurre felicemente la intrapresa operazione del censimento de' Fondi Comuni, e Patrimoniali delle Università Demaniali:

La prima di formarsi una Deputazione in ciascheduna Università per invigilare all'esecuzione de' patti delle censuazioni, tenerne ragione, e darne conto: La seconda, che i Maestri Razionali di Spada, e Cappa, ed il Conservatore di Azienda fossero incaricati di esaminare lo stato del Patrimonio Civico delle sudette Università, e correggere gli abusi: La terza di pubblicarsi i Bandi per permettere, che i detentori di beni demaniali possano censuare le parti usurpate con giusto canone: La quarta di alleviarsi i nuovi Censuarj dal tarì di Regalia, che dovrebbero pagare nelle prime concessioni: La quinta di anticiparsi dalle mentovate Università il danaro da' Reali Fondi per le preventive spese di misurazione, ove le medesime non abbiano sopravanzi: La sesta di aver la facoltà il detto Marchese Natale di poter estendere a porzioni maggiori le censuazioni per i luoghi lontani dagli abitati, e non atti a ristretta coltivazione: La settima finalmente di approvarsi i varj suddelegati da

esso Natale stabiliti per effettuare le censuazioni. Ha ravvisato per la M. S. che furono da V. E. manifestate di risulta al detto Marchese Natale le sue Risoluzioni, che stimò correnti rispetto al primo, sesto e settimo dei divisati articoli, e che in quanto al secondo, terzo, quarto e quinto, avendone commesso informo al Conservatore di Azienda Don Giacinto Dragonetti, costui è stato di sentimento, che il privativo incarico da darsi a' Maestri Razionali di Spada, e Cappa, ed al Conservatore sia plausibile, non ledendo punto nè le leggi del Regno, nè le prerogative del Tribunale del Real Patrimonio, con doversi però aggiungere l'intervento dall'Avvocato Fiscale; che fosse conveniente non meno il pubblicarsi il manifesto per gli usurpatori delle Terre Demaniali, che lo accordarsi graziosamente il rilascio del tarì di Regalia, che competerebbe al Fisco per tale censuazione, per avere più felice progresso; e che toccante alle preventive spese per la medesima non può occorrere alcuna providenza, per essersi dichiarate pronte le Università a farle coi loro avanzi, o con mezzi plausibili, e meno gravosi al pubblico. Or la M. S. nella piena intelligenza di tutto ciò ha trovate regolari le providenze proposte negli indicati sette Articoli dall'espressato Marchese Natale, di cui già V. E. ha fatto eseguire il primo quinto, sesto, e settimo, ed ha poi approvato S. M., che abbiano il loro effetto gli altri tre, cioè il secondo, terzo e quarto; e soltanto nel secondo comanda, che prenda l'E. V. in considerazione, se trovi opportuno di estendersi anche sulle Terre Baronali, ciocchè si è stabilito per le Demaniali. Così intanto il supremo Consiglio di Azienda lo comunica a V. E. d'ordine della M. S. per sua intelligenza, e per disporre l'adempimento. Napoli 18 Decembre 1790.

Ferdinando Corradini.

Ecc.mo Sig.re Principe di Caramanico.

(*Giunta delle censuazioni*, come al doc. av., b. 5251).

XXI.

Palermo, 4 Marzo 1791.

Il Marchese Natale chiede dal Vicerè la conferma di D. Emanuele Garlano a pretore di Corleone, avendo questi dimostrato molto zelo nella censuazione delle terre demaniali di quel comune.

Eccellentissimo Signore.

Già resta terminata la censuazione delle Terre, che a titolo di Civico Patrimonio possiede l'Università di Corleone, chiamata la Montagna de' Cavalli. Prendono questa denominazione dall'ozioso, e sterile uso, che sempre se si è fatto di pascolarvi cavalli, ed altri animali, la quantità delle stesse Terre ascende a salme ottanta consistente, parte di rampanti, che possono ridursi a coltura, e parte di terre forti, e valorose atte a seminerio, e piantaggione di vigne. Sono state divise in piccole partite, e cenzuate a centosessantadue enfiteuti del ceto de' bracciali, degli artisti, e de' civili a norma delle real'Istruzioni, e di quanto può adattarsene dalla Real memoria, colle dette Istruzioni a me da V. E. comunicatemi, con essersi eseguita bene dal Suddelegato la distribuzione, e la legge del bussolo fra tutti li concorrenti abili, e con essersi accollate gli enfiteuti volontariamente le spese tutte della censuazione, quantochè l'Università non ne ha sentito alcun peso, fuori del prestamo fatto, che al giorno del possesso sarà alla medesima rispettivamente dagli enfiteuti rimpiazzato, come nel contratto se ne contiene l'espressa obligazione. Il canone totale risulta in onze duecentonovanta annue secondo l'estimo fattosi, giacchè non si è potuto per lo stato di detto canone at-

tendere alla gabellazione, a motivo che detta montagna và compresa nell'arrendamento di tutti i cespiti del Civico Patrimonio in sano, e senza individuale distinzione di somme; ma intanto una tal censuazione oltre del cenzo in danaro contribuisce al civico Patrimonio un annuo avanzo di considerazione, perch'essendo tenuti gli enfiteuti a beneficare le Terre con piantaggioni, e precisamente con vigne, e con seminerio, siccome l'Università sopra questi prodotti esigge i dazi civici di un tanto a salma sull'estrazione del frumento, che se ne fa dal Territorio, e di un dazio di tanto a botte sulla produzione del vino, così ne ridonda da' beneficj un avanzo, che supera la somma dell'importo degli stessi Canoni, oltre poi le conseguenze felici, che ne risultano dalla coltivazione in prò de' singoli, e del commercio; Ed in appresso ne presenterò a V. E. la Pianta Geodetica, che sto facendo formare.

Per l'esecuzione del censimento di dette Terre, oltre d'aver io scelto Don Pietro Campo per suddelegato soggetto d'ogni probità, e garbatezza, avendo sperimentato nel principio le solite torbidezze, che per lo più si usano da' Primari del Paese, e dagli Officiali, che ne sono malcontenti per li loro privati fini, stimai ad insinuazione dello stesso suddelegato di valermi unitamente col medesimo dell'attual Pretore di detta Città Don Emmanuele Garlano Cavaliere di tutta efficacia, nel quale mi assicurai di tutto l'impegno, che conserva, per portare avanti la riuscita della censuazione ad onta di quei pochi di lui concittadini, che procuravano per li loro fini di frastornarla: egli il Garlano colla veste di Pretore, più che col proprio naturale impegno, assicuro a V. E. l'essersi faticato moltissimo nell'operazione, a segno che si vede già felicemente terminata la censuazione. Ma poichè questa, e qualunque altra censuazione ha di bisogno l'ulteriore aiuto per li migliori progressi, che se ne attendono, e può dubitarsi, che subentrando la nuova sede del Pretore, e Giurati, potessero colle loro machinazioni sconvolgere il buon ordine, mi fà perciò

presente il suddelegato Campo, che sarebbe molto necessaria all' accerto del censimento la conferma del Pretore Garlano.

Io pertanto d'alcuni insussistenti esposti fatti a nome di Don Gervasio d'Anna, e d'altri singoli, che ho trovato senza verun fondamento e diretti soltanto da mero spirito di contradizione, e di privato interesse, m'accorgo, che non ostante d' essere terminata, e compita la detta censuazione, si tenta tuttavia da alcuno de' malcontenti di contrariarla, forse, per scoraggiare gli enfiteuti nella meliorazione, e perciò siccome giudico l'essere necessaria la provvidenza della conferma dello stesso Pretore D. Emmanuele Garlano, acciò questi, come informato, e pieno di tutto zelo pella censuazione potesse sempre difenderla dalle tergiversazioni, così vengo a supplicarne l' E. V., come il principale Protettore di un'opera così grande, e di risorsa del Regno, per degnarsi, qualora incontrerà il di Lei superiore aggrado, intercedere presso la Maestà del Re per la conferma sudetta per questo seguente anno. Quale conferma oltre d'essere utile alla censuazione di Corleone; sarebbe anche opportuna per tant' altre Università, ed animerebbe gli officiali attuali colla speranza di simil premio a contribuire tutta la loro cooperazione al buon effetto della censuazione, mentre con pien'ossequio mi rassegno.

Eccellentissimo Signore

Palermo 4 marzo 1791.

Di V. E.

Rev.mo oblig.mo servitore osseq.mo
Tommaso Natale Regio Delegato.

(*Giunta delle censuazioni*, come al doc. av., b. 5252).

XXII.

Napoli, 9 maggio 1802.

Il ministro Seratti comunica al M.se Natale e al Conservatore Tommasi la determinazione del Re intorno la chiesta rescissione della vendita di alcune terre demaniali del comune di Mistretta e vuole che si rimproverino i giurati per alcune espressioni reprensibili esposte nel ricorso.

Sua Maestà, alla quale ho reso conto della rappresentanza delle vostre Signorie de' 2 Maggio corrente; rimane informata che tre dei Giurati di Mistretta Don Paolo Giaconia, Don Luigi di Marco e Don Antonino Allegra allegando fuor di proposito certi pretesi privilegj, hanno chiesto col mezzo della ricompra di rescindersi la vendita eseguita dalla Giunta delle Censuazioni dei Territorj di Muricello, Currofodi e di Cice colla solenne cautela del Verbo Regio a favore del Barone Don Vincenzo Catania e di Don Antonino Lipari, dimenticando i sudetti Giurati, che una tal vendita fu proposta dai loro Predecessori col pieno consentimento del Consiglio Civico di Mistretta, per la causa urgentissima di facilitare le alienazioni delle rate del milione in rendita offerito dal Parlamento generale del 1794; e che la vendita medesima è stata dopo maturo esame a relazione dei supremi magistrati approvata dalla M. S. con reiterate sovrane determinazioni confermando ai compratori non solamente la proprietà ed il possesso dei suddetti territorj, ma ben anco il pieno esercizio del mero e misto Impero annesso ai fondi medesimi e l'esercizio ancora di tutti li diritti Dominicali, e precise del diritto di pascere e di far legna appartenente alla Università di Mistretta, e da essa tramandato ai suddetti compratori.

Rimane pure intesa la M. S. che i suddetti Giurati non

hanno giustificato i rapporti abusi delle facoltà inerenti al dominio, e le prepotenze che imputano agli attuali possessori, abusi per altro che quando anche si fossero giustificati non possono in modo alcuno offendere la proprietà sui fondi comprati sotto la custodia del Verbo Regio ed il pieno possesso che ne deriva, ma soltanto si ha il dritto di ricorrere ai Magistrati competenti per ottenerne l'emenda a norma delle leggi. E finalmente ha veduto Sua Maestà che nelle proposizioni dei Giurati di Mistretta sotto il mentito aspetto di pubblico bene, vi si nasconde lo spirito di partito e tutta la pertinacia dell'impegno privato.

In vista di tutto ciò S. M. approvando il parere delle Vostre Signorie rassegnato nella indicata loro rappresentanza ha ordinato e comanda, che si riggetti la chiesta ricompra, dichiarando che il capitale ad essa destinato potrebbe più utilmente impiegarsi nel disgravare la Popolazione da qualche parte dei pubblici pesi, o nel migliorare a vantaggio del pubblico qualche ramo d'industria, o di Agricoltura.

E'poichè nel ricorso dei Giurati di Mistretta, che come le Vostre Signorie hanno rilevato, ci si contengono espressioni per ogni parte reprensibili, e degne della Sovrana disapprovazione, ha similmente ordinato la M. S. che si riprendano i detti Giurati per la temerità con cui hanno sparso opinioni così feconde di disordini; e che s'imponga a questo affare il perpetuo silenzio, ed ha incaricato con dispaccio d'oggi stesso il Tribunale del Real Patrimonio di dare tutti gli ordini e disposizioni relative. Nel Real nome partecipo alle Vostre Signorie questa Sovrana determinazione per loro intelligenza, ed uso che convenga all'adempimento di loro parte. Palazzo 9 Maggio 1802.

Francesco Seratti.

Signori Ministri delle Censuazioni M.se Natale e Conservatore Tommasi.

(Dalla collezione generale di carte diverse fatta da Della Rovere in Biblioteca dell'Arch. di Stato di Palermo, n. 79. c. 128 e seg.).

1419512 A

INDICE

Introduzione . . . . . Pag. I

I. *Le condizioni agrarie della Sicilia nel periodo prenormanno.*

1. Le condizioni economiche agrarie della Sicilia sotto il dominio della repubblica romana. — 2. Il latifondo e il colonato nel periodo imperiale romano. — 3. L'isola al tempo delle invasioni vandaliche e gotiche. — 4. Le *massae* e i coloni nel periodo bizantino.—5. Gli hima e il collettivismo nell'isola durante il periodo arabo . . . . . » 1

II. *Le terre comuni nei secoli XI, XII e XIII durante il periodo del villanaggio.*

1. Le *civitates* e i *casalia* e gli abitanti in essi. — 2. Le concessioni di terre e di usi fatte dai sovrani e signori normanni e svevi.—3. La formazione dei nuovi casali e le concessioni fatte ai neo abitatori. — 4. La scomparsa del villanaggio . . . . . » 16

III. *Le terre comuni nei secoli XIV e XV dopo la scomparsa del villanaggio.*

1. Stato dell'agricoltura in questo periodo e cure dei sovrani per migliorarlo. — 2. Le condizioni delle classi rurali e le gabelle dei feudi. — 3. I *comuni* nelle città e *terrae* esistenti in questo periodo. — 4. Le usurpazioni di terre comunali e le prepotenze baronali . . . . . » 27

IV. *Le terre comuni dal sec. XV al XIX cioè dal periodo delle colonizzazioni interne sino all'abolizione della feudalità.*

1. Le fondazioni di nuovi comuni. — 2. Concessioni di terre comuni nei capitoli di fondazione. — 3. Stato infelice dei comuni nel sec. XVI. — 4. Condizioni dell'agricoltura nei sec. XVI e XVII. — 5. Lo stato delle campagne nel sec. XVIII e il cambiamento della destinazione economica delle terre comuni. — 6. Le leggi di censuazione delle terre demaniali e patrimoniali dei comuni e censuazioni compiute Pag. 45

V. *I dritti dei cittadini e dei baroni nelle terre comuni.*

1. Il condominio nelle terre comuni. — 2. Dritti dei cittadini e dei baroni. — 3. Le alienazioni dei dritti civici nelle terre comuni. — 4. Le terre patrimoniali delle università. — 5. Dritto di pascolo. — 6. Dritto di legnatico. — 7. Dritto di semina. — 8. La coltura intensiva nelle terre comuni. — 9. Difese regie. — 10. Difese baronali. — 11. Difese comunali e dei privati . . . . . » 61

DOCUMENTI

I. 17 novembre 1334. Priv. di conferma di una consuetudine di Taormina fatta da re Pietro . . . . . Pag. 87

II. 8 dicembre 1445. Divieto emanato dal vicerè di far pascolare nel feudo *Lu Murgu* in quel di Lentini a *guardia fatta* ai borgesi che non lavoravano in quel feudo . . » 88

III. 9 dicembre 1446. Exequatur di revoca, nel privilegio d'infeudazione del territorio Gambacorta, delle clausole pregiudicanti gli usi civici dei cittadini di Naro . . » 90

IV. 7 giugno 1454. L'arcivescovo di Palermo commette all'abbate di Gala la questione dell'annullamento di un contratto, per il quale si potevano far pascere dal monastero di S. Placido di Calonero di Messina 2000 pecore, 12 vacche e 12 giumente nelle terre comuni di S. Lucia . . . » 93

V. 21 ottobre 1454. Il re Alfonso commette all'arcivescovo di Palermo l'esame della questione degli *jura terragiorum* che il barone di Chiaramonte pretendeva esiggere dai suoi vassalli . . . . . » 95

VI. 5 maggio 1457. Conferma della deliberazione del consiglio di Patti di poter seminare il territorio demaniale denominato Prato . . . . . Pag. 97
VII. 10 giugno 1458. Il vicerè autorizza Filippo Viperano di emanare un pubblico bando per proibire il pascolo nelle sue terre . . . . . » 99
VIII. 9 maggio 1571. Si comunica un dispaccio reale con cui si proibisce alle università del regno di alienare le terre comuni e si ordina la reintegra di quelle alienate . . » 100
IX. 20 agosto 1571. Dispaccio viceregio con cui si approva la deliberazione del consiglio civico di Castrogiovanni relativa alla gabella delle terre comuni . . . . . » 101
X. 20 agosto 1571. Dispaccio viceregio col quale si ordina di non *infeudare in perpetuum* il territorio comune di S. Giuliano dell'università di Castrogiovanni . . . . . » 104
XI. 14 agosto 1577. Dispaccio viceregio con cui si approvano le deliberazioni del consiglio civico di S. Filippo relative al riscatto di una soggiogazione e di gabellare le terre comuni . . . . . » 106
XII. 1593-94. Riveli, fatti da molte università del Regno, dello stato dei patrimoni e demanî di esse.—Val di Mazzara » 107
Val Demone. . . . . » 112
Val di Noto. . . . . » 122
XIII. 6 agosto 1639. Il vicerè comunica ai giurati di alcuni comuni le istruzioni sul modo di dare i soccorsi ai borgesi e massari. . . . . » 129
XIV. 18 novembre 1767. Ricorso della Badessa del Monastero di S. Giorgio in Randazzo contro quel comune che permise l'accesso dei suini nelle terre di detto Monastero . » 131
XV. 26 aprile 1788. Dispaccio regio con cui si approva la permuta dei feudi Menta e Maggione di Girgenti con i feudi Valdimonaci e Molara, che vengono aggregati al territorio di Prizzi e Palazzo Adriano e dichiarati soggetti agli usi civici de' cittadini di quei comuni . . . . . » 132
XVI. 5 dicembre 1789. Istruzioni prudenziali per le censuazioni da farsi dei feudi e tenute di terre che si possiedono dalle università del Regno . . . . . » 133
XVII. 3 marzo 1790. Rappresentanza del M.se Natale intorno le operazioni di censuazione dei fondi demaniali e patrimoniali delle università del regno . . . . . » 145
XVIII. 2 giugno 1790. Rappresentanza del M.se Dragonetti intorno le proposte del M.se Natale per la censuazione de' fondi demaniali e patrimoniali dei comuni dell'isola ed in-

torno la supplica dei cittadini di Mistretta e di S. Stefano di Camastra per la reintegrazione dei demani comunali usurpati . . . . . Pag. 150

XIX. 18 agosto 1790. Parere del M.se Natale intorno all'abolizione del dritto civico di pascolo mediante annuo canone dovuto dai proprietari di terre ai comuni, in seguito a petizione di alcuni proprietari di terre in Mineo per assoggettarsi a quel pagamento onde liberare dalla servitù di pascolo le loro proprietà . . . . . » 154

XX. 18 dicembre 1790. Dispaccio regio intorno le proposte del M.se Natale per le operazioni di censuazione delle terre comunali . . . . . » 159

XXI. 4 marzo 1791. Il M.se Natale chiede al Vicerè la conferma di D. Emanuele Garlano nella carica di pretore a Corleone per il zelo da lui dimostrato nelle operazioni di censuazione delle terre comunali . . . . . » 161

XXII. 9 maggio 1802. Dispaccio regio sulla rescissione della vendita di terre demaniali del comune di Mineo, ordinandosi di rimproverare i giurati di quel comune per alcune espressioni reprensibili esposte nel ricorso. . . . » 164

INDICE ALFABETICO

dei nomi dei comuni e delle località, che son menzionati nel presente volume.

N. B. Le denominazioni delle località sono riportate nel presente indice con lettere corsive.

Accarini (serra d') in territorio di Pettineo, pag. 118.
Acireale, 58, 112.
Acqua (terri di l'), in territ. di Sciacca, 111.
Adernò, 112, 129.
Adirisi, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Aidone, 13, 67, 72, 75, 122.
Alcamo, 35, 107.
Alcara li Fusi, 62, 112.
Alessandria, 49, 107.
Alimena, 34.
Amafi, in territ. di Marsala, 110.
Angillara, in territ. di Calatafimi, 39.
Anicarci, in territ. di Termini, 112.
Annitri Russumanno, in territ. di S. Mauro, 120.
Annunziata, in territ. di Randazzo, 118.
Archausi, in territ. di Calatafimi, 39.
Arto di Lais nova, in territ. di Polizzi, 111.
Asaro, 37, 122.
Auguglia, in territ. di Noto, 127.
Augusta, 122.
Aulina, in territ. di Noto, 127.

Avola, pag. 38, 123.
Azalora, in territ. di Calatafimi, 39.
Bachali, in territ. di Melilli, 122.
Bagheria, *(Bacharia)*, 34, 35.
Baiardo, in territ. di Randazzo, 118.
Baiata, in territ. di Marsala, 110.
Barbarrigo, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Barcellona Pozzo di Gotto, 38.
Barkecta, in territ. di Calatafimi, 39.
Bellifichi, territ. di Petralia, 38.
Belmonte baronia in Val di Noto, 32, 33.
Belpasso, 36.
Bernardu, in territ. di Calatafimi, 39.
Bibinomagno, in territ. di Palazzolo, 40.
Birgivecchi, in territ. di Marsala, 110.
Biro, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Bisacquino, 108, 129.
Biscari, 123.
Bivona, 129.
Bonfante, in territ. di Caccamo, 108.
Borgetto, 38.
Bornia, in territ. di Aidone, 122.
Bosco (feudo) in territ. di Cesarò, 116.
Bosco, (marcato) in territ. di Marsala, 110.
Bositi, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Bovitello, in territ. di Collesano, 109.
Braida, in territ. di S. Pietro Patti, 39.
Buccheri, 74, 123.
Burello, in territ. di S. Mauro, 120.
Burgo, in territ. di Mineo, 126.
Buscemi, 8, 52, 74, 123.
Butera, 20, 36, 123.
Butinnari, in territ. di S. Mauro, 120.
Caccamo, 108.
Cacciaturi, in territ. di S. Mauro, 120.
Calagiura, in territ. di Mineo, 126.
Calascibetta, 35, 103, 123.
Calatabiano, 43, 65.
Calatafimi, 38, 39, 108.
Calathametta, in territ. di Calatafimi, 39.
Caltabellotta, 37, 108.
Caltagirone, 9, 58, 59, 68, 84, 124.
Caltanissetta, 37, 109.

Caltavuturo, pag. 37, 109, 129.
Camacina, in territ. di Tusa, 121.
Camerina, 8.
Camopetro, feudo, 68, 124.
Campofranco, 48, 63, 64, 70, 71, 75, 83.
Canalichi, in territ. di S. Mauro, 120.
Cangio, in territ. di Melilli, 122.
Cannameli, in territ. di Licata, 109.
Cannameli, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Canneto, in territ. di Melilli, 122.
Cantari, in territ. di S. Mauro, 120.
Capizzi, 62, 113.
Caputello, in territ. di Monreale, 58.
Caputo, in territ. di Monreale, 58, 110.
Carcarelli, in territ. di Petralia, 38.
Carini, 35.
Caronia, 114.
Carsa, in territ. di S. Mauro, 120.
Carusello, in territ. di Noto, 127.
Casacco, feudo, 49.
Casale, in territ. di S. Lucia, 120.
Castelluzzo, 114.
Castelluzzo, in territ. di Butera, 36.
Castelluzzo, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Castelmagro, in territ. di Campofranco, 75.
Casteltermini, 50, 72, 75.
Castiglione, 38, 114.
Castrogiovanni, 35, 58, 68, 73, 101 e seg., 104 e seg., 124, 129.
Castronovo, 74.
Castroreale, 35, 115.
Catalfano (Monte), 24.
Catania, 22, 35, 58.
Caudara, in territ. di Castroreale, 115.
Cavagrande, in territ. di Avola, 123.
Cefalù, 21.
Cerami, 116.
Cerro (piano di) in territ. di Castiglione, 114.
Cesaro, 38, 116.
Chasaca, 35.
Chiana, in territ. di Castroreale, 115.
Chiaramonte, 95, 124.
Chircaru, in territ. di Calatafimi, 39.
Chiudia , in territ. di Casteltermini, 50.

Chiusa, in territ. di Collesano, pag. 109.
Chiusa dei cavalli, in territorio di Avola, 123, di Petralia, 38.
Chiusa di lo Inguillo, in territ. di Calascibetta, 124.
Ciardo, in territ. di Prizzi, 40.
Ciaulo, in territ. di Marsala, 110.
Cice, in territ. di Mistretta, 164.
Colla del Re, in territ. di Castroreale, 115.
Colla soprana, in territ. di Polizzi, 111.
Colla sottana, ivi, 111.
Collabaxia, in territ. di Castiglione, 114.
Collesano, 21, 25, 37, 109.
Contessa, 48, 76.
Corleone, 23, 35, 58, 59, 109, 161.
Corvo, in territ. di Vizzini, 128.
Croccani, in territ. di S. Mauro, 120.
Croce, in territ. di Collesano, 109.
Croce, in territ. di S. Lucia, 120.
Cugni, in territ. di Spaccaforno, 128.
Cugno, in territ. di Troina, 121.
Cugno dello bosco, in territ. di Noto, 127.
Cugno del Piro, in territ. di Caccamo, 108.
Cugno di S. Calogero, in territ. di Noto, 127.
Cundrò, baronia, 68, 124.
Currofodi, in territ. di Mistretta, 164.
Curullo, in territ. di Buscemi, 123.
Cuti, in territ. di Petralia, 111.
Cutominello, 9.
Dandigli, in territ. di Piana dei Greci, 47.
Delanfersa, in territ. di Marsala, 110.
Difisa, in territ. di Castelluzzo, 114.
Difisi, in territ. di Randazzo, 119.
Difisi, in territ. di Troina, 121.
Disueri, in territ. di Butera, 36.
Ergita, cas. presso Ferla, 9.
Erta, v. *Pellegrino (Monte)*.
Falso Corutto, in territ. di Vizzini, 128.
Falvacaro, 34.
Fara (o Lafara), in territ. di Militello V. di N., 126.
Fauceta di intro, in territ. di Randazzo, 118.
Fauceta di mezzo, ivi, 118.
Faucheta v. *Fauceta*.
Favarotta, feudo, 99.
Favatasimo, feudo, 68.

Fegotto, in territ. di Nicola, pag. 58.
Fegotto, in territ. di Prizzi, 40.
Ferla, 9, 38, 70, 73, 125.
Ficazzi, in territ. di Ferla, 125.
Fiderico, in territ. di Marsala, 110.
Fiumefreddo, feudo presso Calatabiano, 43, 65.
Fiume grande, in territ. di Vizzini, 128.
Fontana di Rose, in territ. di Campofranco, 49, 75.
Foresta, bosco, in territ. di Calatafimi, 39.
Foresta, bosco, in territ. di Ferla, 73.
Fornarci, in territ. di Marsala, 110.
Francavilla, 58.
Frangello, in territ. di Militello V. di N. 126.
Friddi (*li*), 50.
Fundi, in territ. di Palazzolo, 40.
Fundrò v. *Cundrò*.
Galati, 38, 116.
Gambacorta, in territ. di Naro, 90.
Ganci, 116.
Ganzaria, feudo, 33, 48.
Gararaj, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Geraci, 37, 38, 58, 116.
Giananeci, in territ. di Marsala, 110.
Giardinello, in territ. di Calascibetta, 124.
Giardinello, in territ. di Termini, 112.
Giarratana, 39.
Gibellina, 39.
Giordano, in territ. di Marsala, 110.
Giorgi, (*loco di*), in territ. di Marsala, 110.
Giovanni de Grignano (marcato), in territ. di Marsala, 110.
Giresi, in territ. di Aidone, 67.
Girgenti, 82.
Ginestra, in territ. di Caccamo, 108.
Giudeca, in territ. di Butera, 36.
Giuliana, 39, 109.
Godrano, 35.
Golisano, v. Collesano.
Gran Montagna, in territ. di Caltabellotta, 108.
Gratteri, 38.
Grazia, in territ. di Castiglione, 114.
Grovinco, in territ. di Calatafimi, 39.
Gructa, in territ. di Calatafimi, 39.
Gruttascura, in territ. di Aidone, 67.

Gruttascura, in territ. di Calatafimi, pag. 39.
Guardia (*Monte della*) in territ. di Randazzo, 118.
Gufari, in territ. di Buscemi, 52, 74.
Guidoferti (marcato) in territ. di Marsala, 110.
Gurghetti di Pirino, in territ. di Marsala, 110.
Iananeci, v. *Giananeci*.
Iudica, feudo, 68, 124.
La Colla, in territ. di Alcara li Fusi, 62, 112.
Lafara v. *Fara*.
Lanzavacchi, in territ. di Noto, 127.
Lascari, 38.
Lavanca (*la*), in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Laxambula, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Lentini, 36, 89, 125, 129.
Lercara li Friddi, 50, 63, 64, 70, 71, 75, 83.
Libicci, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Librizzi, 117.
Licata, 58, 109.
Linguagrossa, 40, 58, 117.
Lipari, 58.
Litto, in territ. di Patti, 117.
Longi, 117.
Lorchi, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Madonna Giacoma, in territ. comune di Calatafimi, 40.
Magalufo, in territ. di Butera, 36.
Maggione, feudo, 132.
Magnisi, v. *Manghisi*.
Malaricolta, in territ. di Aidone, 67.
Maliotto, feudo, 33.
Malta, terra comune di Belpasso, 36.
Mandra di Fridericu o Francu di la Iurlanda, in territ. di Calatafimi, 39.
Mandra di Nicola di lu Novu, in territ. di Calatafimi, 39.
Mandra di Petru Pirricholu, in territ. di Calatafimi, 39.
Mandra di Rayneri di Nolfu, in territ. di Calatafimi, 39.
Mandra vecha, in territorio di Calatafimi, 39.
Mandranova, in territ. di Caccamo, 108.
Mandri bianchi, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Mandrigli, in territ. di Marsala, 110.
Mandrirussi, in territ. di Marsala, 110.
Manghisi, in territ. di Noto, 127.
Mangiagrilli, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Mangiazzo, in territ. di Melilli, 122.

Maniaci, in territ. di Mussomeli, pag. 41.
Marascotto, in territ. di Caronia, 114.
Margarito (*lo*), feudo, 33.
Marineo, 49, 71, 75, 76.
Maroldo, in territ. di Patti, 117.
Marsala, 35, 58, 59, 110.
Mascali, 37.
Mazzaforti, in territ. di Calatafimi, 108.
Mazza (*La*), 34.
Mazzara, 35, 58, 59, 110, 129.
Melilli, 122.
Menta, feudo, 132.
Menzagno di li Petrazi, v. *Bornia*.
Merco, in territ. di Piana dei Greci, 47.
Mesepe, 23, 71, 76.
Messina, 25, 55.
Mezzo Gregori, in territ. di Noto, 127.
Mezzoiuso, 47.
Mezzo Savarino, in territ. di Regalbuto, 119.
Migro, in territ. di Butera, 36.
Milazzo, 35, 73, 93, 117.
Militello Val demone, 40, 117.
Militello Val di Noto, 126.
Miliuni, in territ. di Butera, 36.
Milo (*lo chiano di lo*), in territ. di Noto, 127.
Mineo, 36, 126, 154, 155, 157.
Miserindino, 32.
Misilmeri, 40.
Mistretta, 57, 58, 59, 72, 83, 117, 150, 164.
Mocarta, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Modica, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Moglie, in territ. di Vizzini, 128.
Molara, in territ. di Palazzo Adriano, 132.
Monreale, 29, 36, 58, 80, 110.
Montagna, in territ. di Corleone, 109.
Montagna in territ. di Mineo, 126.
Montagna, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Montagna, marcato, 33.
Montagna Comuni, in territ. di Siculiana, 41.
Montagna, dei cavalli, in territ. di Corleone, 58, 161.
Montagna dei Cervi, in territ. di Bisacquino, 108.
Montagna di Cani, in territ. di Caccamo, 108.
Montagna di Indrisi, in territ. di Prizzi, 40.

Montagna Suprana, in territ. di Buscemi, pag. 123.
Monte, in territ. di Regalbuto, 119.
Monte Pilato, in territ. di Calatafimi, 39.
Monte S. Giuliano, 58, 59, 110.
Montechiaro, 33.
Montitto, in territ. di Ferla, 125.
Motta Camastra, 58.
Murazzo Rotto, in territ. comune di Randazzo, 37.
Murgu (*Lu*), in territ. di Lentini, 88, 89.
Muricello, in territ. di Mistretta, 164.
Mussomeli, 41, 61, 119.
Nafittia, in territ. di Mineo, 126.
Naro, 35, 58, 69, 90, 110.
Naso, 24.
Nicosia, 35, 58, 67.
Noto, 8, 20, 35, 58, 126.
Nucifora, 34
Nunciata v. *Annunziata*.
Pachino, 8.
Paganaczu, in territ. di Calatafimi, 39.
Palazzo Adriano, 47, 71, 76, 132.
Palazzolo, 40.
Palermo, 22, 32, 34, 35, 56, 74, 78.
Pampinello, 33.
Pantalica, 8, 9.
Partinico, 35.
Pasciovagli, in territ. di Petralia, 38.
Paternò, 20, 22, 23, 24, 36.
Patti, 23, 24, 36, 93, 117.
Pellegrino (*Monte*), 34.
Perni, in territ. di Butera, 36.
Perni (*li*), in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Petralia Soprana, 38, 111.
Petralia Sottana, 38, 111.
Petro de Jenna (marcato), in territ. di Marsala, 110.
Petro Riczo (bosco), in territ. di Roccella, 119.
Petrulla (*fosso di*), in territ. di Marsala, 110.
Pettineo, 40, 118.
Pezzo della Bruca, in territ. di Augusta, 122.
Piana dei Greci, 47, 76, 111.
Piano dei Comuni, 37.
Piazza, 36, 42, 43, 68.
Pidaci, in territ. di Ferla, 38.

Pietra d'Amico, pag. 49, 108.
Pignatta, in territ. comune di Randazzo, 37.
Pipitano, in territ. comune di Caltanissetta, 37.
Pirao (lo), in territ. di Randazzo, 118.
Pirato, in territ. di Caccamo, 108.
Planectorum Panhormi nemus, 35.
Playa, in territ. di Calatafimi, 39.
Pojo dell'impiso, in territ. di Mineo, 126.
Polizzi, 35, 36, 58, 111.
Porcari, in territ. di Noto, 127.
Pozzillo soprano o *soltano*, in territ. di Butera, 36.
Prato, in territ. di Castroreale, 115.
Prato, in territ. in Patti, 97, 118.
Prato, in territ. di Troina, 121.
Priolo, 8.
Prizzi, 40, 47, 132.
Prunidi, in territ. di Noto, 127.
Pulcino, in territ. di Petralia, 38.
Punta, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Rabio, in territ. di Campofranco, 75.
Racalia, in territ. di Marsala, 110.
Racalmuto, 129.
Raccuja, 37, 119.
Racineci, 9.
Ralibesi, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Rametta, 36, 119.
Randacino, in territ. di Ferla, 38.
Randazzo, 37, 58, 131, 118.
Ravalsemi, 124.
Raya, in territ. di Monreale, 29.
Regalbuto, 119.
Regansile in territ. di Caccamo, 108.
Renza (piano di), in territ. di Ferla, 125.
Ricciarduni v. *Ucciardone*.
Rincione, in territ. di Calatafimi, 40.
Rocca, in territ. di Patti, 117.
Rocca, in territ. di Vizzini, 128.
Rocca Billia, in territ. di Randazzo, 118.
Rocca di Grimaldo, in territ. di Prizzi, 40.
Roccabianca, feudo, 49.
Roccella, 25, 119.
Rosignolo, in territ. di Calatafimi, 40.
Rosolini, 8.

Rusia, in territ. di Castroreale, pag. 115.
Rustico, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Saccolino (*Chiama grande di*), in territ. di Noto, 127.
Saccuna, in territ. di Alcara, 62, 112, 113.
Salaparuta, 48.
Salemi, 36, 58, 59, 111.
Salso fiume, 28.
Sampieri, 40, 83, 119.
S. Biagio, baronia, 129.
San Biagio, in territ. di Campofranco, 75.
S. Calogero, in territ. di Caccamo, 108.
S. Calogero (Monte), in territ. di Termini, 112.
S. Fratello, 37, 120.
S. Filippo, in territ. di Corleone, 109.
S. Filippo di Demenna, 20.
S. Filippo Val Demone, 119.
S. Filippo Val di Noto, 54, 106, 127.
S. Giacomo, in territ. di Butera, 36.
S. Giorgio, in territ. di Alcara li Fusi, 62, 112.
S. Giovanni, in territ. di Caccamo, 108.
S. Giovanni, in territ. di Palazzolo, 40.
S. Giuliano, in territ. in Castrogiovanni, 102, 104 e seg.
Sanguigno, in territ. di Calatafimi, 39.
Sanguigno, in territ. di Monte S. Giuliano, 110.
Sanguisuchi, in territ. di Polizzi, 111.
S. Leonardo, in territ. di Caccamo, 108.
S. Leonardo, in territ. di Corleone, 109.
S. Lorenzo, in territ. di Corleone, 109.
S. Marco, presso Noto, 8.
S. Marco, 120.
S. Mauro, 58, 120.
S. Mauro di sotto (Monte), 9.
S. Michele (di Ganzeria), 48, 70, 76, 80.
S. Michele (*Montagna di*), 9.
S. Nicolò l'Arena Ospedale e Chiesa di Catania, 22.
S. Pantaleo in territ. di Marsala, 110.
S. Pietro, feudo, 68, 69, 124.
S. Pietro Patti *v.* Sampieri.
Santa Caterina, 34.
S. Cristina, 47.
Santa Croce, in territ. di Noto, 127.
Santa Domenica, in territ. di Vizzini, 128.
Santagati, in territ. di Collesano, 109.

Santa Lucia, pag. 93, 120.
Santa Lucia, in territ. di Noto, 127.
S. Margherita Belice, 53.
S. Maria de Latina, Abbazia, 24.
S. Maria di Valle Giosafat, Abbazia, 23, 25.
S. Rosalia, Grotta, 34,
Santa Venera, in territ. di Ferla, 125.
S. Erasmo Piano di, 34.
Santodiro, in territ. di Alcara li Fusi, 62, 112.
Santo Stefano di Camastra, 150.
Sarcolla, in territ. di Noto, 127.
Sauzetta, in territ. di S. Michele, 48, 80.
Scala, in territ. di S. Mauro, 120.
Scala (*Montagna della*), 9.
Scardilli, in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Scavallaraczo, in territ. di Militello V. D., 40, 117.
Scaviori, in territ. di Alcara, 112.
Sciacabeni, in territ. di Polizzi, 111.
Sciacca, 111.
Scorusa, in territ. di Caccamo, 108.
Scrinburni, in territ. di Calatafimi, 39.
Scuteri, in territ. di Calatafimi, 39.
Serradamo, in territ. di Contessa, 48, 76.
Siculiana, 41.
Signore (*piano del*), in territ. di Polizzi, 111.
Siracusa, 1, 20.
Sireri, in territ. di Calatafimi, 39.
Sollaca, in territ. di Tusa, 121.
Sortino, 9.
Spaccaforno, 128.
Sparano, in territ. di Noto, 127.
Spedale, in territ. comune di Randazzo, 37.
Stagliata, in territ. di Cerami, 116.
Strasatto, *vecchio*, in territ. di Marsala, 110.
Strata, in territ. di Butera, 36.
Sulle dell'Annunziata, in territ. comune di Randazzo, 37.
Sutera, 36, 112.
Suvarita, in territ. di Vizzini, 128.
Tabarani, in territ. di Collesano, 109.
Taormina, 28, 87, 121, 129.
Tardara, in territ. di Tusa, 121.
Termini, 58, 112, 129.
Timognia, (*foresta della*), in territ. di Castroreale, 115.

Timpa, in territ. di Acireale, pag. 112.
Timparussa, in territ. di Polizzi, 111.
Torrazzo, in territ. di Randazzo, 119.
Torre, in territ. di Polizzi, 111.
Tortorici, 121.
Traina, v. Troina.
Trapani, 58.
Tridda, in territ. di Petralia, 38.
Tripi, 40, 95, 121.
Troina, 58, 121.
Trumbetta, in territ. di Alcara li Fusi, 62, 112.
Tuffo (lo), in territ. di S. Filippo V. D., 119.
Turco grande, in territ. di Butera, 36.
Turcotto, in territ. di Butera, 36.
Tusa, 121.
Ucciardone, 34.
Valdimonaci, in territ. di Palazzo Adriano, 132.
Valli, in territ. di Calatafimi, 39.
Valli di vascelli, in territ. di Noto, 127.
Vallonaczo, in territ. di Caccamo, 108.
Verdi, in territ. di Petralia, 38.
Vicari, 37.
Vignali, in territ. di Militello V. di N., 126.
Virgini, in territ. di Butera, 36.
Vizzini, 36, 54, 58, 128.
Xiacabeni v. *Sciacabeni*.
Zaccanello, in territ. di Marsala, 110.
Zafarana, (*foresta della*), in territ. di Castroreale, 115.
Zaffaria, 25, 76.
Zascata, in territ. di Collesano, 109.
Zisula, in territ. di Noto, 127.
Zorbate, in territ. di Randazzo, 119.
Zirillo (*pianta di*), in territ. di Marsala, 110.

Vol. IX. *Codice Diplomatico di Federico III di Aragona re di Sicilia* (1355-1377) — pubblicato dal socio Giuseppe Cosentino fasc. 1°, 2° e 3° per ciascheduno L. 3,00. Fasc. 4° . . . . . L. 7, 75

Vol. X. *Lettere e documenti relativi ad un periodo del Vicariato della Regina Bianca in Sicilia* (1411-12) pubblicati dal socio bar. Raffaele Starrabba. Fasc. 1° L. 4,25. Fasc. 2° . . . . . L. 5, 50

Vol. XI. *Tabulario di S. Filippo di Fragalà e S. Maria di Maniaci* pubblicato dal socio Giuseppe Silvestri. Parte I, fasc. 1° L. 6.00. Fasc. 2° L. 1. 25

Vol. XII. *Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia* — Documenti raccolti e pubblicati dai soci fratelli sacerdoti Bartolomeo e Giuseppe Lagumina vol. 2 della Parte I, fasc. 1°, 2° e 3° per ciascheduno . . . L. 5, 00
Fasc. 4° e 5° . . . . . » 4, 50

Vol. XIII. *I Capibreri di Giovanni Luca Barberi*, pubblicati dal socio Giuseppe Silvestri, e continuati dal socio Giuseppe La Mantia vol. III, fascicoli 1°, 2°, 3°, 4° e 5° per ciascheduno L. 3. Fasc. 6° . . L. 6, 75

Vol. XIV. *Il Codice Filangeri e il Codice Speciale*. Privilegi inediti della città di Palermo, pubblicati dal socio Antonino Flandina, vol. unico L. 3, 75

Vol. XV. *Codice Diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, pubblicato per cura del socio dott. Ferdinando Lionti, vol. I (1416-1417) . . L. 10, 00

Vol. XVI. *Diplomi inediti relativi all'ordinamento della proprietà fondiaria in Sicilia sotto i Normanni e gli Svevi, con brevi illustrazioni ed una introduzione storico-giuridica* per cura del socio avv. Giorgio Battaglia, Parte I. Fasc. 1° L. 5,00. Fasc. 2°. . . . . L. 7, 00

Vol. XVII. *Codice Diplomatico dei Giudei di Sicilia*. Documenti raccolti e pubblicati dai soci sacerdoti fratelli Lagumina, vol. III, parte 1ª fasc. 1° L. 5, 25
Fasc. 2° . . . . . » 2, 50

Vol. XVIII. *I Documenti inediti dell'epoca Normanna in Sicilia* pel socio dott. C. A. Garufi — Parte I . . . . . L. 14, 00

Vol. XIX. *Catalogo illustrato del Tabulario di S. Maria Nuova di Monreale* (con 13 tavole) pel socio Prof. C. A. Garufi . . . . . L. 18, 00

Vol. XX. *Il Tabulario del Monastero di S. Margherita di Polizzi* pel socio Avv. Cav. Salvatore Giamberuno, fasc. 1° . . . . . L. 6, 50
Fasc. 2° . . . . . L. 18, 00

2ª SERIE — FONTI DEL DIRITTO SICULO

Vol. I. Fasc. 1°. *Capitoli, Gabelle e Pricilegi della Città di Alcamo*, pubblicati dal socio Vincenzo Di Giovanni . . . . . L. 3, 50
Fasc. 2°. *Statuti, Capitoli e Pricilegi della Città di Castronovo di Sicilia* pubblicati dal socio Luigi Tirrito . . . . . L. 3, 75
Fasc. 3°. *Statuti, Ordinamenti e Capitoli della Città di Polizzi* raccolti e pubblicati dal socio Antonino Flandina . . . . . L. 2, 00

Vol. II. *Assise e Consuetudini della Terra di Corleone precedute da una introduzione storica corredata da documenti per cura* dei soci barone Raffaele Starrabba e avv. Luigi Tirrito, fasc. 1° . . . . L. 3, 25
Fasc. 2° L. 3, Fasc. 3° . . . . . » 5, 75

Vol. III. Fasc. 1°. *Statuti inediti delle maestranze delle città di Sicilia — Salemi e Palermo* — per cura del socio Francesco La Colla . . L. 2, 70
Fasc. 2°. *Statuti inediti delle Maestranze della città di Palermo* pubblicati per cura del socio Ferdinando Lionti . . . . L. 5, 50

Vol. IV. *Raccolta delle Consuetudini Siciliane con introduzioni ed illustrazioni storico-giuridiche* per cura del socio Luigi Siciliano Villanueva, Fasc. 1. e 2° per ciascheduno L. 7,50. Fasc. 3° . . . . . L. 6, 50

Vol. V. *Consuetudini di Marsala* per cura dei socii Luigi Siciliano Villanueva e Salvatore Struppa. Un fascicolo . . . . . L. 1, 50

Vol. VI. *Patti e l'amministrazione del comune nel medio evo* pel socio Dott. Giovan-Crisostomo Sciacca. . . . . L. 18, 00

Vol. VII. *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità* pel socio dott. Luigi Genuardi . . . . . L. 6, 00

3.ª SERIE — EPIGRAFIA.

Vol. I. *Le Epigrafi arabiche di Sicilia, trascritte, tradotte ed illustrate* dal socio Michele Amari. Parte 2ª, *Iscrizioni Sepolcrali*. fasc. 1° con 6 tavole in fototipia . . . . . L. 7, 00
Fasc. 2° con 9 tavole in fototipia . . . . . » 10, 00

Vol. II. Parte 3ª, fasc. 1° con 3 tavole in fototipia . . . . . » 4, 50

Vol. III. *Museum epigraphicum sive inscriptionum christianarum quæ in Syracusanis Catacumbis reperta sunt Corpusculum*, recensuit, explanationibus Vincentius Strazzulla locupletavit . . . . . L. 8, 50

4.ª SERIE — CRONACHE E SCRITTI VARII.

Vol. I. *Scritti inediti e rari di* Antonino Amico pubblicati dal socio barone Raffaele Starrabba, vol. unico . . . . . L. 8, 50

Vol. II. *La Cronaca Siculo-Saracena di Cambridge* con doppio testo greco scoperto in codici contemporanei delle biblioteche vaticana e parigina per il socio G. Cozza-Luzi, con accompagnamento del testo arabico pel socio Bartolomeo Lagumina; con nove tavole in fototipia. . . L. 15, 00

Vol. III. *Cerimoniale dell'Illustrissimo Senato Palermitano* per cura del socio prof. dott. Salvatore Salomone-Marino, fasc. 1° L. 3, Fasc. 2. L. 3, 25

Vol. IV. *Le fortificazioni di Palermo nel secolo XVI giusta l'ordini dell'Ing. Antonio Ferramolino* ora pubblicato con documenti inediti, sette tavole in litografia e pianta del 1571, per Vincenzo Di Giovanni — *Relazione delle cose di Sicilia fatta da* D. Ferdinando Gonzaga *all'Imperatore Carlo V (1546)* e pubblicata dal Dott. F. C. Carreri . L. 8, 50

Vol. V. *Avvertimenti Cristiani di Argisto Giuffredi* per la prima volta pubblicati con note e documenti e un saggio su la vita e le opere dell'autore a cura del socio prof. Luigi Natoli, vol. unico . . . . . L. 3, 50

Vol. VI. *Tommaso Schifaldo umanista siciliano del sec. XV*. Notizie e Scritti inediti a cura del socio sac. dott. Giambattista Cozzucli . L. 4, 50

Vol. VII. *Gli avvenimenti del 1799 nelle due Sicilie. Nuovi documenti* pubblicati a cura del socio prof. Alfonso Sansone . . . . . L. 24, 75

Vol. VIII. *I Francesi nel Mediterraneo* (1798-99). Documenti inediti, pubblicati dal socio cav. uff. dott. Giuseppe Travali . . . . . L. 4, 25

Vol. IX. *Di Antonello da Messina e dei suoi congiunti*. Studi e documenti pel socio monsignor G. Di Marzo . . . . . L. 5, 50

Vol. X. *La rivoluzione di Messina contro la Spagna (1671-1680)* — Documenti pubblicati da Francesco Guardione . . . . L. 18, 00

Centenario di Rocco Pirri (estratto) vol. uno con ritratto . . L. 2, 00

Lettere di Maria Carolina (estratto) vol. uno . . . . . » 2, 00

Sesto Centenario del Vespro — Tornata straordinaria della Società Siciliana per la storia patria nel dì XXX marzo 1882 con discorso del comm. professore Michele Amari sull'ordinamento della Repubblica Siciliana del 1282, fasc. di pag. 32 in 8° grande . . . . . L. 1, 00

Ricordi e Documenti del Vespro Siciliano — Un grosso volume in caratteri e-zeviri in fogli 39 in 8° grande dello stesso formato del periodico l'*Archivio Storico*, con IX tavole in fototipia e una in litografia L. 20, 00

Estratti del Tarih Mansuri pubblicati dal Presidente Onorario prof.re Michele Amari . . . . . L. 1, 00

Conferenze sulla Storia del Risorgimento in Sicilia nel 1860 . L. 4, 00

LEGATORIA DI LIBRI
E. QUIDACCELLI
Via Ricasoli, 49
Via Alfani, 50
FIRENZE

BIBLIOTECA